
XIX LEGISLATURA

Doc. **XXIII**
n. **11**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI
VIOLENZA DI GENERE**

(istituita con legge 9 febbraio 2023, n. 12)

(composta dai deputati: *Semenzato, Presidente, Almici, Ascari, Bonetti, Caretta, Dalla Chiesa, Ferrari, Forattini, Gebhard, Ghio, Lancellotta, Loizzo, Morfino, Patriarca, Pulciani, Ravetto, Segretario, Zanella, Segretario, Zurzolo*, e dai senatori: *Ancorotti, Biancofiore, Bilotti, Campione, Cosenza, Cucchi, D'Elia, Vicepresidente, Fallucchi, Leonardi, Vicepresidente, Maiorino, Minasi, Sbrollini, Sensi, Ternullo, Testor, Tosato, Unterberger, Valente*)

RELAZIONE SUGLI ORFANI DI FEMMINICIDIO

(ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 9 febbraio 2023, n. 12)

(Relatori: **on. SEMENZATO, on. LANCELLOTTA, on. BONETTI**)

Approvata dalla Commissione nella seduta del 6 agosto 2025

*Comunicata alle Presidenze il 6 agosto 2025
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 febbraio 2023, n. 12*

PAGINA BIANCA

INDICE

| | |
|--|----|
| PREMESSA | 6 |
| OBIETTIVI DELL'INCHIESTA, SOGGETTI AUDITI E TEMATICHE DA APPROFONDIRE | 8 |
| CAPITOLO I - FOCUS PSICOLOGICO | 11 |
| CAPITOLO II - IL QUADRO NORMATIVO VIGENTE | 15 |
| 2.1 L'EVOLUZIONE NORMATIVA..... | 15 |
| 2.2 LE TUTELE PROCESSUALI..... | 21 |
| 2.2.1 <i>Il patrocinio a spese dello Stato (art. 1, legge n. 4 del 2018)</i> | 21 |
| 2.2.2 <i>Il Testo Unico delle spese di giustizia</i> | 22 |
| 2.2.3 <i>La persona offesa sprovvista di mezzi economici</i> | 23 |
| 2.2.4 <i>Gli orfani per crimini domestici</i> | 26 |
| 2.2.5. <i>Le novità apportate dal disegno di legge A.S. n. 1433, approvato al Senato</i> ... | 27 |
| 2.3 IL SEQUESTRO CONSERVATIVO (ART. 3, LEGGE N. 4 DEL 2018)..... | 27 |
| 2.3.1 <i>La disciplina generale</i> | 27 |
| 2.3.2 <i>I presupposti</i> | 30 |
| 2.3.3 <i>Il procedimento</i> | 30 |
| 2.4 L'ASCOLTO DEL MINORE NEL PROCESSO PENALE | 32 |
| 2.4.1 <i>La disciplina</i> | 32 |
| 2.5 L'INDEGNITÀ A SUCCEDERE (ART. 5, SECONDO COMMA, LEGGE N. 4 DEL 2018) | 38 |
| 2.5.1 <i>La disciplina</i> | 38 |
| 2.5.2 <i>La competenza del giudice penale</i> | 40 |
| 2.6 LA SOSPENSIONE DALLA SUCCESSIONE (ART. 5, PRIMO COMMA, LEGGE N. 4 DEL 2018) | 41 |
| 2.7 LA PROVVISIONALE NEL PROCESSO PENALE | 43 |
| 2.7.1 <i>La condanna per la responsabilità civile</i> | 43 |
| 2.7.2 <i>La provvisionale in favore degli orfani per crimini domestici (art. 4, legge n. 4 del 2018)</i> | 46 |
| 2.8 LA VIOLENZA ASSISTITA | 47 |
| 2.8.1 <i>Le tutele accordate alle c.d. vittime indirette</i> | 47 |
| 2.8.2 <i>Le conseguenze psicologiche sul minore</i> | 48 |
| 2.8.3 <i>Il regime sanzionatorio</i> | 51 |

| | |
|--|----|
| 8.3.1 <i>La locuzione «in presenza (...) di un minore di anni diciotto»</i> | 51 |
| 8.3.2 <i>L'irrilevanza della consapevolezza</i> | 53 |
| 8.3.3 <i>Il rapporto con la circostanza aggravante della crudeltà</i> | 55 |
| 2.9 LE TUTELE ECONOMICHE..... | 56 |
| 2.9.1 <i>L'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti</i> | 56 |
| 2.9.2 <i>Le novità apportate dal disegno di legge A.S. n. 1433, approvato al Senato</i> | 58 |
| 2.10 LA PROVVISIONALE A TITOLO DI RISTORO ANTICIPATO A FAVORE DELLE VITTIME O DEGLI AVENTI DIRITTO | 60 |
| 2.10.1 <i>I beneficiari</i> | 60 |
| 2.10.2 <i>Il procedimento</i> | 60 |
| 2.10.3 <i>L'importo della provvisionale</i> | 62 |
| 2.10.4 <i>La decadenza</i> | 63 |
| 2.11 IL DIRITTO ALLA QUOTA DI RISERVA (ART. 6, LEGGE N. 4 DEL 2018) . | 63 |
| 2.11.1 <i>La disciplina</i> | 63 |
| 2.12 LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ (ART. 7, LEGGE N. 4 DEL 2018) | 64 |
| 2.12.1 <i>La disciplina</i> | 64 |
| 2.13 L'ACCESSO AI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ORFANI PER CRIMINI DOMESTICI (ART. 8, LEGGE N. 4 DEL 2018) | 65 |
| 2.13.1 <i>La direttiva europea</i> | 65 |
| 2.14 L'ASSISTENZA MEDICO-PSICOLOGICA (ART. 9, LEGGE N. 4 DEL 2018)67 | |
| 2.15 L'AFFIDAMENTO DEI MINORI ORFANI PER CRIMINI DOMESTICI (ART. 10, LEGGE N. 4 DEL 2018) | 68 |
| 2.15.1 <i>Il procedimento</i> | 68 |
| 2.15.2 <i>Il minore orfano di femmuccia privo di un ambiente familiare</i> | 70 |
| 2.16 IL FONDO DI ROTAZIONE E L'EROGAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO AGLI ORFANI DI CRIMINI DOMESTICI E DI REATI DI GENERE E ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | 71 |
| 2.16.1 <i>Il decreto ministeriale 21 maggio 2020, n. 71</i> | 72 |
| 2.16.2 <i>Il sostegno al diritto allo studio</i> | 73 |
| 2.16.3 <i>Le iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento nell'attività lavorativa</i> | 75 |
| 2.16.4 <i>Fruizione degli incentivi</i> | 75 |
| 2.16.5 <i>La revoca degli incentivi</i> | 76 |
| 2.17 LE SPESE MEDICHE ED ASSISTENZIALI | 76 |
| 2.18 LE FAMIGLIE AFFIDATARIE | 78 |

| | |
|---|-----|
| 2.18.1 <i>I requisiti di accesso ai benefici</i> | 78 |
| 2.18.2 <i>Le modalità di accesso ai benefici</i> | 79 |
| 2.18.3 <i>La ripartizione delle risorse</i> | 80 |
| 2.18.4 <i>La cessazione dei benefici</i> | 80 |
| 2.19 LE DISPOSIZIONI FINALI DELLA LEGGE N.4 DEL 2018..... | 80 |
| 2.20 I DATI..... | 81 |
| 2.20.1. <i>La stratificazione dei fondi</i> | 83 |
| 2.21. LA DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PER GLI AUTORI DI DELITTI DI VIOLENZA DOMESTICA ... | 89 |
| 2.22 IL MUTAMENTO DEL COGNOME DEGLI ORFANI (ART.13, LEGGE N.4 DEL 2018) | 89 |
| 2.22.1 <i>La funzione identificativa e identitaria del cognome</i> | 89 |
| 2.22.2 <i>La modifica del cognome per indegnità del genitore</i> | 90 |
| 2.23 IL DIRITTO ALLA DEINDICIZZAZIONE | 93 |
| 2.23.1 <i>Il diritto di cronaca</i> | 93 |
| 2.23.2 <i>Gli strumenti di tutela: la deindicizzazione (c.d. delisting)</i> | 95 |
| 2.24 LA LEGISLAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE | 97 |
| 2.24.1 <i>La legislazione delle Province autonome di Trento e Bolzano</i> | 99 |
| 2.25 LA DISCIPLINA SOVRANAZIONALE | 99 |
| 2.25.1 <i>La Spagna: la legge organica n. 3 del 2019</i> | 99 |
| 2.25.1.1 <i>Il potenziamento delle misure con la legge organica n. 2 del 2022</i> | 100 |
| 2.25.1.2 <i>Il regime patrimoniale</i> | 101 |
| 2.25.1.3 <i>Il risarcimento del danno: l'esenzione fiscale</i> | 102 |
| 2.25.1.4 <i>La pensione di reversibilità</i> | 102 |
| 2.25.2 <i>La Francia: la legge n. 233 del 2024</i> | 103 |
| CAPITOLO III - LE CONCLUSIONI E GLI OBIETTIVI..... | 105 |
| 3.1 LE CONCLUSIONI | 105 |
| 3.2 GLI OBIETTIVI | 106 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE***(istituita con legge 9 febbraio 2023, n. 12)***GLI ORFANI DI FEMMINICIDIO**

(Relatori: deputate SEMENZATO, LANCELLOTTA e BONETTI)

PREMESSA¹

Quello degli orfani di femminicidio è un fenomeno complesso² del quale ancora oggi, nonostante gli interventi legislativi e una maggiore sensibilizzazione³, non si conosce la reale dimensione.

I bambini e i ragazzi rimasti orfani a seguito di un crimine domestico⁴ costituiscono il volto nascosto della violenza di genere e troppo spesso rischiano di essere dimenticati quando si affronta il tema della violenza sulle donne⁵.

¹ Alla stesura della Relazione hanno contribuito i collaboratori esterni della Commissione ai sensi dell'articolo 23 del regolamento interno: Valerio de Gioia, magistrato, Lucia Russo, magistrata, Monica Velletri, magistrata, Anna Maria Giannini, professoressa, Gloria Zanardi, avvocata, Annamaria Bernardini de Pace, avvocato, Elisabetta Aldrovandi, avvocato, Claudia Segre, economista, Elvia Reale, psicologa, Barbara Poggio, professoressa, Concetta Gentili, avvocata e Sabrina Fiaschetti, avvocata.

² Tanto complesso quanto sommerso, con un impatto psicologico devastante per i bambini orfani, con riflessi e conseguenze su tutta la loro sfera di vita e tale da coinvolgere anche i loro *caregiver* (in prevalenza familiari delle vittime, ai quali vengono affidati), come spiegato nel *Progetto Respiro, Rete di Sostegno per Percorsi di inclusione e Resilienza con gli Orfani speciali*, p. 2.

³ Nel corso della sua audizione, Andrea Carnevale, ex calciatore e autore del libro *“Il destino di un bomber”*, ha condiviso la propria vicenda personale profondamente segnata dalla uccisione, il 25 settembre 1975, della madre da parte del padre il quale, dopo un periodo di internamento presso il manicomio criminale di Aversa, nel 1983 si tolse la vita. Nel ripercorrere la propria esperienza, Carnevale ha richiamato l'attenzione sul contesto storico dell'epoca, caratterizzato da significative carenze normative e processuali in materia di prevenzione e tutela delle donne vittime di violenza, nonché da una rete di servizi territoriali incapace di garantire un'adeguata presa in carico dei pazienti psichiatrici e delle rispettive famiglie, con conseguenti gravi ricadute sociali ed emotive (cfr. seduta n. 73 del 18 febbraio 2025).

⁴ La Relazione è stata redatta in pendenza dell'*iter* di esame del disegno di legge A.S. 1433 recante “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”, presentato dal Ministro della Giustizia il 31 marzo 2025 e approvato dal Senato della Repubblica il 23 luglio 2025. Conseguentemente nella Relazione ci si riferisce alla fattispecie dei “crimini domestici”, in conformità con la vigente legge 11 gennaio 2018, n.4.

⁵ Questa è la condivisibile considerazione dell'Autorità Garante dell'Infanzia e dell'adolescenza, nell'introduzione del *Documento di studio e proposta* intitolato *“La tutela degli orfani per crimini domestici”*, aprile 2020, p. 6: “Violenza di genere vuol dire, il più delle volte, violenza sui più piccoli, sul loro immaginario,

Eppure sono i soggetti che versano nella situazione di maggiore vulnerabilità.

L’omicidio della madre genera nei figli un trauma tanto più grave se compiuto dal padre o dall’altra figura con responsabilità genitoriale in considerazione della contestuale perdita delle due figure di riferimento principali: il genitore vittima e l’autore del reato in qualità di genitore o di figura di riferimento affettivo⁶.

Al dolore per la perdita della madre si aggiungono altre difficoltà, di natura diversa: materiali, psicologiche, emotive, sociali e giudiziarie⁷, che coinvolgono sia gli orfani sia le famiglie affidatarie.

Non si possono sottacere neppure le conseguenze di natura economica, poiché con la perdita, di fatto, di entrambi i genitori, gli orfani si ritrovano spesso in una situazione di difficoltà finanziaria, cui talvolta suppliscono i parenti.

sulle loro certezze, sul loro mondo emotivo, affettivo e psichico. In definitiva sul loro presente e sul loro futuro. Proteggere i bambini e i ragazzi significa innanzitutto fare il possibile affinché in situazioni di rischio non si arrivi a vivere l’esperienza della violenza in casa. Ciò significa garantire interventi preventivi di sostegno alla genitorialità fragile e nelle situazioni in cui le competenze educative sono più a rischio. Quando si arriva tardi, quando cioè la situazione di violenza si è già prodotta, il dovere di un ordinamento che fonda la propria ragione di esistenza nella tutela dei diritti fondamentali si trasforma in un dovere di intervento tempestivo, volto anche alla riparazione dei danni”. Nel documento pervenuto alla Commissione “*A braccia aperte. Iniziativa a favore degli orfani di vittime di femminicidio e crimini domestici. Con i bambini, impresa sociale*”, si rappresenta che “le cicatrici indelebili sugli orfani devono essere curate con sensibilità, attenzione costante ma anche praticità. Hanno bisogno di cure psicologiche, assistenza scolastica, orientamento professionale, ma soprattutto occorre ridare senso ai loro tragitti esistenziali. Fa la differenza, per il buon esito degli interventi, anche il tempismo con cui si interviene: prima si avvia la presa in carico dei bambini, maggiori saranno le ricadute positive. La situazione è aggravata dal fatto che anche i caregiver, in prevalenza familiari della vittima, divengono incapaci di gestire il lutto o spesso mettono in atto condotte iperprotettive che, in realtà, acuiscono le sofferenze. Dal punto di vista sociale e relazionale, si riscontra il rischio di stigmatizzazione, con la conseguente difficoltà di creare legami con i pari, o si subiscono anche i conflitti tra le famiglie dei genitori, che recidono rapporti un tempo significativi”.

⁶ Uno studio ha rilevato una percentuale tra il 19 e il 26% di suicidio tra gli uomini che commettono uxoricidio. Marzuk, P.M., Tardiff, K., Hirsch, C.S., *The epidemiology of murder-suicide*, *Journal of the American Medical Association*, 1992, 3179 e ss. Si veda anche la Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Doc. XXII-bis, n. 7, della XVIII Legislatura, «La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018», approvata dalla Commissione nella seduta del 18 novembre 2021. A pag. 22, paragrafo «Una caratteristica ricorrente: il suicidio dell’autore di femminicidio», si dà atto che “un fenomeno che appare frequente nei casi di femminicidio è il suicidio dell’autore. Dei 192 autori oggetto di questa analisi, infatti, ben 67 (il 34,9 per cento) si sono suicidati. Considerando che in Italia, nel 2018, il numero di suicidi negli uomini di età superiore ai 15 anni è stato di 2.868 (lo 0,01 per cento della popolazione residente di riferimento), questo dato diventa ancora più significativo”.

⁷ Cfr. Documento “*La tutela degli orfani per crimini domestici*”, dell’*Autorità Garante dell’infanzia e dell’adolescenza*: “La condizione drammatica che si trovano a vivere gli orfani per crimini domestici rende necessaria un’attenzione specifica, che impone la messa in campo di strumenti adeguati ed efficienti, idonei a dare una risposta celere ai loro molteplici bisogni, anche con riferimento al nuovo contesto familiare”.

A ciò si aggiunge un possibile stigma sociale che spesso costringe l'orfano – anche per molti anni, soprattutto quando l'evento ha avuto una grande eco mediatica e non si smette di parlarne – a nascondere il proprio vissuto, per paura di essere identificati come figli di un assassino, limitando la loro capacità di elaborare il trauma e condurre una vita normale⁸.

OBIETTIVI DELL'INCHIESTA, SOGGETTI AUDITI E TEMATICHE DA APPROFONDIRE

Obiettivi

L'attività di inchiesta è stata sollecitata dalla necessità di verificare se il sistema normativo attuale offre una tutela piena ed effettiva agli orfani per crimini domestici così da poter suggerire, in presenza di criticità, elementi di proposta utili per futuri interventi legislativi, in linea con quanto previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera *m*), della legge istitutiva n. 12 del 2023.

Soggetti auditi

La presente Relazione è il risultato di una ampia attività conoscitiva svolta dalla Commissione, sostanziatisi in un articolato ciclo di audizioni di rappresentanti di istituzioni e associazioni, di esperti con competenze diversificate e, infine, di orfani di femminicidio le cui sofferte testimonianze sono state fondamentali per capire quali sono le principali difficoltà che hanno dovuto affrontare.

Nello specifico, sono stati auditi:

- Roberta Beolchi, presidente dell'associazione «Edela» (17 ottobre 2024);
- Giuseppe Delmonte, orfano di femminicidio e presidente dell'associazione «OLGA» (17 ottobre 2024);
- Marco Rossi Doria, presidente dell'impresa sociale «Con i bambini» (17 ottobre 2024);
- Simona Rotondi, vice coordinatrice delle attività istituzionali dell'impresa sociale «Con i Bambini» e coordinatrice dell'iniziativa «A Braccia aperte» dedicata agli orfani di vittime di femminicidio (17 ottobre 2024);
- Fedele Salvatore, responsabile del «Progetto RESPIRO» della cooperativa «Irene '95» (17 ottobre 2024);
- Gabriella Scaduto, responsabile delle relazioni istituzionali dell'associazione «OLGA»

⁸ Come raccontato da Eurosia Padula, orfana di femminicidio (audita dalla Commissione nella seduta n. 73 del 18 febbraio 2025), *“La parte più brutta arriva durante le scuole medie, quando quell'uomo esce di galera, dopo nove anni, credo ... Da allora per i miei compagni di classe diventai la figlia dell'assassino. Tutti mi guardavano male, tutti mi prendevano in giro, forse perché nelle loro famiglie si era parlato di qualcosa. Quindi, per tutti ero diventata la «figlia di»”*.

(17 ottobre 2024);

- Rosa Maria Di Maggio, responsabile Centro-sud dell'associazione «OLGA» (17 ottobre 2024);
- Glauco Gasperini, responsabile area legale dell'associazione «OLGA» (17 ottobre 2024);
- Valentina Belvisi, orfana di femminicidio e ambasciatrice dell'associazione Edela (18 novembre 2024);
- Carmela Pace, Presidente di UNICEF Italia, (4 febbraio 2025);
- Andrea Carnevale, orfano di femminicidio (18 febbraio 2025);
- Marinella Giannina Terragni, Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, (18 febbraio 2025);
- Eurosia Padula, orfana di femminicidio (18 febbraio 2025);
- Stefania Pinto, sorella di Ornella Pinto, vittima di femminicidio (1° aprile 2025);
- Alexandra Zurria, zia di Sofia Castelli, vittima di femminicidio (1° aprile 2025);
- Vera Squatrito, madre di Giordana Di Stefano, vittima di femminicidio (1° aprile 2025);
- Patrizia Schiarizza, Presidente e fondatrice dell'associazione «Il giardino segreto» (7 maggio 2025);
- Cecilia Gradassi, consulente legale dell'associazione «Il giardino segreto» (7 maggio 2025);
- Gianluca Scarchillo, professore associato di sistemi giuridici comparati e di diritto privato comparato presso l'Università degli Studi «La Sapienza» di Roma, (13 maggio 2025);
- Stefania Bartoccetti, Presidente dell'Osservatorio nazionale indipendente sugli orfani di femminicidio, (29 maggio 2025);
- Paola Aquaro, psicologa e psicoterapeuta di Telefono Donna Italia e dell'Osservatorio nazionale indipendente sugli orfani speciali (29 maggio 2025);
- Francesca Carollo, giornalista e Presidente di *Wall of Dolls* e co-autrice del documentario «Figli del femminicidio» (29 maggio 2025);
- Alessia Caruso, Viceprefetto, Dirigente per il coordinamento e Affari generali, Vicario del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti (3 luglio 2025).

Sono state inoltre depositate memorie a regime libero dall'impresa sociale «Con i Bambini» (17 ottobre 2024), dalla cooperativa sociale «Irene '95» e dal «Progetto RESPIRO» (1° novembre 2024), dalle associazioni «OLGA» e «Edela» (1° novembre 2024), da Stefania Pinto (1° aprile 2025), da Achiropita Curti, (9 aprile 2025), da Stefania Bartoccetti, presidente dell'Osservatorio nazionale indipendente sugli orfani speciali (29 maggio 2025) e dalla dottoressa Patrizia Imperato, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli (19 giugno 2025).

Tematiche da approfondire

Dalle audizioni sono emersi in particolare le seguenti tematiche che la Commissione ha voluto poi approfondire sia in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente sia come suggerimento di modifiche e integrazioni delle politiche necessarie:

- 1) la necessità di una presa in carico multidisciplinare, rafforzata da una rete sociale e comunitaria, del triplice trauma vissuto dagli orfani di femminicidio: perdita delle figure di riferimento affettive e genitoriali, in particolare della madre; esperienza di violenza assistita e talvolta subita; perdita dei riferimenti di vita quotidiana, compresa l'abitazione;
- 2) la necessità di un potenziamento dell'efficacia del Fondo rotativo destinato agli orfani di femminicidio, nei termini di facilità di accesso, maggiore fruibilità e utilizzo integrale degli importi stanziati, con previsione di un capitolo di spesa dedicato;
- 3) la necessità di un maggiore supporto alle famiglie affidatarie non solo di natura economica ma anche di assistenza, compresa quella psicologica, ad opera di soggetti specializzati;
- 4) la necessità di una formazione specifica dei soggetti coinvolti nella presa in carico degli orfani di femminicidio, che comprenda le forze dell'ordine, la magistratura, le figure educative;
- 5) la necessità di un intervento per assicurare una raccolta sistematica dei dati.

CAPITOLO I

FOCUS PSICOLOGICO

Tra i differenti aspetti che vanno attenzionati si ritiene opportuno dare conto più dettagliato sulle conseguenze psicologiche, tavolata meno evidenti, ma con un impatto significativo nella vita degli orfani e delle famiglie affidatarie.

Dal punto di vista psicologico la condizione di divenire orfano/a di femminicidio rappresenta un dramma di vastissima portata con conseguenze e impatti devastanti se ad essere coinvolti/e sono minorenni.

Già rimanere orfani di un genitore crea una condizione di vuoto percepito come incolmabile a causa dell'interruzione del filo della propria storia: i genitori, infatti, sono le prime figure che vediamo alla nascita e, generalmente, ci accompagnano per la maggior parte della vita svolgendo funzioni affettive, emozionali, educative, di contenimento, di rassicurazione, di motivazione, di consolazione a tanto altro ancora.

Generalmente persino quando la perdita avviene, per il ciclo della vita, quando si è adulti, si avverte un vuoto profondo che colpisce le sfere emotive più profonde dando un'impressione di profonda solitudine, vissuta come incolmabile nell'immediato e nel tempo.

Per un bambino, la perdita della madre è come precipitare in un dirupo emotivo del quale non si vede il fondo in una solitudine irreparabile e nell'angoscia di non riuscire a capire se ci sarà un futuro.

Ci sono i confronti con gli altri bambini e bambine (che, ad esempio, hanno la mamma che viene a prenderli a scuola) e le domande che i pari età rivolgono perché non è naturale constatare che il proprio amichetto o amichetta non abbia la mamma. Difficile trovare risposte e le emozioni possono incanalarsi in quella aggressività che consente una “scarica emotionale” altrimenti ingestibile.

Da queste considerazioni emerge chiaramente quale evento inaffrontabile possa essere dato dalla concentrazione di vari eventi drammatici e ad altissimo potenziale traumatico: la madre morta non per una malattia o un incidente ma per mano del padre che l'ha volontariamente uccisa, magari dopo un lungo periodo di maltrattamenti e violenza dei quali il figlio o la figlia sono stati testimoni, vittime assistite.

Si è in presenza di una situazione in cui di colpo si perdono entrambi i genitori: la madre in modo cruento e il padre perché in quanto autore del femminicidio viene ristretto nella libertà e perde la responsabilità genitoriale. Il/la figlio/a viene a trovarsi immerso/a in un vortice di impatti traumatici inelaborabili e le conseguenze sul piano psicologico possono essere anche

molto gravi.

Gli psicologi parlano di un triplice trauma dell'abbandono che viene subito da questi ragazzi: la perdita della madre contestualmente a quella del padre in carcere a scontare la pena o suicida subito dopo l'efferato crimine; la violenza, in particolare quella vissuta tra le mura domestiche; l'abbandono della casa, della propria cameretta, dei giochi, delle proprie cose. Questi tre elementi si aggiungono all'improvviso shock nella vita del bambino, provocandogli il tipico “disturbo post traumatico da stress”. Ogni soggetto manifesta questo sintomo in modo diverso in base alla tragedia subita, al tipo di sostegno offerto, a quello che gli viene detto, se il padre rimane in vita o è morto suicida. Il bambino tenderà ad avere disturbi del sonno, incubi, perdita della parola, tendenza all'isolamento, in molti casi atteggiamenti violenti verso sé stesso e chi lo circonda. Tutto influenzerà e condizionerà per sempre il futuro di questi orfani, bambini che gridano aiuto ma che nessuno o in pochi ascoltano. Orfani invisibili. Ciò che può peggiorare o migliorare il trauma sono le scelte fatte dalle persone che circondano gli orfani: nella maggior parte dei casi i nonni materni affidatari che prendono il posto delle mamme scomparse, le loro figlie uccise. La perdita dei punti di riferimento da parte del bambino è la principale causa dello stress e dell'insicurezza emotiva. Da questo momento in poi è completamente compromessa tutta la vita, la crescita ed il futuro che lo accompagnerà per il proprio percorso di vita, una vita che si presenta quotidianamente amara. Il contesto socio-culturale, le risorse a disposizione, le reazioni della famiglia, la scuola e così via, hanno un impatto sulla crescita dell'orfano di femminicidio e sul suo futuro⁹

La letteratura scientifica ha evidenziato, fra le possibili conseguenze, disregolazione emotiva, sviluppo di senso di diffidenza generalizzato, condotte aggressive, isolamento, apatia, disinteresse, sensi di colpa (spesso i bambini ritengono di essere stati loro il motivo di tali tragedie non avendo strumenti critici per rappresentarsi quanto accaduto in termini razionali).

Possono però verificarsi anche reazioni psicopatologiche intense, quali depressione, disturbi di ansia, attacchi di panico, disturbi del sonno, disturbi dell'alimentazione, dipendenze, interruzione della traiettoria evolutiva con regressioni o situazioni di blocco nello sviluppo.

Troppi spesso si sottovalutano i danni di tipo psicologico che gli orfani di femminicidio subiscono, ritenendo possibile un percorso di recupero in certe condizioni: va, invece, sottolineato quanto un evento di tale portata segni la vita del figlio/a e quanto diventi necessario per lui o per lei impegnare tutte le sue risorse cognitive ed emozionali per cercare

⁹ (cfr. *Dossier Associazione Edela*, 25 novembre 2024, pag. 38 e ss.).

una forma di adattamento ad una realtà divenuta ostile, negativa, inaffrontabile.

A volte si presenta un rifiuto di proseguire gli studi, dato dagli aspetti depressivi e dal senso di inutilità generalizzato che provoca il ritenersi ingiustamente precipitati in un dolore senza fine, e diviene difficilissimo mantenere il precedente standard di rendimento scolastico, oppure si verificano abbandoni.

Da un altro punto di vista occorre considerare la situazione di chi si prende cura degli orfani di femminicidio, talvolta sono proprio i nonni materni, vittime indirette (ma fin troppo dirette), che si trovano a gestire un lutto incolmabile (spesso proprio un “lutto complicato”) essendo esposti a quanto di più innaturale si possa immaginare: sopravvivere ad un figlio, inoltre ad una figlia morta per volontà del marito, del compagno, del padre dei nipoti.

Mentre il tumulto emozionale, la rabbia, le conseguenze sul piano psicologico e talvolta sul piano psicopatologico assorbono completamente le energie dei genitori della donna uccisa, questi stessi si trovano a gestire il/la nipote privata di madre e padre.

Non sanno come fare, non sanno come aiutare, come sostenere, sono annientati dal dolore dei nipoti che si somma al loro in una concentrazione più che intensa e drammatica: hanno l’impressione di sbagliare tutto, si sentono in colpa, sono sopraffatti dal pensiero di che cosa accadrà quando loro non ci saranno più, sono angosciati da un senso di impotenza e inadeguatezza¹⁰.

Se pensiamo invece alla situazione in cui, laddove ci siano le condizioni, siano i nonni paterni ad occuparsi degli orfani, ci troviamo di fronte ad un insieme emozionale orientato a sensi di colpa, rabbia, ambivalenza, inadeguatezza, inefficacia, vergogna, delusione, frustrazione, difficoltà ad interagire con i bambini rispetto ai quali gli adulti si sentono di essere stati incapaci di proteggerli.

In certe situazioni sono altri parenti, fratelli e sorelle della madre o del padre, per i quali valgono in parte le citate considerazioni. In altri casi ancora sono persone vicine, non parenti, che si rendono disponibili e che partendo da certe tipologie di aspettative si trovano poi a gestire situazioni estremamente complesse che incidono sulla loro vita e su quella dei loro figli.

Sotto il profilo psicologico si evidenzia la rilevanza di prevedere sostegno sia per coloro

¹⁰ Nel corso dell’audizione di Simona Rotondi, vice coordinatrice attività istituzionali «Con i Bambini», è stata illustrata l’iniziativa sperimentale “A braccia aperte”, dedicata al sostegno degli orfani di crimini domestici e delle loro famiglie affidatarie. Avviata nel 2020 mediante un avviso pubblico e gestita attraverso un processo di coprogettazione, l’iniziativa si articola su quattro direttive principali: presa in carico personalizzata dei minori, supporto alle famiglie affidatarie, formazione degli operatori (*capacity building*) e interventi di prevenzione nelle scuole. Attualmente sono 206 i minori presi in carico di cui, il 36%, era presente al momento del femminicidio (seduta del 17 ottobre 2025).

che vengono definiti orfani di femminicidio sia per i parenti che ne avranno l'affido. Trattandosi di una situazione davvero complessa dal punto di vista emotionale è importante che il sostegno sia di tipo psicologico specializzato e prosegua per un congruo periodo¹¹.

Alcuni o alcune orfani o orfane inoltre, chiedono comunque di proseguire i rapporti con il padre che ha ucciso la madre e questa tipologia di richiesta determina una ulteriore complessità: i familiari non comprendono e osteggiano, talvolta persino sviluppando risentimento nei confronti di chi pone la richiesta, non comprendendo come possa volere incontrare chi lo ha precipitato/a nella più profonda delle tragedie.

Ancora di più in questi casi il supporto e sostegno psicologico sarà fondamentale per far comprendere le dinamiche mentali che sottendono l'espressione di tale desiderio.

Il trauma vissuto è insuperabile e noi possiamo pensare solo di equilibrare questa perdita affettiva a carattere traumatico con delle esperienze che arricchiscano la loro vita e li portino al di fuori della loro vicenda personale. Per i giovani nulla è meglio che dare spazio ai loro desideri, alla loro creatività, alle loro relazioni costruttive e formative fuori dal perimetro della vicenda traumatica. La psicoterapia necessaria serve proprio a questo, a mobilitare le loro risorse per la loro sopravvivenza portandoli fuori dalla storia traumatica. Il primo contatto terapeutico dovrebbe avvenire entro pochi giorni dal fatto violento, con una presa in carico precoce che consenta di arginare gli effetti post-traumatici più gravi (disturbi dissociativi, regressioni, mutismo selettivo, crisi comportamentali, ansia cronica, disturbi del sonno, ecc.). Troppe volte, invece, i percorsi psicologici iniziano con mesi, o addirittura anni, di ritardo, compromettendo l'efficacia dell'intervento e lasciando i minori in balia del dolore e dell'incomprensione.

¹¹ Come rappresentato dalla dottoressa Patrizia Imperato, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, nella memoria inviata il 19 giugno 2025, “È evidente che ci si trovi di fronte a soggetti estremamente vulnerabili che, nella maggior parte dei casi, hanno un vissuto di violenza assistita, spesso protratta per anni. Non è infrequente che questi minori/giovani adulti abbiano introitato le condotte maltrattanti a cui sono stati esposti nel tempo maturando inclinazione alla violenza e condotte devianti, così reiterando gli agiti vissuti. E proprio il sostegno tempestivo, al di là delle previsioni di accompagnamento dei minori nel loro percorso, appare un vero e proprio punto di partenza della tutela. È doverosa la immediata presa in carico dei minori: basti pensare alle necessità conseguenti alla iniziale comunicazione della notizia piuttosto che alla inevitabile ritrovarsi esposti ai riflettori dell'interesse mediatico o alle attività degli inquirenti”.

CAPITOLO II

IL QUADRO NORMATIVO VIGENTE

2.1 L'EVOLUZIONE NORMATIVA

Lo Stato è intervenuto sul piano culturale, normativo e giudiziario apprestando, così come previsto dall'art. 19 della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e adolescenza del 1989, *“ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza”*, così da non farli divenire orfani anche delle istituzioni¹².

Gli orfani¹³ a causa di crimini domestici sono detti doppiamente orfani¹⁴ o invisibili in

¹² Secondo la presidente della Associazione «Edela», Roberta Beolchi, si impone «... una riflessione sui *“Figli” del Femminicidio e cioè i bambini, protagonisti passivi e silenti di un delitto terribile. Le cronache non ne parlano, perché spesso si tratta di minorenni e la stampa focalizza l'attenzione sulla donna uccisa e sul suo carnefice, trascurando quindi, la stretta associazione tra “donna e madre”. I bambini subiscono passivamente dinamiche terribili di possesso, uccisioni, solitudine e dopo la tragedia si trovano senza la loro Mamma uccisa, e, senza il padre, in carcere a scontare la pena. I figli del femminicidio, oltre ad essere vittime, devono attraversare percorsi dolorosi per la loro psiche. Tribunali, servizi sociali, famiglie affidatarie o adottive è l'iter che purtroppo questi bambini devono seguire. Orfani la cui elaborazione del lutto, sarà complessa e controversa, dovranno elaborare la perdita di una madre ed allo stesso tempo la perdita del padre, per “altre” ragioni, dalla difficile, se non impossibile comprensione. Tremano, si isolano, hanno incubi, disturbi dell'attenzione a scuola, aggressività improvvise e balbuzie, psoriasi. Si sentono sciagurati, hanno continui flashback, si colpevolizzano. Sono bambini protagonisti di un'atrocità senza confini deprivati di amore e di quell'indispensabile “base sicura” su cui fondare la futura forza psichica”* (Dossier Associazione Edela, op. cit., pag. 20).

¹³ Orfano dal latino *ōrphānus*, etimologicamente connesso col termine latino *orbus* «privo», in www.treccani.it.

¹⁴ Marinella Giannina Terragni, dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, nel corso della seduta del 18 febbraio 2025, ha affermato che *“Gli orfani di femminicidio, gli orfani speciali, non perdono solo la madre, ma anche la principale figura maschile di riferimento. Per tutta la loro vita dovranno misurarsi con un'immagine maschile – bambini e ragazzi a livello di identificazione per la loro crescita, bambine e ragazze nei loro rapporti con l'altro sesso – che influirà pesantemente e profondamente nel loro sviluppo di personalità. Credo che a questo tema vada riservata grande attenzione”*. Come raccontato da Valentina Belvisi, orfana di femminicidio e ambasciatrice dell'associazione «Edela», nel corso dell'audizione del 18 novembre 2024, *“nel periodo in cui sono rimasta sola, quando sono diventata orfana sia di madre che di padre, perché comunque alla fine si diventa orfani di entrambi i genitori”*. Giuseppe Delmonte, orfano di femminicidio e presidente della Associazione «Olga», auditò nella seduta n. 56 del 17 ottobre 2024, ha spiegato che l'orfano di femminicidio viene definito anche «orfano speciale», *“perché ha dei bisogni speciali immediati e bisogna dare risposta, bisogna dare risposta nell'immediatezza del reato. Come dico io, l'orfano di femminicidio è orfano da quel momento, non può aspettare tutta una serie di lungaggini burocratiche che lo portano a essere vittima per una seconda volta”*. *“Per chi non lo sapesse”* ... ha proseguito Delmonte *“..., io sono orfano di femminicidio dal 1997. All'epoca io avevo 19 anni. Erano anni in cui non c'era neanche il termine femminicidio e l'orfano di femminicidio era il cosiddetto “orfano invisibile”. Io lo sono stato e lo sono stato per le istituzioni, lo sono stato per la società intera. Io non esisteva per niente e per nessuno. Ho subito questo abbandono sia istituzionale che psicologico. Questo va avanti per circa vent'anni quando riesco fortunatamente, grazie ai miei strumenti, alla mia capacità e alla mia*

ragione della assenza di un vero e proprio registro istituzionale degli orfani di femminicidio¹⁵.

Legge 11 gennaio 2018, n. 4

La legge 11 gennaio 2018, n. 4 – recante “*Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici*” –, costituisce il primo intervento organico, nell’intero panorama europeo¹⁶, di tutela degli

resilienza, a riprendere in mano questa cosa e affrontare questo dolore che per noi orfani di femminicidio equivale al cosiddetto «ergastolo del dolore», che ci porteremo a vita per sempre».

¹⁵ Per far riferimento ai dati ufficiali sopperiscono soggetti della società civile, come le associazioni che si prendono cura degli orfani a causa di crimini domestici e delle famiglie che se ne occupano. Di qui la sollecitazione, da parte delle associazioni «Olga», «Con i bambini impresa sociale» e «Irene95» cooperativa sociale, dell’istituzione di un “*Osservatorio che, in collaborazione con il Commissario ad hoc presso il Ministero dell’Interno, con i Tribunali per i minorenni, i centri per i servizi sociali, le procure e i tribunali ordinari, costituisca un’anagrafe/registro nazionale degli orfani che analizzi le dimensioni del fenomeno, aspetti quali-quantitativi, i fattori di rischio, la raccolta delle esperienze e degli interventi messi in atto a scopo di ricerca e di studio, della loro replicabilità, qualità, impatto, efficacia. L’Osservatorio potrebbe monitorare anche l’attuazione della legge 4/18, supportare e stimolare la fertilizzazione scientifica; creare un data base dedicato agli omicidi disaggregati per genere e commessi in ambito domestico che contenga informazioni circa la presenza di figli minori di età*”. La necessità di un osservatorio nazionale sugli orfani è stata ribadita da *Fedele Salvatore*, responsabile del «Progetto respiro» sulla condizione degli orfani di femminicidio e delle famiglie affidatarie, che, nella seduta n. 56 del 17 ottobre 2024, ha auspicato l’introduzione di un soggetto istituzionale che “*... monitori e osservi come evolve questa tematica, che verifichi l’attuazione della legge n. 4 e che si dedichi a tenere sotto controllo tutti gli aspetti della vita di questi orfani, in modo particolare quelli educativi*”. A pagina 28 del Dossier Associazione Edela citato, a pag. 28, si legge che “*La triste e drammatica morte di una donna, infatti, è molto spesso accompagnata dal disagio che dovrà vivere la creatura nata dal frutto dell’amore tra l’assassino e la vittima. I bambini, si ritrovano senza madre e senza padre, la prima è persa per sempre, il secondo è in carcere a scontare la pena o suicida. Si stima che negli ultimi 15 anni solo in Italia ben 1628 figli siano rimasti orfani a causa del femminicidio. Sono vittime che non si vedono ma che vivono in mezzo a noi e continuano a soffrire silenziosamente ogni giorno, anche dopo che la mamma è stata uccisa. Sono minorenni, spesso molto piccoli: per loro il tribunale dispone l’adozione o l’affidamento a terze famiglie. Un esercito che non ha diritti e si ritrova con il futuro rovinato. Il femminicidio, quindi, non significa solo donne uccise. Purtroppo per ogni donna uccisa, spesso c’è anche un bambino che non può più più chiamarla mamma. Orfani speciali perché hanno bisogni speciali e che devono riuscire a fronteggiare e convivere con quelle profonde cicatrici che scenari del genere lasciano, ma soprattutto il trauma di una perdita genitoriale che devono aggiungere all’incertezza del proprio destino. Ogni storia è diversa, ma quasi tutte hanno un comune denominatore: l’impreparazione di chi prende in affidamento questi ragazzi*”.

La legge 5 maggio 2022, n. 53, recante disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere (c.d. Legge Valente) – disciplina la raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere esercitata contro le donne, e prevede che la stessa avvenga a cura dell’ISTAT e del SISTAN e sia gestita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La legge prevede, tra l’altro, l’istituzione di un sistema integrato tra i Ministeri dell’interno e della giustizia per la rilevazione dei dati riguardanti la commissione di reati ascrivibili al fenomeno della violenza contro le donne, con particolare riguardo a quei dati che consentono di ricostruire la relazione esistente tra l’autore e la vittima del reato. Appare dunque necessario un intervento legislativo che colmi la lacuna relativa alla raccolta dei dati relativi agli orfani di crimini domestici.

¹⁶ Solo quattro anni dopo, la Spagna emanerà la *Ley Orgánica 2/2022, de 21 de marzo, de mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas de la violencia de género*. Per un approfondimento si rinvia al capitolo “*La disciplina sovranazionale*”.

orfani a causa di crimini domestici¹⁷.

Essa comprende tutele sia processuali sia economiche in favore dei figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima *“di un omicidio commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata o anche da una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima”*¹⁸.

Nel rinviare agli approfondimenti di cui ai capitoli successivi, si elencano qui di seguito le maggiori novità della legge n. 4 del 2018 e i principali ulteriori riferimenti normativi.

Tutele processuali

Dal punto di vista processuale, in particolare, è stata rafforzata, già dalle prime fasi del processo penale, la tutela dei figli della vittima, consentendo loro l'accesso al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dal reddito.

In caso di accertamento definitivo della responsabilità penale dell'autore del reato, poi, il legislatore ha inoltre reso più semplice, per i figli della vittima, ottenere il risarcimento del danno patito: il pubblico ministero, che procede per omicidio del coniuge (anche separato o divorziato), della parte dell'unione civile (anche se l'unione è cessata) o della persona legata all'imputato da relazione affettiva o stabile convivenza, laddove accerti la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, è tenuto a chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'indagato in ogni stato e grado del processo proprio a tutela del diritto al risarcimento dei figli della vittima, così da evitare che l'imputato,

¹⁷ Come messo in evidenza da Glauco Gasperini, responsabile area legale dell'associazione «Olga», auditò nel corso della seduta n. 56 del 17 ottobre 2024, prima del 2018 *“non esisteva nessuna legge. Ciò significa che la legge, che ha solo sei anni, necessariamente deve essere in qualche modo modificata, deve essere arricchita dall'esperienza che in questi anni ha dimostrato quali sono le mancanze di questo corpo normativo. Se vivessimo nel cosiddetto «migliore dei mondi possibili» la legge, per certi versi, dovrebbe essere riscritta, perché, pur essendo una legge a protezione degli orfani, leggendola è inevitabile cogliere che è molto focalizzata sulla figura del reo, dell'imputato, di chi ha ucciso. La figura dell'orfano non viene adeguatamente e sufficientemente tutelata. Questo è un punto molto importante, proprio per la ratio legis, che in qualche modo dovrebbe essere modificato”*.

¹⁸ Nel corso della sua audizione, svolta nella seduta del 29 maggio 2025, Stefania Bartoccetti, presidente dell'associazione Osservatorio nazionale indipendente sugli orfani di femminicidio, ha illustrato l'azione svolta in favore degli orfani, minori colpiti dalla perdita della madre per mano del padre, spesso dopo aver assistito a reiterate situazioni di violenza domestica. L'Osservatorio, iscritto al RUNTS, si dedica al monitoraggio e all'analisi del fenomeno degli orfani, fornendo supporto psicologico e legale ai minori e alle famiglie affidatarie. Promuove inoltre la formazione di operatori sociali e giuridici, realizza attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e collabora con enti pubblici e privati per l'elaborazione di politiche e interventi mirati al loro sostegno. In tale quadro operativo, l'associazione ha attivato una piattaforma digitale per facilitare l'accesso ai servizi e incentivare la condivisione tra le famiglie affidatarie – sempre affiancate dagli esperti dell'Osservatorio – e ha istituito un numero speciale attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, dedicato agli orfani (seduta n. 91 del 29 maggio 2025).

nel corso del giudizio, possa spogliarsi dei beni privando gli orfani di quanto loro spettante.

Provvisionale

La tutela degli orfani a causa di crimini domestici passa anche attraverso la “provvisionale”, la cui finalità è anticipare il più possibile la liquidazione del danno patito dalle vittime del reato: si tratta di una somma di denaro liquidata dal giudice in favore della parte danneggiata, come anticipo sull'importo integrale che verrà successivamente assegnato in via definitiva.

Quando si procede per omicidio del coniuge (anche separato o divorziato), della parte dell'unione civile (anche se l'unione è cessata) o della persona che sia o sia stata legata all'imputato da relazione affettiva o stabile convivenza, e le prove acquisite nel corso del procedimento penale non consentono la liquidazione del danno, in presenza di figli della vittima che si siano costituiti parte civile, il giudice, con il provvedimento di condanna – a prescindere dal carattere definitivo dello stesso – deve assegnare loro, a titolo di provvisionale, una somma pari almeno al 50% del presumibile danno, che sarà liquidato poi in sede civile¹⁹.

Indegnità a succedere

La legge n. 4 del 2018 ha reso automatica l'operatività dell'istituto dell'indegnità a succedere in caso di condanna per omicidio in ambito domestico.

Sospensione della chiamata all'eredità

È stata, inoltre, sospesa la chiamata all'eredità dell'indagato per il delitto, anche tentato, di omicidio del coniuge (anche legalmente separato) o di omicidio dell'altra parte di un'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento.

Per effetto della riforma, dunque, è lo stesso giudice penale, in sede di condanna ovvero di patteggiamento della pena, a dichiarare l'indegnità a succedere, evitando così agli altri eredi di dover promuovere un'azione civile per ottenere lo stesso risultato e, soprattutto, di far ottenere all'autore del delitto i beni della vittima.

Pensione di reversibilità

Anche la disciplina che già escludeva il diritto alla pensione di reversibilità per l'autore dell'omicidio del pensionato è stata innovata: il rinvio a giudizio per omicidio volontario nei confronti del coniuge (anche separato o divorziato) e dell'altra parte dell'unione civile (anche in tal caso manca il riferimento alla relazione affettiva e alla stabile convivenza), comporta la sospensione del diritto alla pensione di reversibilità salvo, in caso di archiviazione o di proscioglimento, il diritto a percepire gli arretrati.

¹⁹ Se già ci sono beni dell'imputato sottoposti a sequestro conservativo, questo si converte in pignoramento con la sentenza di primo grado, sempre nei limiti della provvisionale concessa.

Sospensione

In caso di sospensione della pensione di reversibilità sono destinatari, senza obbligo di restituzione, della pensione di reversibilità del genitore rinviato a giudizio ovvero dell'indennità *una tantum* spettante alla persona rinviata a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore, i figli minorenni o economicamente non autosufficienti che siano anche figli della vittima²⁰.

A favore degli stessi figli è disposto dal giudice il pagamento di una somma di denaro pari a quanto percepito dal condannato fino alla sospensione a titolo di indennità *una tantum* ovvero a titolo di pensione di reversibilità²¹.

Affidamento del minore

Di grande rilievo è anche la modifica della disciplina dell'affidamento del minore “temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo”: il minore che si trovi in tale condizione, a seguito della morte del genitore causata volontariamente dal coniuge (anche separato o divorziato), dalla parte dell'unione civile (anche cessata) o da persona legata al genitore da relazione affettiva, deve essere adesso affidato privilegiando la continuità delle relazioni affettive con i parenti fino al terzo grado, garantendo, in quanto possibile, in presenza di fratelli o sorelle, la continuità affettiva tra gli stessi²².

Borse di studio, inserimento lavorativo, assistenza psicologica e sanitaria

È prevista l'erogazione di borse di studio per gli orfani, il finanziamento del loro reinserimento lavorativo – con l'attribuzione del diritto alla quota di riserva in materia di assunzioni – e la copertura delle spese per l'assistenza psicologica e sanitaria²³.

²⁰ Nel suo intervento, nell'audizione svolta nella seduta del 7 maggio 2025, l'Avvocata Cecilia Gradassi, consulente legale dell'associazione «Il Giardino Segreto» e parte attiva del progetto «Airone», a sostegno degli orfani di femminicidio e delle famiglie affidatarie ha evidenziato la necessità di una formazione specifica per gli operatori del settore, l'importanza di un accesso assistito e gratuito alle procedure amministrative, l'opportunità di predisporre un *vademecum* unitario e aggiornabile che raccolga tutte le informazioni, procedure e modulistica utile per l'accesso ai benefici, nonché l'opportunità di chiarire le modalità di erogazione degli indennizzi, ribadendo la natura *pro capite* dell'importo spettante a ciascun orfano.

²¹ Sarà compito del pubblico ministero comunicare all'INPS i nominativi dei soggetti cui imputare la pensione di reversibilità.

²² Per Glauco Gasperini, responsabile area legale dell'associazione «Olga» - audit nel corso della seduta n. 56 del 17 ottobre 2024 - occorre “una velocizzazione delle procedure, proprio perché al bambino serve una persona che immediatamente se ne prenda cura. Vi faccio un esempio concreto, per capire di cosa stiamo parlando. Durante il funerale chi accompagna il bambino? La mamma, ahimè, è morta; il padre, verosimilmente, è assicurato alle forze dell'ordine; gli altri parenti normalmente sono devastati dal dolore tanto quanto i bambini. Chi si occupa professionalmente di questi bambini? Sono lasciati a loro stessi. Occorre, quindi, che l'intervento sia immediato”.

²³ La dottoressa Paola Aquaro, psicologa e psicoterapeuta di «Telefono Donna Italia» e dell'Associazione osservatorio nazionale indipendente sugli orfani speciali, ha evidenziato la complessità del trauma vissuto dagli

Modifica del cognome

Infine, degna di nota, anche per la sua grande valenza simbolica, è la scelta del legislatore di consentire, ai figli della vittima, di modificare il proprio cognome ove coincidente con quello del genitore condannato definitivamente per omicidio del coniuge e di altri familiari.

Legge 7 luglio 2016, n. 122

Gli orfani di femminicidio possono, inoltre, ottenere l'indennizzo (*una tantum*) previsto, dalla legge 7 luglio 2016, n. 122, in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE²⁴.

La somma è corrisposta, su richiesta degli aventi diritto che vengano a trovarsi “in stato di bisogno” in conseguenza dell’omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La determinazione degli indennizzi è stata demandata ad un decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio e, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, comunque nel limite delle risorse stanziate con tali finalità.

In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il D.M. 31 agosto 2017, sostituito, successivamente, dal D.M. 22 novembre 2019 che ha determinato gli importi dell’indennizzo spettanti alle vittime.

Legge 24 novembre 2023, n. 168

La legge 24 novembre 2023, n. 168, ha previsto una provvisionale, in favore degli eredi della vittima di omicidio ad opera del coniuge (anche separato o divorziato), o da persona che è (o è stata) legata da relazione affettiva alla persona offesa, che vengano a trovarsi in stato di bisogno, da imputare nella liquidazione definitiva dell’indennizzo, a seguito di pronuncia di una sentenza di condanna anche non irrevocabile.

orfani di femminicidio, che li colpisce non solo sul piano affettivo, ma anche nella perdita di fiducia e quotidianità. Ha sottolineato l’importanza di un sostegno immediato e altamente specializzato rivolto sia ai minori sia alle famiglie affidatarie, ribadendo l’esigenza di formazione continua per gli operatori che entrano in contatto con questi casi, al fine di prevenire forme di vittimizzazione secondaria (audizione del 29 maggio 2025).

²⁴ Come raccontato da Eurosia Padula, orfana di femminicidio, nell’audizione del 18 febbraio 2025: “*di informazione ce n’era poca. Almeno io parlo per me. Soltanto recentemente ho scoperto che potevo richiedere i danni a quella persona e sto procedendo in tal senso, sperando di essere ancora nei tempi consentiti*”. Quanto alle iniziative private, Marco Rossi Doria, Presidente dell’impresa sociale “Con i Bambini”, nella seduta del 17 ottobre 2025 ha raccontato che nel 2020 il Comitato di indirizzo strategico del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile ha allocato 10 milioni di euro per affrontare, in via sperimentale, un intervento diretto al sostegno dei bambini orfani di femminicidio.

La provvisionale può essere assegnata in misura non superiore a un terzo dell'importo dell'indennizzo come determinato con decreto ministeriale²⁵.

DDL A.S. n. 1433, approvato al Senato

Il disegno di legge A.S. n. 1433 (Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime), approvato al Senato il 23 luglio 2025, all'art. 4 (tutela degli orfani di femminicidio in caso di relazione affettiva) modifica la legge n. 122 del 2016 e il Testo Unico sulle spese di giustizia al fine di assicurare una maggiore tutela agli orfani di femminicidio.

2.2 LE TUTELE PROCESSUALI

2.2.1 Il patrocinio a spese dello Stato (art. 1, legge n. 4 del 2018)

La disciplina sul patrocinio a spese dello Stato intende dare attuazione all'articolo 24 della Costituzione che, al terzo comma, impone di assicurare «*ai non abbienti [...] i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione*».

Finalità

L'istituto serve a rimuovere, in armonia con l'articolo 3, secondo comma, della Costituzione²⁶, «*le difficoltà di ordine economico che possono opporsi al concreto esercizio del diritto di difesa*»²⁷, assicurando l'effettività del diritto “inviolabile”²⁸ ad agire e a difendersi in giudizio²⁹.

Per la Corte Costituzionale è cruciale l'individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia

²⁵ Allo stato, dunque, l'importo non può essere superiore a euro 20.000 considerato che, per il delitto di omicidio commesso dal coniuge (anche separato o divorziato), o da persona che è (o è stata) legata da relazione affettiva alla persona offesa, al figlio o figli della vittima spetta l'importo fisso, complessivo, di euro 60.000.

²⁶ Corte Cost. sentenza n. 80 del 2020.

²⁷ Corte Cost. sentenza n. 46 del 1957; in senso analogo, si vedano le sentenze n. 35 del 2019, n. 175 del 1996 e n. 127 del 1979.

²⁸ Cfr. Corte Cost. sentenze n. 80 del 2020, n. 178 del 2017, n. 101 del 2012, n. 139 del 2010 e ordinanza n. 458 del 2002.

²⁹ L'azione in giudizio per la difesa dei propri diritti, ha osservato la Consulta, è essa stessa il contenuto di un diritto, protetto dagli articoli 24 e 113 della Costituzione e da annoverarsi tra quelli inviolabili, riconducibili all'articolo 2 della Costituzione e caratterizzanti lo stato democratico di diritto. Esso è riconosciuto a tutti, dal primo comma dell'articolo 24 della Costituzione, e a tutti spetta, com'è proprio dei diritti ascrivibili all'alveo dell'articolo 2 della Costituzione, riferito in maniera cristallina all'uomo. Cfr. Corte Cost. sentenza n. 26 del 1999; in senso conforme sentenze n. 238 del 2014, n. 120 del 2014 e ordinanza n. 386 del 2004. D'altro canto, la natura inviolabile del diritto ad accedere ad una tutela effettiva, ai sensi della menzionata disposizione costituzionale, non lo sottrae al bilanciamento di interessi che, per effetto della scarsità delle risorse, si rende necessario rispetto alla molteplicità dei diritti che ambiscono alla medesima tutela.

del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia³⁰.

2.2.2 *Il Testo Unico delle spese di giustizia*

Il patrocinio a spese dello Stato per gli orfani di femminicidio trova un fondamento anche nell’articolo 98 del codice di procedura penale, ai sensi del quale l’imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende costituirsi parte civile e il responsabile civile possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti.

TU spese di giustizia

Il riferimento è al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) che, all’articolo 75, dispone che l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate e accidentali, comunque connesse³¹.

Presupposti

A mente dell’articolo 76 del medesimo d.P.R., può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 13.659,64³².

Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante³³.

³⁰ V. Corte Cost. n. 47 del 2020 secondo cui, in tale «*prospettiva si spiega che per tutti i processi diversi da quello penale (civile, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione) per il riconoscimento del beneficio è richiesto [...] che le ragioni di chi agisce o resiste “risultino non manifestamente infondate”*», onde evitare che i non abbienti siano indotti «*a intentare cause palesemente infondate senza dover tener conto del loro peso economico*». Diversamente, appare giustificato che, nel caso del processo penale, in cui l’azione viene subita da chi aspira al patrocinio a spese dello Stato, venga assicurata una più intensa protezione, sganciando l’ammissione al beneficio de quo da qualsiasi filtro di non manifesta infondatezza delle ragioni del soggetto interessato.

³¹ La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell’esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l’interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.

³² Importo così aggiornato con Decreto Ministeriale del 22 aprile 2025.

³³ Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

2.2.3 *La persona offesa sprovvista di mezzi economici*

Considerato che il fondamento dell'istituto risiede nella tutela del diritto inviolabile alla difesa per la persona sprovvista di mezzi economici, discende la sua applicabilità anche alla persona offesa e alle altre parti private del processo. L'istituto rende effettiva la tutela giurisdizionale dei propri diritti anche alle vittime non abbienti attuando una reale *par condicio* tra soggetti pubblici e privati del giudizio.

Con esso l'interessato esercita una pretesa di tipo patrimoniale, intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto a che lo Stato si accolli le spese per la difesa tecnica del difensore da lui nominato nello specifico processo penale³⁴.

³⁴ Cfr. Corte Cost., sentenza n. 47 del 2020. Nell'opera di bilanciamento degli interessi in gioco, la giurisprudenza costituzionale ha, di frequente, valorizzato l'obiettivo di limitare le spese giudiziali (da ultimo, sentenza n. 178 del 2017) e, in particolare, anche di recente, ha sottolineato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, è cruciale l'individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia (sentenza n. 16 del 2018). In questa prospettiva si spiega che per tutti i processi diversi da quello penale (civile, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione) per il riconoscimento del beneficio è richiesto, dal comma 2 dell'art. 74 del d.P.R. n. 115 del 2002, che le ragioni di chi agisce o resiste «risultino non manifestamente infondate», e, in maniera speculare, è previsto che venga disposta la revoca dell'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. La finalità perseguita è evidentemente quella di non incoraggiare iniziative temerarie che, da un lato, aggraverebbero il carico dei processi, e, dall'altro, esporrebbero la controparte (abbiente, e quindi con spese a suo carico, o non abbiente, e quindi con ingiustificato aggravio per lo Stato) ad azioni temerarie, con il rischio di determinare una *"discriminazione a rovescio"*, inducendo i non abbienti a intentare cause palesemente infondate senza dover tener conto del loro peso economico, peso che invece devono sopportare coloro che non rientrano nella platea dei beneficiari. In sostanza, la previsione di un filtro legato alla non manifesta infondatezza delle ragioni dell'aspirante beneficiario deve ritenersi giustificata, anzi, opportuna, alla luce degli altri interessi di rilievo costituzionale in campo. Come ha affermato la Corte Costituzionale, tutto ciò non vale per il processo penale, del quale il legislatore ha inteso sempre privilegiare le specificità: da un lato, l'essere frutto di un'azione dell'organo pubblico che viene *"subita"* dal soggetto che aspira al beneficio in parola; dall'altro, avere, come posta in gioco, il bene supremo della libertà personale (sentenza n. 237 del 2015). Appare giustificato, dunque, che, pur in un sistema a risorse economiche limitate, venga assicurata in questo caso una più intensa protezione, sganciando l'ammissione al beneficio *de quo* da qualsiasi filtro di non manifesta infondatezza delle ragioni del soggetto interessato. Va peraltro osservato che queste considerazioni si attagliano al solo indagato o imputato, che, appunto, *"subisce"* l'azione dell'organo pubblico e vede messa in gioco la propria libertà personale, meno invece si addicono alla persona offesa, che è solo un soggetto eventuale del procedimento penale, nel quale, comunque, non è coinvolta la sfera della sua libertà personale (ordinanze n. 254 del 2011 e n. 339 del 2008). Ed infatti, con riferimento alla figura della persona offesa, nell'ambito di una prospettiva più legata alle sue peculiarità, la Consulta ha osservato che l'opzione legislativa in esame è giustificata da due elementi: la necessità di garantirle l'effettività del diritto di difesa, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico all'esercizio delle prerogative difensive con l'assistenza tecnica di un difensore, e la specificità del ruolo ad essa riconosciuto (particolarmente valorizzato proprio nello stadio delle indagini preliminari), che si sostanzia in «un'attività di

Procedimento

Quanto alla natura giuridica, si tratta di un procedimento sicuramente giurisdizionale, collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale penale principale, di cui è indiscutibilmente procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria³⁵.

Reati

Può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, la persona offesa dai reati di:

- maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 codice penale);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 583-*bis* codice penale);
- violenza sessuale (articolo 609-*bis* codice penale);
- atti sessuali con minorenne (articolo 609-*quater* codice penale);
- violenza sessuale di gruppo (articolo 609-*octies* codice penale);
- atti persecutori (articolo 612-*bis* codice penale)

nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (articolo 600 codice penale);
- prostituzione minorile (articolo 600-*bis* codice penale);
- pornografia minorile (articolo 600-*ter* codice penale);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600-*quinquies* codice penale);
- tratta di persone (articolo 601 codice penale);
- acquisto e alienazione di schiavi (articolo 602 codice penale);
- corruzione di minorenne (articolo 609-*quinquies* codice penale);
- adescamento di minorenni (articolo 609-*undecies* codice penale).

Ratio

La *ratio* di tale previsione si rinviene nell'esigenza di assicurare alle vittime di determinate tipologie di reati, già colpiti da situazioni di particolare disagio, un accesso alla giustizia favorito dalla gratuità dell'assistenza legale, con conseguente sostegno e incoraggiamento a denunciare gli abusi commessi a loro danno³⁶.

supporto e di controllo» dell'operato del pubblico ministero tesa a realizzare una sorta di contributo all'esercizio dell'azione penale (sentenze n. 23 del 2015 e n. 353 del 1991; ordinanza n. 3 del 2020).

³⁵ Così, in motivazione Cass. pen., sez. un., n. 30181 del 2004.

³⁶ Le persone offese di uno dei reati indicati dall'art. 76, comma 4-*ter*, d.P.R. n. 115 del 2002, non hanno alcun obbligo di corredare la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con l'autocertificazione relativa alla propria situazione reddituale, essendo del tutto ininfluente l'accertamento dei limiti di reddito per la fruizione

Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale³⁷ ha sottolineato che il criterio che guida l'applicazione della norma "*non è il reddito, ma la condizione di vulnerabilità*" delle vittime, nella maggior parte donne. In questo senso, voler garantire il patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla disponibilità economica della donna, è indicatore della volontà di incoraggiare le denunce di tali reati, che proprio a causa della loro natura risultano molto difficili da affrontare.

Come anticipato, il fine della norma, dunque, consiste nel poter offrire "*un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima*" e nell'incoraggiarla a denunciare e "*a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità*"³⁸.

Evoluzione normativa

Del resto, nel nostro ordinamento giuridico, specialmente negli ultimi anni, è stato dato grande spazio a provvedimenti e misure tesi a garantire una risposta più efficace verso i reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale, considerati di crescente allarme sociale, anche alla luce della maggiore sensibilità culturale e giuridica in materia di violenza contro le donne e i minori.

Di qui la volontà di approntare un sistema più efficace per sostenere le vittime, agevolandone il coinvolgimento nell'emersione e nell'accertamento delle condotte penalmente rilevanti.

Decreto-legge n.11 del 2009 e Decreto-legge n.93 del 2013

Non è un caso che nel preambolo del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n.28 – che ha introdotto la disposizione che consente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal decreto del Presidente della Repubblica

del beneficio, concedibile sempre, e in deroga ai predetti limiti, in ragione della condizione rivestita dal richiedente. La relativa istanza deve soddisfare i soli requisiti di cui all'art. 79, comma 1, lett. a) e b), del citato d.P.R., limitatamente all'indicazione del processo, se già pendente, cui l'istanza si riferisce e delle esatte generalità dell'interessato, non essendo neppure necessario riportare i codici fiscali e le generalità dei componenti del suo nucleo familiare, né le allegazioni previste alle lett. c) e d) del medesimo comma (Cass. pen., sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 13398; Cass. pen., sez. IV, 15 febbraio 2017, n. 13497; Cass. pen., sez. IV, 5 aprile 2022, n. 16272).

³⁷ Corte Cost. sentenza n.1 del 2021.

³⁸ Con la sentenza costituzionale del 2021, quindi, viene definitivamente sancita l'obbligatorietà del gratuito patrocinio nei casi di cui all'art. 76, comma 4-ter, d.P.R. 115/2002, rilevandosi come tale valutazione sia "*del tutto ragionevole e frutto di un non arbitrario esercizio della propria discrezionalità da parte del legislatore*".

30 maggio 2002, n. 115, (con la sentenza 11 gennaio 2021, n. 1) - si richiama «*la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una più concreta tutela delle vittime dei suddetti reati*»³⁹.

Non diverse sono le considerazioni sviluppate nel preambolo del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, nella legge n. 119 del 2013.

Vulnerabilità

In conclusione, è evidente, dunque, che la *ratio* della disciplina in esame è rinvenibile in una precisa scelta di indirizzo politico-criminale che ha l'obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima, e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità.

2.2.4 Gli orfani per crimini domestici

La legge n. 4 del 2018, all'articolo 1, ha previsto che i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

³⁹ Più precisamente, l'art. 9 del d.l. n. 11 del 2009, aveva aggiunto all'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, il comma 4-ter, a mente del quale "La persona offesa dai reati di cui agli artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto". Il comma è stato successivamente sostituito dall'articolo 9 della l. 1° ottobre 2012, n. 172. Tale ultimo intervento legislativo deriva dalla ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, e contiene anche norme di adeguamento dell'ordinamento interno, tra le quali quella in commento. L'art. 31 della Convenzione citata ha ad oggetto i provvedimenti generali di protezione e, tra questi, espressamente indica al par. 3 l'impegno di ciascuna Parte ad assicurare che le vittime abbiano accesso, a titolo gratuito, qualora giustificato, all'assistenza legale nel momento in cui possano ricoprire il ruolo di parte nel procedimento penale.

2.2.5. *Le novità apportate dal disegno di legge A.S. n. 1433, approvato al Senato*

Si noti che La norma non tutela i figli nati da una relazione affettiva seppur non caratterizzata da “stabile convivenza”. Il figlio nato da una relazione sentimentale di questa tipologia, ma che costruisca e mantenga rapporti con entrambi i genitori e i loro familiari, in caso di omicidio di un genitore a opera dell’altro, sarebbe ad oggi discriminato.

Il comma 2 dell’articolo 4 del disegno di legge A.S. n. 1433, approvato al Senato il 22 luglio 2025, ha, invece modificato il comma 4-*quater* dell’articolo 76 del citato Testo Unico delle spese di giustizia, estendendo la disciplina di favore anche ai minori o ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dalla persona legata da relazione affettiva, anche senza stabile convivenza, e nei casi di condanna per il reato di femminicidio, ex art. 577-bis codice penale⁴⁰.

2.3 IL SEQUESTRO CONSERVATIVO (ART. 3, LEGGE N. 4 DEL 2018)

2.3.1 *La disciplina generale*

Il sequestro conservativo è finalizzato ad immobilizzare il patrimonio del soggetto obbligato e attuare, così, la piena e concreta tutela del danneggiato dal reato per il soddisfacimento del suo credito risarcitorio.

Norma

L’articolo 316 del codice di procedura penale prevede che se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell’imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.

Crimini domestici

Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata,

⁴⁰ Cfr. Dossier del Servizio Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, XIX Legislatura, 22 luglio 2025, *Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime*, edizione provvisoria A.S. n. 1433-A, pp. 82 e ss.

o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei suddetti beni, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli della vittima.

Oneri processuali

Quest'ultima previsione, introdotta dall'articolo 3 della legge n. 4 del 2018, persegue la finalità di alleggerire gli oneri processuali gravanti sulle vittime indirette della uccisione del genitore⁴¹.

Estensione

La regola è che il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile⁴².

Indagini preliminari

Il sequestro conservativo può essere chiesto anche nel corso delle indagini preliminari. Per effetto del sequestro i crediti indicati si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.

Beni

Per la più recente giurisprudenza di legittimità⁴³ né la richiesta della parte civile né il provvedimento che dispone il sequestro conservativo devono necessariamente individuare i beni da sequestrare, potendo l'individuazione specifica dei beni da apprendere essere demandata alla fase esecutiva⁴⁴.

La specifica individuazione dei beni da sequestrare non è richiesta né dall'articolo 316 codice procedura penale, con riguardo al contenuto dell'istanza della parte civile, né dall'articolo 317 codice procedura penale, con riguardo al contenuto dell'ordinanza che

⁴¹ Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile, con le medesime modalità. In base alla regola generale, quindi, è implicitamente escluso che la persona offesa dal reato non costituita parte civile possa richiedere il sequestro conservativo o “giovarsi” della misura cautelare richiesta dal pubblico ministero.

⁴² Il senso di tale estensione *ex lege* va colto con riguardo ai poteri della parte civile: poiché l'articolo 320, secondo comma, codice procedura penale attribuisce un diritto di prelazione alla parte civile rispetto allo Stato, era inevitabile prevedere che il sequestro disposto a seguito della richiesta del solo pubblico ministero spiegasse i suoi effetti anche in favore della parte civile che, in ogni caso, ha diritto a soddisfare il suo credito in via prioritaria nella fase esecutiva. L'estensione cui allude l'espressione “giova” opera perciò in relazione al procedimento di opposizione e alla fase esecutiva in cui il danneggiato regolarmente costituito può inserirsi anche se non abbia proposto una richiesta autonoma di sequestro.

⁴³ Cass. pen., sez. II, 13 settembre 2024, n. 41105.

⁴⁴ Che è qui affidata, ai sensi dell'articolo 317, terzo comma, codice procedura penale, all'ufficiale giudiziario.

dispone il sequestro conservativo⁴⁵.

L'estensione di tale principio al sequestro conservativo trova giustificazione nella considerazione che, come nel caso del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente – e diversamente dal caso del sequestro preventivo finalizzato alla confisca cosiddetta diretta – anche nel caso del sequestro conservativo la misura ablatoria non riguarda beni che sono collegati al reato da un nesso di pertinenzialità ma i beni che sono nella disponibilità dell'imputato, indipendentemente dalla loro legittima provenienza.

Si deve pertanto ritenere che la richiesta della parte civile di sequestro conservativo e il provvedimento del giudice che dispone tale sequestro non devono necessariamente individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, ma si possano limitare a determinare, almeno in termini approssimativi, sulla base di dati oggettivi, il *quantum* del credito risarcitorio da garantire⁴⁶ – essendo tale indicativa quantificazione indispensabile per la verifica della proporzionalità della misura, dell'idoneità dell'eventuale cauzione offerta e della sussistenza del pericolo di dispersione⁴⁷ –, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere, estraendoli da quelli che sono nella disponibilità dell'imputato, e la prima verifica della corrispondenza del loro valore al determinato *quantum* del credito risarcitorio ben possa essere lasciata alla fase esecutiva demandata all'ufficiale giudiziario⁴⁸.

⁴⁵ Al sequestro conservativo può essere esteso il principio, costantemente affermato dalla Corte di Cassazione in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (Cass. pen., sez. VI, 25 ottobre 2017, n. 53832; Cass. pen., sez. II, 12 maggio 2015, n. 24785; Cass. pen., sez. III, 7 maggio 2014, n. 37848), secondo cui il giudice che emette tale provvedimento non è tenuto a individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, ma si può limitare a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore a essi corrispondente, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al *quantum* indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero.

⁴⁶ Cass. pen., sez. V, 1° febbraio 2019, n. 8445; Cass. pen., sez. V, 30 marzo 2016, n. 16750. Si veda anche Cass. pen., sez. V, 15 novembre 2019, n. 11945.

⁴⁷ Cass. pen., sez. VI, 7 gennaio 2015, n. 14065.

⁴⁸ Come chiarito da Cass. pen., sez. un., 21 luglio 2016, n. 38670, le questioni che attengono al regime di pignorabilità dei beni sottoposti al sequestro conservativo (articolo 316, primo comma, del codice di procedura penale "nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento"; articolo 320, primo comma, del codice di procedura penale "(i)l sequestro conservativo si converte in pignoramento...") sono deducibili dall'interessato con la richiesta di riesame e devono essere decise dal tribunale del riesame, al quale è demandato un controllo "pieno", che deve tendere alla verifica della legittimità della misura ablativa in tutti i suoi profili. Da tale principio – il quale attiene alla competenza a provvedere sulle questioni che riguardano la pignorabilità dei beni (essendo stata esclusa la competenza del giudice dell'esecuzione civile) – né, più in generale, appare doversi trarre la conseguenza che la richiesta della parte civile, di cui al secondo comma dell'articolo 316 del codice di procedura penale, si debba necessariamente accompagnare all'indicazione dei beni sui quali si chiede che venga apposto il vincolo. È peraltro evidente che l'indicazione, nella richiesta della parte civile, dei beni sui quali si chiede che venga apposto il vincolo appare necessaria nei casi in cui la stessa parte, con la misura cautelare reale, intenda aggredire diritti altrui, atteso che la scelta di far valere delle ipotesi di revocatoria presuppone un onere, anzitutto,

2.3.2 I presupposti

I presupposti per l'adozione del sequestro conservativo sono:

- 1) il *fumus boni iuris*, integrato dalla pendenza di un procedimento penale e dalla formulazione della imputazione (non occorrendo il più specifico *fumus commissi delicti*);
- 2) il *periculum in mora*, che ricorre ove il rischio di perdita delle garanzie del credito sia valutabile in relazione ad elementi concreti, quali l'entità del credito, la natura del bene oggetto del sequestro e il possibile depauperamento del patrimonio del debitore in relazione alla composizione dello stesso, alla capacità reddituale e all'atteggiamento concreto assunto dal debitore.

La novità, introdotta dalla legge n. 4 del 2018, si è limitata ad estendere la legittimazione della richiesta in capo al pubblico ministero, senza escludere la legittimazione degli orfani, ove costituiti parte civile, e, soprattutto, senza incidere sui presupposti generali richiesti per la concessione del sequestro conservativo.

Giudizio prognostico

Il sequestro conservativo va disposto sulla base di un giudizio prognostico negativo in ordine alla conservazione delle garanzie patrimoniali del debitore, mentre è irrilevante che le stesse possano essere disperse per effetto dell'attività del debitore o venire a mancare per ragioni indipendenti dalla sua condotta.

2.3.3 Il procedimento

Secondo l'articolo 317 codice procedura penale, il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del pubblico ministero o della parte civile è emesso con ordinanza del giudice e, in particolare:

- se è stata pronunciata sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, soggetta a impugnazione, il sequestro è ordinato, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione, dal giudice che ha pronunciato la sentenza e, successivamente, dal giudice che deve decidere sull'impugnazione;
- dopo il provvedimento che dispone il giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente, provvede il giudice per le indagini preliminari.

di allegazione del richiedente, il quale dovrà in questo caso senz'altro individuare i beni ai quali la domanda si riferisce e le ragioni giustificative della dedotta inefficacia degli atti che sono stati compiuti dall'imputato.

Esecuzione

Il sequestro è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili.

Cessazione

Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione⁴⁹.

L'art. 318 codice procedura penale prevede la facoltà, per chiunque vi abbia interesse, di chiedere il riesame del provvedimento di sequestro conservativo, anche nel merito, con rinvio all'art. 324 codice procedura penale che reca la disciplina generale del riesame dei provvedimenti cautelari reali. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Il sequestro conservativo, al contrario delle misure cautelari personali, è una misura irrevocabile, per cui la mancata proposizione del riesame ne determina la definitività⁵⁰.

La cauzione può fungere da evento impeditivo ovvero sostitutivo del sequestro, a seconda del momento in cui viene offerta o prestata.

Se l'imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a garantire i crediti indicati nell'articolo 316 codice procedura penale, il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità con cui la cauzione deve essere prestata. Se l'offerta è proposta con la richiesta di riesame, il giudice revoca il sequestro conservativo quando ritiene la cauzione proporzionata al valore delle cose sequestrate.

Il sequestro è altresì revocato dal giudice se l'imputato o il responsabile civile offre, in qualunque stato e grado del processo di merito, cauzione idonea⁵¹.

Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile, fatto salvo quanto previsto per gli orfani per crimini domestici per i quali, a seguito delle modifiche apportate alla legge n. 4 del 2018, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna di primo grado, nei limiti della provvisionale accordata (articolo 539, comma 2-bis, codice procedura penale)⁵².

Il legislatore, quindi, a tutela degli orfani a causa di crimini domestici, consente la

⁴⁹ La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l'interessato può proporre incidente di esecuzione.

⁵⁰ Cass. pen., sez. un., 26 giugno 2002, n. 34623.

⁵¹ Articolo 319 codice procedura penale.

⁵² La conversione non estingue il privilegio previsto dall'articolo 316, quarto comma, codice procedura penale.

conversione in pignoramento del sequestro, sia pure nei limiti della provvisionale accordata, già con la sentenza di condanna di primo grado, anticipando, così, temporalmente la soddisfazione del credito, sino a quel momento accertato, in favore di coloro che, per effetto dell'azione criminosa, hanno perso il genitore.

Procedimento

Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile⁵³.

Beni di terzi

Nel caso in cui sia stato disposto un sequestro conservativo penale di beni di terzi, acquirenti a titolo oneroso dall'imputato, condannato con sentenza penale al risarcimento dei danni in favore della parte civile, affinchè la conversione del sequestro in pignoramento ai sensi dell'articolo 320 codice procedura penale possa dare luogo (in forza della sentenza penale di condanna) ad un'azione esecutiva per espropriazione degli immobili dei terzi, è necessario che l'alienazione sia stata previamente revocata ai sensi degli articoli 2901 e seguenti del codice civile⁵⁴.

2.4 L'ASCOLTO DEL MINORE NEL PROCESSO PENALE

2.4.1 *La disciplina*

L'ascolto processuale del minore che abbia assistito a violenze intrafamiliari o addirittura all'uccisione del proprio genitore presenta profili di eccezionale complessità che intersecano l'ineludibile esigenza di scongiurare un ulteriore aggravamento del trauma subito, con la necessità di acquisire elementi probatori talora determinanti.

Ripercussioni

Se infatti la narrazione in ambito processuale di eventi dolorosi costituisce per chiunque un fattore di grave stress, si può agevolmente immaginare quali ripercussioni possa comportare per un minore già provato dalla visione di eventi altamente drammatici. Del resto, pur essendo largamente condivisa l'esigenza di limitare il più possibile tali audizioni, occorre tuttavia sottolineare che in taluni contesti essa appare obiettivamente ineludibile, salvo che vengano

⁵³ Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le pene pecuniarie, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

⁵⁴ Cass. pen. n. 6836 del 2017.

acquisiti elementi idonei a comprovare l'inidoneità anche solo emotiva del minore rispetto alla testimonianza, potendo da essa derivare rischi concreti per la sua salute fisica e psichica.

Il tema è oggetto di una articolata trama normativa, sia di carattere sovranazionale⁵⁵, sia di carattere nazionale, con plurimi interventi che si sono susseguiti nel corso del tempo⁵⁶.

Disposizioni

Tali disposizioni, originariamente introdotte per disciplinare con modalità tutelanti l'acquisizione della prova dichiarativa del minore, vittima di aggressioni sessuali o altre forme di sfruttamento sessuale, sono state progressivamente estese anche ad altre fattispecie tra cui, in particolare, quella di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.

Ad oggi, in ambito penale, il tema dell'ascolto processuale del minore è oggetto di un microsistema normativo essenzialmente composto dagli articoli 392 e ss., 498, comma quarto, quarto-*bis* e quarto-*ter*; 351, comma primo-*ter*; 362, comma primo-*bis* e 391-*bis* comma quinto-*bis* del codice di procedura penale.

Passaggi essenziali

I passaggi essenziali nell'ascolto processuale del minore, vittima diretta o indiretta di reato, riguardano: la necessaria tempestività dell'ascolto, le modalità tutelanti nell'acquisizione del contributo dichiarativo, la valutazione delle dichiarazioni rese.

Tempistica

Per quanto attiene alla tempistica dell'ascolto, l'esigenza di massima sollecitudine trova spiegazione in primo luogo nella necessità di consentire al minore l'elaborazione del trauma, mediante il supporto di operatori specializzati, in particolare scongiurando costrizioni rievocative di fatti traumatizzanti a sensibile distanza temporale da essi; in secondo luogo, l'immediatezza dell'ascolto scongiura il rischio di un offuscamento del ricordo derivante dal decorso del tempo, non solo in considerazione dell'età ma anche in ragione delle connotazioni traumatizzanti dei fatti oggetto di narrazione; infine, la tempestività, secondo consolidate

⁵⁵ Gli interventi sovranazionali a tutela dei minori sono molto numerosi, soprattutto a partire dalla fine degli anni '80, con la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e adolescenza; solo a titolo esemplificativo, in relazione al tema in trattazione, si ritiene opportuno richiamare la c.d. Convenzione di Lanzarote, siglata il 25 ottobre 2007 e ratificata dall'Italia con legge 1° ottobre 2012, n. 172, che, pur essendo specificamente incentrata sulla protezione dei minori dalle varie forme di aggressione sessuale, contiene in realtà anche una serie di principi in tema di ascolto processuale della vittima minorenne - in particolare nell'art. 35 - principi che hanno orientato l'azione del legislatore. Di assoluta importanza è poi la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 contenente norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, la cui attuazione nell'ordinamento nazionale è avvenuta con decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212 e che ha fortemente innovato la disciplina nazionale in tema di ascolto delle vittime vulnerabili.

⁵⁶ A partire dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66, sino alla riforma introdotta con decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d riforma Cartabia).

indicazioni della giurisprudenza di legittimità, favorisce la genuinità del racconto del minore, le cui dichiarazioni, ove tardivamente acquisite, potrebbero risultare inquinate, anche involontariamente, dai numerosi interventi dei soggetti che a vario titolo interloquiscono con il minore stesso o addirittura a seguito dei trattamenti finalizzati a favorire il superamento del trauma.⁵⁷

Incidente probatorio

Ovviamente la tempestività non riguarda il solo ascolto investigativo ma impone di attivare nel più breve tempo possibile l’anticipazione della prova testimoniale, nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 392 del codice di procedura penale, cioè tramite incidente probatorio.

In particolare, l’art. 392, comma primo-*bis*, codice procedura penale prevede che si possa procedere, anche in assenza dei presupposti generali di cui al comma primo della citata disposizione, all’assunzione precoce della testimonianza, senza attendere l’eventuale sviluppo dibattimentale, laddove si proceda per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater.1*, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies*, 612-*bis* del codice penale, e la deposizione riguardi un minorenne o anche una persona offesa maggiorenne.

La stessa norma aggiunge che, in ogni caso, si può procedere con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza ove la persona offesa si trovi in condizioni di particolare vulnerabilità. Giova peraltro sottolineare che, secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, in presenza di tali presupposti – per quanto attiene alle tipologie di reato elencate dalla norma e alle connotazioni delle parti di cui si invoca la deposizione – il giudice per le indagini preliminari deve accogliere la richiesta di incidente probatorio, risultando altrimenti abnorme il suo provvedimento di rigetto⁵⁸.

Femminicidio

Sul punto, va evidenziato che il dato normativo non contempla, ad oggi, le fattispecie di femminicidio consumato o tentato, e appare certamente opportuna una valutazione del legislatore in ordine alla opportunità di integrare la previsione codicistica. Va, tuttavia, osservato che, in presenza di tali gravi reati, l’ascolto precoce del minore che di essi sia stato testimone sarebbe comunque consentito non solo in ragione della sua vulnerabilità

⁵⁷ La Cassazione ha più volte sottolineato la necessità che il minorenne venga sentito nel più breve tempo possibile e ha precisato che, laddove le dichiarazioni del suddetto vengano acquisite a sensibile distanza temporale dai fatti costituenti oggetto di narrazione, occorre una motivazione rafforzata che dia conto delle ragioni per le quali il giudice ritiene che la distanza temporale non abbia influito sulla narrazione attraverso fattori di disturbo o alterazione dei ricordi: a titolo esemplificativo, si rinvia a Cass. pen. 14 maggio 2015, n. 30865.

⁵⁸ Cass. pen., sez. un., 18 marzo 2025, n. 10869.

(condizione espressamente citata nella parte conclusiva del comma primo-*bis* dell'art. 392 codice procedura penale quale presupposto generale per l'accesso all'incidente probatorio), ma anche in ragione del rischio che il decorso del tempo e le connotazioni traumatizzanti dei fatti possano costituire fattore impeditivo di una genuina rievocazione, in relazione ai parametri generali di cui all'art. 392, comma primo, lett. *a), b)* del codice di procedura penale.

Modalità tutelanti dell'ascolto

Il secondo passaggio essenziale riguarda le modalità tutelanti dell'ascolto. In tale prospettiva, l'art. 398, comma quinto-*bis*, del codice di procedura penale prevede che, nei casi in cui l'assunzione della prova riguardi un minorenne in relazione agli stessi reati di cui all'art. 392, comma 1-*bis* codice procedura penale (e dunque, anche in questo caso, con esclusione delle fattispecie di femminicidio consumato o tentato), con l'ordinanza di ammissione dell'incidente probatorio vengano stabiliti non solo il luogo e il tempo dell'audizione processuale ma anche particolari modalità ove sussistano esigenze di tutela.

A tal fine è possibile celebrare l'udienza anche in luogo diverso dal tribunale; va tuttavia segnalato che è sempre più diffuso l'allestimento nei tribunali del territorio nazionale di aule per le audizioni protette dei minori e/o degli altri soggetti vulnerabili i quali vengono ascoltati alla sola presenza del giudice e dell'esperto in psicologia, ove nominato, in aula separata rispetto a quella ove si trovano le restanti parti processuali, in collegamento audio e video.

Finalità eterogenee vanno invece riconosciute alla previsione di cui all'art. 398 comma quinto-*bis*, codice procedura penale nella parte in cui statuisce l'obbligo di documentazione integrale della deposizione mediante strumenti di riproduzione fonografica o audiovisiva: la registrazione dell'evento costituisce infatti misura tutelante non solo per le parti coinvolte ma anche per la stessa formazione della prova, consentendo a tutti coloro che saranno chiamati a valutarla, di disporre di supporti che ne riproducono integralmente lo svolgimento, potendo così osservare anche il linguaggio non verbale del minore dichiarante.

Sotto un diverso profilo va rilevato che, se per un verso appare assolutamente opportuno che l'ascolto processuale del minore avvenga precocemente nelle forme dell'incidente probatorio, e dunque in una fase antecedente agli eventuali sviluppi dibattimentali, cionondimeno il legislatore ha previsto modalità tutelanti anche nel caso in cui il minore sia escusso nel corso del dibattimento.

In particolare, l'art. 498 codice procedura penale prevede al comma quarto che l'esame del minorenne sia condotto personalmente dal presidente del collegio giudicante, eventualmente con l'ausilio di un familiare o di un esperto in psicologia infantile, e dunque sottraendo il minore alla c.d. *cross-examination*, che costituisce la regola nell'esame delle parti, fatta salva

l’ipotesi in cui il presidente ritenga che si possa procedere con esame diretto delle parti, non ravvisando rischi per il minore. In ogni caso il presidente può disporre le modalità di cui all’art. 398, comma *quinto-bis* codice procedura penale (peraltro, senza apparente limitazione per quanto attiene alle tipologie di reato, non essendo richiamate le fattispecie di cui alla citata disposizione che regola l’incidente probatorio); e laddove si proceda per i reati di cui agli artt. 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* e 612-*bis* codice penale, ove vi sia richiesta di parte, può disporre, ai sensi dell’art. 498 comma *4 ter*, codice procedura penale, che si proceda in forma protetta, con “uso di vetro specchio unitamente ad impianto citofonico”.

Sempre in tema di tutela del minore e di affidabilità probatoria delle dichiarazioni da esso provenienti, vanno infine richiamate le disposizioni di cui agli articoli 351, comma *primo-ter*, 362, comma *primo-bis* e 391, comma *quinto-bis*, codice procedura penale che impongono rispettivamente alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero e al difensore che procedano all’ascolto di un minore (o di altra persona vulnerabile) di avvalersi dell’ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile, ove procedano per i reati di cui agli artt. 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater.1*, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies*, e 612-*bis* codice penale.

Sul punto, ancora una volta si rileva l’opportunità di una riflessione in ordine alla limitazione dell’audizione “protetta” (cioè con ausilio di uno psicologo) ad un ristretto perimetro di reati, che peraltro non comprende nemmeno le ipotesi di femminicidio: pare infatti auspicabile una estensione normativa di tali modalità di audizione anche ad altri reati, quanto meno quelli contro la persona, a presidio non solo dei minori, ma anche dell’affidabilità e verificabilità degli esiti processuali.

Per quanto invece attiene alla figura dell’esperto in psicologia o psichiatria infantile, ove nominato⁵⁹, il suo ruolo non è tratteggiato normativamente, ma è per lo più delineato dalle indicazioni provenienti dalle scienze di settore⁶⁰ e, in parte, dalla giurisprudenza di

⁵⁹ Come si è visto, l’art. 494, comma quarto, codice procedura penale che contiene uno statuto generale dell’audizione protetta del minore nella fase dibattimentale in relazione a qualunque reato, dispone che, il minore sia sottratto alla *cross-examination* e sia ascoltato con l’assistenza solo facoltativa dell’esperto. Quanto invece all’ascolto nella fase investigativa effettuato dal pubblico ministero, dalla polizia giudiziaria ovvero dal difensore nell’ambito delle indagini difensive, l’esperto deve sempre essere nominato laddove si proceda per uno dei reati di cui all’art. 351, comma *primo-ter*, del codice di procedura penale.

⁶⁰ Ci si riferisce in particolare alle linee guida elaborate dagli esperti in materia di psichiatria, neuropsichiatria infantile, neuropsicologia, psicologia giuridica, medicina legale e criminologia, tra cui ad esempio le Linee Guida Nazionali in tema di ascolto del minore testimone, approvate a Roma il 6 novembre 2010, oppure la Carta di Noto del 1996, ripetutamente aggiornata nel corso degli anni. Trattasi di documenti che, alla luce delle evidenze scientifiche e della più accreditata letteratura sul tema, forniscono preziosi riferimenti in punto di contenuti e

legittimità⁶¹.

Al suddetto non può essere riconosciuta una finalità di cura del minore, che spetta ad altri professionisti, ma quella di fornire contributi conoscitivi sul minore (le sue competenze linguistiche e cognitive, le sue condizioni psichiche, la sua capacità di discriminare realtà e fantasia, la sua idoneità a rendere dichiarazioni, anche in ragione delle condizioni emotive etc.) ed eventualmente di supportare gli inquirenti e i giudici nell’approccio relazionale al minore e nella formulazione delle domande; il tutto esplicitando i modelli teorici applicati al fine di consentirne la verificabilità alle altre parti processuali. Sul punto, va infatti sottolineato che la presenza dell’esperto sembra essere stata prevista dal legislatore in una preminente ottica processuale volta a presidiare la correttezza e affidabilità della prova. Il grande tema della valutazione delle dichiarazioni del minore è infatti strettamente connesso all’adeguatezza dell’approccio dell’operatore di giustizia, il quale può avvalersi di modelli metodologici diversi ma certamente deve evitare atteggiamenti suggestivi e domande “chiuse” – inevitabilmente predittive delle risposte – così come deve evitare di mostrare compiacimento o disappunto. Tuttavia, la presenza dell’esperto, nel supportare magistrati, avvocati e forze di polizia nella dinamica relazionale con il minore e nella spiegazione al suddetto del significato dell’evento nel quale è coinvolto, certamente si traduce anche in un fattore di tutela che andrebbe anzi ulteriormente valorizzato e auspicabilmente coordinato con gli interventi di supporto extraprocessoiale al minore, che devono essere attivati con immediatezza e continuità.

metodologie dell’ascolto, delineando in modo preciso il ruolo dell’esperto. Sul punto, la Cassazione ha ripetutamente precisato che l’inoosservanza di tali metodiche non implica automaticamente l’inutilizzabilità della prova acquisita ma impone al giudice di illustrare le ragioni per le quali “secondo il suo libero ma non arbitrario convincimento, la prova dichiarativa assunta senza l’osservanza di dette metodiche debba ritenersi comunque attendibile, assolvendo ad un onere motivazionale tanto più stringente quanto più grave sia stato lo scostamento dalle menzionate linee guida” (Cfr. Cass. pen., sez. III, 27 ottobre 2022, n. 5433).

⁶¹ Si rinvia a titolo esemplificativo alla sentenza della Cass. pen., sez. III, 23 giugno 2020, n. 23012, secondo cui la verifica in termini di attendibilità e credibilità delle dichiarazioni rese dal minore impone di valutare: a) l’attitudine intellettuale e affettiva a testimoniare; b) la capacità a recepire informazioni, ricordarle e raccontarle; c) le condizioni emotive che modulano i rapporti con il mondo esterno; d) qualità e natura delle dinamiche familiari; e) processi di rielaborazione delle vicende vissute, con particolare attenzione ad eventuali affabulazioni; f) coerenza delle dichiarazioni; g) verifica dell’incidenza di eventuali plurime audizioni in punto di usura della fonte dichiarativa; h) altre circostanze idonee ad incidere sulla deposizione.

2.5 L'INDEGNITÀ A SUCCEDERE (ART. 5, SECONDO COMMA, LEGGE N. 4 DEL 2018)

2.5.1 *La disciplina*

Ogni qualvolta un soggetto si sia reso colpevole di offese gravi alla persona o alla libertà testamentaria del *de cuius*, la legge ne commina l'esclusione dalla successione dichiarandolo indegno⁶², a meno che non sia intervenuta la riabilitazione da parte dello stesso *de cuius*⁶³.

Unito civilmente

La regola trova applicazione, in virtù dell'espresso richiamo operato dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, anche alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Natura giuridica

L'indegnità è una sanzione civile la cui *ratio* risiede nella ripugnanza sociale che un soggetto, macchiatosi di certi delitti nei confronti della persona del *de cuius* o dei suoi stretti coniungi, del suo patrimonio o della sua libertà testamentaria, possa trarre un profitto dalla successione.

Elenco

Sono dichiarati indegni, a norma dell'elencazione inderogabile e tassativa di cui all'articolo 463 codice civile⁶⁴, coloro che:

- a) abbiano volontariamente ucciso o tentato di uccidere il *de cuius* od un suo prossimo coniunto;
- b) abbiano commesso in danno di tali persone un delitto punibile con le norme sull'omicidio⁶⁵;

⁶² Articolo 463 codice civile.

⁶³ Articolo 466 codice civile.

⁶⁴ In quest'ultimo caso, occorre la prova che l'alterazione del documento sia opera del chiamato e, nel caso la scheda testamentaria sia nella disponibilità e custodia del *de cuius*, che la manomissione sia stata effettuata dopo la morte del testatore e, quindi, senza il consenso di quest'ultimo.

⁶⁵ Al fine della sussistenza dell'indegnità a succedere di cui all'articolo 463 c.c., n. 1, l'attentato alla vita del *de cuius* deve essere commesso volontariamente (Cass. n. 6669/1984). Si osserva che non sono cause di indegnità l'omicidio colposo e quello preterintenzionale perché manca, in entrambi la volontà di uccidere. In quanto alla comminatoria di indegnità a succedere stabilita dal n. 2 della citata disposizione, risulta dai lavori preparatori che si volle con tale norma risolvere il caso dell'uccisione in duello, che era assai controversa sotto il vecchio codice. Quest'ultima norma è stata abrogata, al pari degli altri articoli concernenti il duello. Inoltre, la legge penale dichiara applicabili le disposizioni relative all'omicidio al caso di istigazione o eccitazione al suicidio di minore degli anni 14 o comunque di persona priva della capacità di intendere e di volere (articolo 580, secondo comma, codice penale). Secondo l'opinione prevalente, invece, non deve ritenersi compresa dell'articolo 463, n. 2, codice civile, il caso dell'omicidio del consenziente, in quanto si tratta di un'ipotesi di uccisione volontaria, senza che occorra che siano applicabili le disposizioni relative all'omicidio ex articolo 579, terzo comma, codice penale.

- c) abbiano denunciato calunniuosamente tali persone ovvero abbiano testimoniato il falso nei loro confronti;
- d) essendo decaduti dalla responsabilità genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330 codice civile, non siano stati reintegrati nella responsabilità genitoriale alla data di apertura della successione della medesima;
- e) abbiano indotto con dolo o violenza il *de cuius* a redigere, revocare o modificare il testamento;
- f) abbiano distrutto, celato o alterato il testamento del *de cuius*;
- g) abbiano formato un testamento falso o ne abbiano consapevolmente approfittato⁶⁶.

Le ipotesi di indegnità – giustificate dal comune senso sociale ad ammettere che non possa succedere alla persona offesa colui che abbia commesso atti particolarmente gravi nei suoi confronti – non sono rimesse alla valutazione giudiziale.

Le ipotesi, come detto, sono rigorosamente tassative e non suscettibili di interpretazione estensiva, né analogica.

La dottrina maggioritaria, seguita anche dalla giurisprudenza, muovendo dall'antico brocardo secondo cui l'indegno *potest capere, sed non potest retinere*, ritiene si tratti di una causa di esclusione dalla successione e che la relativa pronuncia giudiziale abbia carattere costitutivo, in quanto diretta all'eliminazione della delazione⁶⁷.

Questa, infatti, è costruita come una inidoneità soggettiva a conservare i beni pervenuti per successione ereditaria ad un soggetto che versi in una delle condizioni specificamente elencate dall'articolo 463 codice civile.

La figura giuridica della indegnità successoria, peraltro, proprio perché è costruita come una esclusione dalla successione, peraltro soggetta alla riabilitazione, acquisisce sostanziale rilevanza solo in occasione della apertura della successione, non avendo senso una indegnità a succedere dichiarata anteriormente al verificarsi dell'evento che dà inizio al fenomeno successorio e che comporterebbe in capo all'individuo "indegno" l'attivarsi della successione a suo favore, cioè la morte del *de cuius*⁶⁸.

Effetti

A seguito della dichiarazione di indegnità, la successione è devoluta ai chiamati ulteriori, applicandosi la disciplina in tema di sostituzione, rappresentazione, accrescimento e successione legittima.

⁶⁶ Cass. civ., sez. II, 10 settembre 2013, n. 20703.

⁶⁷ In tal guisa, la previsione di cui all'articolo 464 codice civile si giustificherebbe con la circostanza che l'indegno è considerato a tutti gli effetti possessore in malafede.

⁶⁸ Cass. pen., sez. III, 16 ottobre 2020, n. 37607.

L'indegnità a succedere di cui all'articolo 463 del codice civile pur essendo operativa *ipso iure*:

- deve essere dichiarata con sentenza costitutiva su domanda del soggetto interessato⁶⁹, non costituendo un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità, ma solo una causa di esclusione dalla successione⁷⁰.

- non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere dichiarata su domanda dell'interessato, non essendo uno *status* del soggetto, né un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità, ma una qualifica di un comportamento che si sostanzia in una sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico, e dà luogo ad una causa di esclusione dalla successione; pertanto, essendo effetto di una pronuncia di natura costitutiva, può avversi per verificata soltanto al momento del passaggio in giudicato della relativa sentenza⁷¹.

2.5.2 *La competenza del giudice penale*

La legge n. 4 del 2018 ha introdotto nel codice di procedura penale l'articolo 537-bis ai sensi del quale, quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 codice civile, il giudice dichiara l'indegnità dell'imputato a succedere.

Competenza

Risulta, dunque, attribuita alla competenza del giudice penale il compito di dichiarare, in caso di condanna, l'indegnità a succedere, evitando così agli eredi di dover promuovere un'azione civile per ottenere lo stesso risultato.

Ratio

L'intervento legislativo – che persegue la finalità di rendere automatica l'applicazione dell'indegnità a succedere in caso di condanna per uxoricidio⁷² – è stato imposto dal fatto che, come anticipato, l'istituto non impedisce la chiamata all'eredità, ma comporta la rimozione dell'acquisto successorio su domanda di parte e per sentenza costitutiva del giudice.

⁶⁹ Le sentenze dichiarative si limitano ad attestare un effetto già prodottosi per legge e quindi la relativa possibilità non ha limiti, nel senso che il diritto al puro accertamento è imprescrittibile, a differenza delle sentenze costitutive in cui il diritto è soggetto a prescrizione che, tra l'altro, non può essere interrotto da atti stragiudiziali.

⁷⁰ Cass. civ., sez. II, 5 marzo 2009, n. 5402.

⁷¹ Cass. civ., sez. II, 25 febbraio 2019, n. 5411.

⁷² Uxoricidio [comp. del lat. *uxor* -*oris* «moglie» e *-cidio*]. Il delitto di chi uccide la propria moglie; per estensione, in senso ampio, uccisione del coniuge.

2.6 LA SOSPENSIONE DALLA SUCCESSIONE (ART. 5, PRIMO COMMA, LEGGE N. 4 DEL 2018)

La legge n. 4 del 2018, all’articolo 5, primo comma, ha introdotto nel codice civile l’articolo 463-bis (sospensione della successione) così da impedire che chi abbia commesso gravi delitti possa profittare dell’eredità nel tempo che intercorre fino al passaggio in giudicato della decisione (il *capere*)⁷³.

La norma, infatti, sospende dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell’unione civile indagati per l’omicidio volontario o tentato nei confronti dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento⁷⁴. In caso di condanna il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell’articolo 463 codice civile.

L’avvocato Archiropita Curti, coordinatrice *Task Force Legal Italia Centrale di Global Thinking Foundation ETS*, nel documento “*La tutela degli orfani di crimini domestici e la sospensione dalla successione ex art. 463-bis del codice civile*”, p. 3 e ss.⁷⁵, ha rappresentato le seguenti criticità della attuale previsione normativa: «... l’art. 463 bis del codice civile, disciplinante la sospensione dalla successione, non prevede espressamente, tra i soggetti autori del reato e indagati, anche il genitore, il convivente *more uxorio* o il convivente di fatto, non unito civilmente o, comunque, il soggetto designato dal *de cuius*, chiamati a succedere per espressa volontà di quest’ultimo e, dunque, per disposizione testamentaria. Il convivente, legato da stabile relazione affettiva, così come la persona designata dal defunto, infatti possono essere nominati, attraverso la redazione del testamento, eredi per l’intero patrimonio o parte di esso o possono essere beneficiari di un legato e, quindi, di diritti patrimoniali determinati. L’istituto della sospensione dalla successione non potrebbe, così, essere applicato nei confronti del convivente di fatto, non unito civilmente, indagato per omicidio volontario o tentato nei confronti dell’altro convivente, al pari della persona designata dal *de cuius* quale erede, i quali potrebbero essere chiamati alla successione della vittima. Solo dal momento dell’eventuale condanna il convivente superstite o il soggetto chiamato a succedere sarebbero esclusi di diritto dalla successione per indegnità, come disciplinato all’art. 463, n. 1), del codice civile, secondo cui è appunto escluso “chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta”, trovando applicazione l’art. 537-bis del codice di procedura penale, che espressamente fa riferimento “a uno dei fatti previsti

⁷³ In sostanza, si tratta di una norma di procedura penale inserita nel codice civile.

⁷⁴ In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell’articolo 528 codice civile.

⁷⁵ Fatto pervenire alla Commissione in data 9 aprile 2025.

dall'articolo 463 del codice civile". Secondo il tenore letterale dell'art. 463-*bis* del codice civile, la sospensione dalla successione è applicabile nei confronti di coloro che risultino indagati esclusivamente per i reati di omicidio volontario o tentato, nei confronti del coniuge, del coniuge legalmente separato o della parte dell'unione civile (o di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella), non essendo state contemplate, nell'art. 463-*bis* del codice civile, le altre condotte suscettibili di determinare l'indegnità a succedere citate nell'articolo 463 del codice civile, tra cui in particolare, la condotta indicata al n. 2) "chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio", riferibile, ad esempio, al delitto di istigazione o aiuto al suicidio ex art. 580, ultimo comma, del codice penale nei confronti di persona incapace o minore di 14 anni». Inoltre, viene segnalato che la sospensione dalla successione, disciplinata dall'art. 463-*bis* del codice civile, è riferibile soltanto a beni e diritti di carattere patrimoniale, trasmissibili e trasferibili in via successoria. «Seguendo tale orientamento, maggioritario sia in dottrina che in giurisprudenza, non rientrerebbe, nei beni e nei diritti che cadono in successione al momento della morte del *de cuius*, il diritto alla scelta del luogo e delle modalità di sepoltura (ossia il diritto di disposizione da parte del *de cuius* per ciò che attiene alla destinazione della salma), essendo ricompreso tra i cd. diritti della personalità e avendo, dunque, natura personale e non patrimoniale, ed essendo irrinunciabile e intrasmissibile. A tale diritto, dunque, non potrebbe essere applicata la disciplina di cui all'art. 463 bis del codice civile. Quanto sopra comporterebbe - rispetto alla scelta del luogo e delle modalità di sepoltura della vittima - con riguardo all'ipotesi in cui un soggetto sia indagato per l'omicidio volontario o tentato nei confronti del coniuge, del coniuge legalmente separato o della parte dell'unione civile (o di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella), paradossalmente, la conseguenza che, in capo all'indagato, permanga la possibilità di decidere o contribuire alla decisione in ordine alla sepoltura della sua stessa vittima, per di più con evidente e grave pregiudizio per l'integrità della prova nel processo penale, potendo l'autore del reato disporre, ad esempio, la cremazione della salma, con sviamento delle indagini e dell'iter del procedimento, nel frattempo avviato, per l'accertamento dei fatti e della responsabilità. Ciò potrebbe accadere anche nel caso di autore del reato convivente di fatto, non unito civilmente, o legato alla vittima da stabile relazione affettiva ovvero di soggetto, comunque, autorizzato in virtù di una espressa manifestazione di volontà della medesima vittima (es. disposizione testamentaria). Sotto tale ultimo, profilo appare opportuno evidenziare che il disegno di legge A.S. n. 1261 – Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione

delle spoglie mortali delle vittime di omicidio - approvato, in data 11 marzo 2025, all'unanimità dall'Assemblea del Senato⁷⁶ - mira proprio a colmare una lacuna normativa, impedendo all'autore di un omicidio (in particolare, nei casi di femminicidio o reati intrafamiliari) di avere potere sulle spoglie mortali della vittima, evitando così il rischio di alterazione delle prove. Il citato disegno di legge introduce la pena accessoria della decadenza dall'esercizio di ogni diritto e facoltà, in tema di disposizione delle spoglie mortali per coniuge, convivente o parente prossimo o soggetto, comunque, autorizzato in virtù di una espressa manifestazione di volontà della vittima, condannati in via definitiva; prevede la preclusione assoluta all'esercizio di tali diritti già dalla data di iscrizione nel registro degli indagati e fino al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione e vieta comunque la cremazione fino a sentenza di condanna o proscioglimento definitive. Da qui, l'introduzione anche di modifiche al regolamento di polizia mortuaria».

Ambito di applicazione

Dette disposizioni si applicano anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.

Comunicazioni

Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica, senza ritardo, alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione della successione.

2.7 LA PROVVISIONALE NEL PROCESSO PENALE

2.7.1 *La condanna per la responsabilità civile*

Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta dalla parte civile a norma degli articoli 74 e seguenti del codice di procedura penale⁷⁷.

Liquidazione

Se pronuncia condanna dell'imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice.

Se il responsabile civile è stato citato o è intervenuto nel giudizio, la condanna alle

⁷⁶ Il provvedimento, trasmesso alla Camera (A.C. 2304), è stato assegnato alla Commissione Giustizia, che ha concluso l'esame il 28 maggio 2025.

⁷⁷ Ai sensi dell'articolo 538 del codice di procedura penale.

restituzioni e al risarcimento del danno è pronunciata anche contro di lui in solido, quando è riconosciuta la sua responsabilità.

Condanna generica

Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile⁷⁸. A richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.

La determinazione della somma assegnata a titolo di provvisionale è riservata all'insindacabile giudizio del giudice di merito, il quale non è soggetto ad obbligo di espressa motivazione qualora l'importo liquidato rientri nell'ambito del danno prevedibile. La provvisionale opera anche con riferimento al danno non patrimoniale.

Successivamente, il giudice civile, nel pronunciarsi sulla definitiva liquidazione dei danni, deve necessariamente tenere conto della somma già riconosciuta a titolo di provvisionale, secondo un meccanismo assimilabile all'imputazione degli acconti versati nel corso del procedimento civile.

Esercitando l'azione civile nell'ambito del giudizio penale, il danneggiato persegue la completa tutela del suo diritto esattamente come l'avrebbe potuta ottenere in sede civile, con l'unica eccezione – giustificata dalla insufficienza probatoria – della fattispecie di cui all'articolo 539 codice procedura penale⁷⁹.

La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno e alla provvisionale, prevista dall'articolo 539 del codice di procedura penale, non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul *quantum*, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'articolo 651 del codice di procedura penale, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, escludendosi, perciò, l'estensione del giudicato penale alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato⁸⁰.

⁷⁸ V. articolo 539 del codice di procedura penale. La condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo il riconoscimento di tale diritto in favore della parte civile, non esige alcun accertamento sull'esistenza concreta del danno risarcibile, ma postula solo l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza del nesso causale tra questo e il danno, rimanendo pienamente salva nel giudizio di liquidazione del *quantum* la possibilità di esclusione dell'esistenza di danno eziologicamente connesso con un reato, inglobando dunque detto giudizio anche *l'an*.

⁷⁹ Specchio che riflette l'ipotesi dell'articolo 278 del codice procedura civile, con la differenza che il giudice penale deferisce ad altro giudice, quello civile, la seconda fase di accertamento già sottoposta al suo esame (Cass. pen. 15 ottobre 2019, n. 25918).

⁸⁰ Cass. civ., sez. III, 7 novembre 2023, n. 30992; Cass. pen. 26 gennaio 1999, n. 1045.

La sentenza penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia rinviato al giudizio civile la liquidazione del danno, ha effetto vincolante nel giudizio civile, in relazione alla declaratoria *iuris*, di generica condanna al risarcimento e/o alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione casuale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati⁸¹.

L'effetto della statuizione civile contenuta nella sentenza penale di condanna generica al risarcimento dei danni comporta, una volta divenuta irrevocabile, il definitivo accertamento della responsabilità dell'imputato, precludendo ogni ulteriore valutazione sull' *an* della responsabilità stessa innanzi al giudice civile; qualunque sia la qualificazione giuridica attribuibile al fatto potenzialmente lesivo, anche alla luce della consolidata giurisprudenza sovranazionale in termini di *idem factum*, l'accertamento compiuto in sede penale fa sì che il giudice civile possa esclusivamente verificare la sussistenza della derivazione causale delle conseguenze pregiudizievoli indicate dal danneggiato ai fini della corretta definizione del danno risarcibile. La decisione assunta in sede penale non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla qualificazione del danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza – desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità – di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine al *quantum* del danno da risarcire. Entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio *dictum*⁸².

La sentenza ritenuta capostipite di detto orientamento⁸³ ha affermato che, nei cosiddetti reati di danno implicito nell'accertamento del "fatto-reato", il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è al danno-evento, avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, e non al danno-conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (articolo 1223 del codice civile).

⁸¹ Cfr., tra le decisioni più recenti, Cass. civ. 4 ottobre 2022, n. 28714; Cass. civ. 2 agosto 2022, n. 23960; Cass. civ. 5 maggio 2020, n. 8477.

⁸² Cass. civ. 14 febbraio 2019, n. 4318.

⁸³ Cass. civ., 21 giugno 2010, n. 14921.

2.7.2 *La provvisionale in favore degli orfani per crimini domestici (art. 4, legge n. 4 del 2018)*

Nel caso di condanna generica, quando si procede per l'omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile.

Nel caso vi siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'articolo 320, primo comma, del codice di procedura penale il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata.

Finalità

La previsione, introdotta dalla legge n. 4 del 2018, persegue la finalità di tutelare i figli, vittime indirette dell'uccisione del genitore.

La provvisionale, in questo caso – da non confondere con quella introdotta dalla legge n. 168 del 2023 in relazione all'indennizzo a carico dello Stato che spetta di diritto, nella misura massima del 30%, in caso di condanna in via definitiva e accertamento dello stato di *bisogno* del richiedente – può essere accordata d'ufficio dal giudice, grava sull'imputato e non può essere inferiore alla metà dell'importo che si calcola poter essere definitivamente liquidato in favore dell'orfano (o degli orfani) a causa di crimini domestici.

Se è stato concesso il sequestro conservativo sui beni dell'imputato – che, come detto, può essere chiesto in ogni momento dal pubblico ministero in favore dei figli –, questo si converte in pignoramento già con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti dell'importo concesso a titolo di provvisionale.

Provvisoria esecuzione

Ai sensi dell'art. 540 codice procedura penale, la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi.

Non si dimentichi che la condanna al pagamento della provvisionale è sempre

immediatamente esecutiva⁸⁴.

2.8 LA VIOLENZA ASSISTITA

2.8.1 *Le tutele accordate alle c.d. vittime indirette*

L'orfano di crimine domestico ha diritto, non solo al risarcimento del danno *iure successionis*, in quanto erede, ma anche a quello *iure proprio*, per il pregiudizio sofferto a causa della morte del genitore ucciso come danno non patrimoniale (articolo 2059 codice civile) nelle sue diverse componenti, quali il danno biologico e il danno morale (art. 185 codice penale).

Danno biologico

Quanto al danno biologico, in campo medico e giuridico è ormai pacifico l'effetto negativo sullo sviluppo psichico del minore che abbia assistito a dinamiche violente maturate nel contesto familiare. Per non parlare del trauma indelebile legato all'uccisione del genitore al cospetto del figlio⁸⁵.

Vittime indirette

L'ordinamento – già prima delle modifiche introdotte con la legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. “*Codice Rosso*”) – ha attribuito rilevanza ai minori c.d. “*vittime indirette*” nei casi di

⁸⁴ La statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale non è impugnabile con il ricorso per Cassazione, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente deliberativa e non necessariamente motivata, per sua natura insusettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (*ex multis* Cass. pen., sez. V, 7 novembre 2022, n. 48891; Cass. pen., sez. II, 17 ottobre 2019, n. 44859; Cass. pen., sez. III, 27 gennaio 2015, n. 18663).

⁸⁵ Nella Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, istituita presso il Senato della Repubblica nella XVIII legislatura, Doc. XXII-bis, n. 7, «*La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018*», approvata il 18 novembre 2021, p. 28, viene evidenziato che dall'esame dei fascicoli processuali “*è stato possibile desumere anche il numero di figli che hanno assistito alla violenza precedentemente al femminicidio e quelli che hanno assistito al femminicidio o hanno rinvenuto il corpo della madre senza vita. Il 46,7 per cento dei figli sopravvissuti (79 su 169) aveva assistito alle precedenti violenze del padre sulla madre e, di questi, la maggioranza era minorenne (43 su 79, il 54,4 per cento). Inoltre, il 17,2 per cento dei figli sopravvissuti (29 su 169) era presente al femminicidio, dei quali il 72,4 per cento era minorenne (21 su 29), e addirittura il 30 per cento dei figli sopravvissuti (50 su 169) ha trovato il corpo della madre (19 erano minorenni). Se si considerano solo i figli minorenni, il 18 per cento ha vissuto l'esperienza più traumatica, non solo essendo presente al femminicidio, ma anche trovando il corpo della madre*”.

“*violenza assistita*”⁸⁶ o “*indiretta*”⁸⁷.

L'elaborazione di tale figura è stata il punto d'approdo di una evoluzione giurisprudenziale basata sul presupposto che l'oggetto giuridico della tutela penale apprestata in favore del coniuge o del convivente non è solo l'interesse dello Stato a salvaguardare la famiglia da comportamenti vessatori o violenti, ma anche la difesa della incolumità fisica o psichica dei suoi membri e la salvaguardia dello sviluppo della loro personalità nella comunità familiare⁸⁸.

Effetti negativi sullo sviluppo del minore

Sulla base di tali presupposti e sul rilievo dei consolidati esiti degli studi scientifici concernenti gli effetti negativi sullo sviluppo psichico del minore costretto a vivere in una famiglia in cui si consumino dinamiche aggressive, si è affermato che la condotta di colui che compia atti di violenza fisica contro il coniuge o il convivente integra il delitto di maltrattamenti anche nei confronti dei figli, in quanto lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime può derivare anche dal clima instaurato all'interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere del soggetto attivo⁸⁹.

L'ultimo comma dell'articolo 572 codice penale considera espressamente il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti quale persona offesa dal reato⁹⁰.

2.8.2 Le conseguenze psicologiche sul minore

In molti casi l'omicidio del genitore è l'epilogo di costanti violenze domestiche, a cui i figli hanno assistito, in un vortice terribile di traumi in un'età che dovrebbe invece essere

⁸⁶ La maggior parte dei casi di violenza assistita riguarda bambini di età inferiore ai 10 anni, con un picco per la fascia di età 1-5 anni. La fascia di età 10-14 anni sembra essere la seconda più colpita dalla violenza assistita, (dati tratti dal documento “*Attraverso i suoi occhi, Un progetto per la protezione e il sostegno dei minori vittime di abusi e degli orfani speciali, Gli orfani speciali, i minori vittime di violenza assistita*”, pag. 22, fatto pervenire alla Commissione di inchiesta da *Telefono Donna Italia*).

⁸⁷ Carmela Pace, Presidente Unicef Italia, nella audizione svolta il 4 febbraio 2025 (seduta n. 71), ha rappresentato “la necessità di garantire la protezione e il sostegno dei bambini testimoni di violenze, nonostante gli ammirabili passi avanti compiuti nella legislazione e nelle politiche italiane verso un riconoscimento degli effetti nocivi dell'assistere a episodi di violenza contro la donna e per rafforzare il sostegno ai bambini divenuti orfani a seguito di violenza contro le donne” e ancora “Grazie al lavoro dell'ISTAT sulla trasmissione intergenerazionale della violenza, sappiamo che i figli che assistono alla violenza del padre nei confronti della madre o che l'hanno subita hanno una probabilità maggiore, infatti, di essere autori di violenze nei confronti delle proprie compagne e le figlie di esserne vittime. Dai dati emerge chiaramente che i maschi imparano ad agire la violenza, le femmine a tollerarla”.

⁸⁸ Cass. pen., sez. VI, 24 novembre 2011, n. 24575.

⁸⁹ Cass. pen., sez. V, 22 ottobre 2010, n. 41142

⁹⁰ Comma aggiunto dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 (Codice Rosso).

caratterizzata da spensieratezza e fiducia.

Sindrome CTG

Le conseguenze psicologiche creano una vera e propria sindrome, denominata *Child Traumatic Grief* (lutto infantile traumatico o CTG)⁹¹: il bambino, sopraffatto dalla sofferenza e dalla reazione al trauma, diviene incapace di elaborare il lutto in modo normale, trovandosi intrappolato in uno stato di dolore cronico⁹².

Secondo il *National Institute of Mental Health*, il CTG, si riferisce a quella condizione in cui un bambino o un adolescente ha perso una persona amata in circostanze oggettivamente e soggettivamente traumatiche ed, in cui, i sintomi del trauma colpiscono l'abilità del bambino di superare il normale processo del lutto.

⁹¹ Rileva Elena Lo Presti, nel saggio *Psicoterapia cognitiva nel Childhood Traumatic Grief*, in *Psicoterapeuti In-formazione*, 2, 2008, pp. 104, “appare anche evidente che mentre gli Stati Uniti o molti paesi europei, quali l’Austria, il Belgio, l’Olanda, l’Inghilterra, la Francia, la Germania, la Svizzera, il Giappone, l’Argentina e il Messico sono associati ad importanti organizzazioni internazionali, come i gruppi di E. Kubler-Ross e tante altre associazioni ed enti no profit (www.dougy.org, www.wistonwish.org.uk, www.elisabethkublerross.com, www.inmourningband.org, www.missfoundation.org, www.barnardos.org.uk) l’Italia sembra poco interessata a questo argomento e sono ancora pochi i contributi, i centri e gli specialisti psichiatri e psicologi che si occupano specificamente del trattamento del lutto traumatico in età evolutiva”.

⁹² Nel corso della sua audizione (seduta del 17 ottobre 2024), Gabriella Scaduto, responsabile delle relazioni istituzionali dell’associazione «Olga», ha ribadito il concetto di *Childhood Traumatic Grief*, ovvero l’incapacità di elaborare il lutto a seguito della reazione al trauma: “immaginate degli orfani con ricordi invadenti sulla morte, che si manifestano attraverso incubi o sensi di colpa per il modo in cui la persona è morta. Prima abbiamo sentito di bambini e di bambine che hanno assistito alla morte della madre o che a volte sono rimasti a vegliare il corpo della madre. L’evitamento, l’intorpido, questi sintomi possono essere espressi tramite il ritiro, il bambino che agisce come se non fosse turbato, il bambino che evita di ricordare la persona amata, anche nei ricordi belli, nei ricordi piacevoli, proprio perché immediatamente si vanno a insinuare quel dolore e quei ricordi traumatici. I sintomi fisici ed emotivi di maggiore eccitazione, che includono l’irritabilità, la rabbia, i disturbi del sonno, la diminuzione della concentrazione nei compiti del quotidiano o scolastici, il peggioramento del rendimento scolastico, nonché mal di testa, mal di stomaco. Io vorrei veramente farveli visualizzare, proprio perché nel dolore traumatico infantile l’interazione che avviene tra trauma e sintomi del dolore è tale che qualsiasi ricordo o pensiero, anche felice, della persona amata che non c’è più può portare a pensieri, immagini o ricordi spaventosi di come la mamma è deceduta. Ci sono quattro aree di impatto importanti dei femminicidi sugli orfani: l’impatto psicologico; l’impatto sociale, ovvero l’incapacità di avere legami, ad esempio, con i nuovi caregiver, i problemi con i pari dovuti alla stigmatizzazione; l’impatto fisico, legato alla somatizzazione, il mutismo, i problemi respiratori, i problemi di peso; l’impatto fisico e accademico, calo dei voti, ritiro scolastico, difficoltà di concentrazione. A questo, inoltre, aggiungo la vittimizzazione secondaria, ovvero quella che viene prodotta dal sistema quando non ci sono le tempistiche giuste, non c’è una presa in carico adeguata, non c’è una formazione specializzata e non c’è una collaborazione e un’integrazione tra le varie parti che dovrebbero formare il sistema di protezione dei diritti. A questo, infine, aggiungo i fattori di rischio e di protezione: il pre-trauma, quali erano le caratteristiche di questi bambini, cosa sappiamo del prima, della famiglia, degli stressor; il peri-trauma, le caratteristiche dell’omicidio o dell’intervento, la possibilità anche spesso di dire addio al genitore; il post-trauma, le caratteristiche della famiglia affidataria, la posizione della nuova abitazione, il supporto psicologico che dovrebbero avere”.

Nella letteratura scientifica⁹³ si operano delle distinzioni tra alcuni concetti generalmente utilizzati nel linguaggio comune, a volte anche in modo intercambiabile:

Dolore

Il dolore (*grief*) descrive l'intenso *distress* emotivo (ma anche le reazioni fisiologiche, cognitive e comportamentali) che si prova dopo la morte di una persona significativa;

Lutto

il lutto (*bereavement*) si riferisce alla condizione del vivere la perdita di una persona amata, a causa della sua morte;

Cordoglio

il cordoglio (*mourning*) si riferisce prevalentemente all'espressione del lutto da parte della famiglia ed ai rituali sociali e culturali associati al lutto.

I bambini con CTG possono sperimentare sintomi depressivi come tristezza, mancanza di speranza e senso di colpa del sopravvissuto⁹⁴. Proprio con riferimento a queste specificate, in più occasioni, nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione, è inoltre stata sottolineata l'importanza di una corretta formazione delle forze dell'Ordine che, intervenendo sul luogo del delitto, hanno il primo contatto con i minori presenti⁹⁵.

⁹³ Secondo il *National Child Traumatic Stress Network* ed autori come Brown e Goodman.

⁹⁴ Come spiegato a pagina 2 del documento “*A braccia aperte, Iniziativa a favore degli orfani di vittime di femminicidio e crimini domestici, Con i bambini impresa sociale*”, a questa delicata situazione si sommano le questioni giuridiche e gli aspetti legali, tra cui la decadenza della responsabilità genitoriale e l'affidamento del minore. L'aspetto su cui si sta lavorando molto, a livello psicologico e culturale, sia nei minori che nelle famiglie affidatarie, è quello della percezione dell'accaduto: va eliminata ogni sottile forma di giustificazione di quanto avvenuto, così come va allontanato il rischio della perdita di senso della gravità dell'accaduto, che spesso porta i sopravvissuti all'accaduto a “non vedere” e a far finta di nulla.

⁹⁵ Rosa Maria Di Maggio, responsabile Centro-sud dell'associazione «Olga», audita nella seduta del 18 febbraio 2024, ha concentrato l'analisi sull'operato delle forze dell'ordine e, in particolare, sulla importanza della immediata presa in carico del minore e sulla formazione specifica: “perché le forze dell'ordine, quando vengono chiamate a seguito di una segnalazione di un delitto, arrivano al tempo zero, nel momento in cui è avvenuto il delitto, ma molte volte ci sono tantissime problematiche legate al loro intervento. *In primis*, molte volte le forze dell'ordine non sanno cosa possono trovare sulla scena del crimine, se la vittima è deceduta, se è in fin di vita, se ci sono minori presenti e quanti sono, se c'è ancora il carnefice. Quindi, per i loro compiti istituzionali le forze dell'ordine inevitabilmente devono intervenire sulla vittima e sul carnefice, se presente, anche sulla scena del crimine, ma inevitabilmente devono avere anche un'adeguata formazione per mettere in sicurezza sia fisica che psicologica il minore, se presente. A tal fine, è inevitabile che si definisca un protocollo, con conseguente formazione per le quali le forze dell'ordine collaborino strettamente con professionisti specializzati, che esistono e lavorano sul territorio, per essere efficaci nel garantire diverse cose. In primis la messa in sicurezza del minore. La priorità, infatti, è garantire l'incolumità dei minori, allontanandoli immediatamente dal luogo di intervento e mettendoli in un ambiente sicuro e lontano dal trauma diretto”. Per Glauco Gasperini, responsabile area legale dell'associazione «Olga», audito nel corso della seduta n. 56 del 17 ottobre 2024, non si deve dimenticare “che le forze dell'ordine correttamente fanno il loro dovere, ad esempio delimitano la scena del crimine affinché non venga inquinata la stessa, si occupano di acquisire le prove, si occupano eventualmente di arrestare o fermare il possibile reo, ma nessuno ha detto loro di prendere per mano e dare una carezza al bambino che magari è

2.8.3 *Il regime sanzionatorio*

L'incompletezza dello sviluppo psico-fisico rende i minori più vulnerabili e, dunque, più sensibili ed esposti ai riverberi negativi degli agiti violenti che siano realizzati in loro presenza.

Circostanza aggravante

Il Parlamento, consci delle conseguenze psicologiche ed emotive devastanti per il minore che assiste alle violenze familiari o all'uccisione del proprio genitore, con la legge 15 ottobre 2013, n. 119 – che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 14 agosto 2013, n. 93 – ha introdotto una nuova circostanza aggravante comune⁹⁶ ad effetto comune⁹⁷ (articolo 61, primo comma, n. 11-*quinquies* del codice penale).

Ambito di applicazione

Nel caso di delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale, nonché il delitto di maltrattamenti, la pena è aumentata allorché vengano commessi *"in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza"*.

Il riferimento al delitto di maltrattamenti in famiglia è venuto meno, qualche anno dopo, ad opera della legge 19 luglio 2019, n. 69, che ha modificato, inasprendo anche il regime sanzionatorio, l'articolo 572 del codice penale.

8.3.1 La locuzione «in presenza (...) di un minore di anni diciotto»

La giurisprudenza⁹⁸ si è interrogata sul significato della locuzione *"in presenza (...) di un minore di anni diciotto"*, allo scopo di chiarire se sia richiesto che il fatto sia commesso davanti

sulla scena stessa del crimine. Soprattutto, nessuno li ha formati per questo e, se nessuno li ha formati, ci rimettiamo alla buona volontà, che molto spesso c'è ma che da sola, se non è accompagnata da una formazione adeguata, non è sufficiente".

⁹⁶ Da un punto di vista tecnico, è più corretto qualificarla come semi-comune considerato che è compatibile solo con i delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale.

⁹⁷ L'aumento di pena è sino ad un terzo.

⁹⁸ Così Cass. pen., sez. I, 2 marzo 2017, n. 12328, che ha affrontato il caso di un minore che si trovava nel soggiorno attiguo e comunicante, mediante un'ampia porta rimasta aperta, con il locale cucina ove è avvenuto l'omicidio: oltre a piangere e urlare non appena compreso cosa fosse accaduto, ha riferito alla vicina accorsa in aiuto che il padre aveva sparato alla madre, confermando, dunque, di avere avuto percezione dell'evento criminoso. Così come l'altro figlio minore che, trovandosi nel giardino pertinenziale, uditi gli spari, era immediatamente accorso nonostante il padre avesse "cercato di chiudere la porta a soffietto per non fare vedere ai bambini" la madre morta.

agli occhi del minore, come suggerirebbe il tenore letterale della disposizione, o sia sufficiente che lo stesso ne abbia comunque percezione e consapevolezza.

Presupposti

Va premesso che la presenza del minore, alla stregua del nuovo articolo 61, primo comma, n. 11-*quinquies*, del codice penale non riguarda la percezione di un comportamento abituale o reiterato – come nel caso della violenza assistita considerata circostanza aggravante del delitto di maltrattamenti in famiglia⁹⁹ –, essendo sufficiente che lo stesso percepisca la condotta penalmente sanzionata dalla disposizione incriminatrice di parte speciale attinente ai delitti contro la vita, all'incolumità personale e alla libertà individuale.

Ci si è chiesti, in particolare, se il concetto di "*in presenza*" coincida con quello di "*al cospetto*":

- sia dal punto di vista materiale (condotta posta in essere al cospetto e dunque davanti agli occhi del minore);
- sia dal punto di vista soggettivo (consapevolezza da parte dell'autore che il fatto è commesso in presenza del minore).

Per definire il concetto di "*in presenza*" è utile esaminare altre fattispecie di parte speciale che contengono la medesima proposizione.

Viene alla mente, innanzitutto, il delitto di cui all'art. 609-*quinquies* c.p., (corruzione di minorenni) il quale punisce "*chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere*".

La giurisprudenza è orientata, in proposito, a ritenere che la specifica finalità di fare assistere il minore introduca un elemento relativo al dolo specifico¹⁰⁰, giungendo a escluderne la sussistenza in presenza dell'apparente assopimento del minore¹⁰¹, mentre la "*presenza*" costituisce un elemento di fatto attinente la percepibilità dell'atto, non soltanto con il senso della vista.

Allo stesso modo, il delitto di ingiuria, già previsto dall'articolo 594 codice penale¹⁰², richiedeva la commissione del fatto in presenza dell'offeso. La giurisprudenza di legittimità era stabilmente orientata a ritenere che "*per la configurabilità del delitto di ingiuria è sufficiente che la persona offesa, anche se non sia vista dal soggetto agente, abbia la*

⁹⁹ A mente del secondo comma dell'articolo 572 codice penale, "la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore". Si tratta di una circostanza aggravante speciale ad effetto speciale comportando un aumento di pena superiore ad un terzo idonea, peraltro, a mutare la competenza dell'organo giudicante (tribunale in composizione collegiale in luogo del monocratico).

¹⁰⁰ Cass. pen., sez. III, 29 gennaio 2015, n. 12537.

¹⁰¹ Cass. pen., sez. III, 12 marzo 2008, n. 15633.

¹⁰² Decriminalizzato ad opera del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.

*possibilità di percepire ed effettivamente percepisca le espressioni ingiuriose*¹⁰³.

In conclusione, per la Corte di Cassazione, per ritenere sussistente la circostanza aggravante in discorso è sufficiente che il minore percepisca il reato, non essendo richiesto che lo stesso sia commesso davanti ai suoi occhi e anche quando la sua presenza non sia visibile dall'autore il quale, tuttavia, ne abbia la consapevolezza o avrebbe dovuto averla usando l'ordinaria diligenza¹⁰⁴.

8.3.2 *L'irrilevanza della consapevolezza*

Altra delicata questione, affrontata e risolta dalla Corte di Cassazione¹⁰⁵, è se, ai fini della integrazione dell'elemento circostanziale, sia sufficiente che il fatto sia commesso in un luogo ove si trovi contestualmente anche un minore ovvero se sia anche necessario che quest'ultimo sia in grado di avere consapevolezza del carattere offensivo della condotta in danno di terzi avvenuta in sua presenza.

Ebbene, per i giudici di legittimità, ai fini della integrazione della circostanza aggravante, è sufficiente che il minore sia esposto alla percezione degli atti di violenza non essendo in alcun modo richiesto che questi sia anche in grado, per il grado di maturità psicofisica conseguito, di realizzare, di comprendere la portata offensiva o lesiva degli atti commessi in sua presenza.

Tale conclusione esegetica discende dalla piena lettura della disposizione, interpretata secondo il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse – in conformità all'art. 12 preleggi –, là dove prevede esclusivamente che l'azione si

¹⁰³ Cass. pen., sez. V, 4 luglio 1975, n. 11909.

¹⁰⁴ Dal punto di vista dell'elemento psicologico, trattandosi di una circostanza aggravante di tipo oggettivo riguardante la modalità dell'azione a norma dell'art. 70 c.p., la stessa è valutata a carico dell'agente se conosciuta ovvero se ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa, a norma dell'art. 59 c.p..

¹⁰⁵ Cass. pen., sez. VI, 18 ottobre 2017, n. 55833. Nello stesso senso la successiva giurisprudenza. Secondo Cass. pen., sez. I, 6 marzo 2018, n. 22859, “La circostanza aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, n. 11-quinquies del codice penale, introdotta dalla legge n. 119/2013, è configurabile tutte le volte che il minore degli anni diciotto percepisca la commissione del reato, pur non assistendovi direttamente, anche quando la sua presenza non sia visibile all'agente (sempre che costui ne abbia la consapevolezza, ovvero avrebbe dovuto averla usando l'ordinaria diligenza). Il significato di siffatta 'percezione' non postula che il minore sia anche in condizione, per il grado di maturità psico-fisica conseguito, di comprendere la portata offensiva o lesiva degli atti commessi a suo cospetto. Tale conclusione esegetica, perfettamente collimante con la formulazione letterale della disposizione, risulti altresì coerente con la ratio aggravatrice, che si correla all'esigenza di elevare la soglia di protezione di soggetti i quali, proprio a cagione dell'incompletezza del loro sviluppo psico-fisico, risultino più sensibili ai riflessi dell'altrui azione aggressiva e possano così rimanerne vulnerati; esito che riflette gli approdi ormai adeguatamente consolidati della scienza psicologica, secondo cui anche bambini molti piccoli sono negativamente influenzati dagli eventi traumatici verificatisi nell'ambiente che li circonda”.

svolga "in presenza" del minore e non richiede, in nessuna parte, che questi abbia raggiunto un'età o un grado di sviluppo intellettivo o psicologico tale da poter apprezzare la natura violenta o offensiva dell'agire che venga perpetrato intorno a sé.

Risulterebbe, pertanto, arbitraria l'introduzione per via interpretativa – giurisprudenziale – di una qualunque limitazione non prevista dal legislatore all'applicazione della fattispecie correlata all'età o al livello di maturità del soggetto che assista, suo malgrado, alle condotte vessatorie.

La lettura privilegiata si appalesa, d'altronde, coerente con la *ratio* dell'elemento circostanziale che si correla all'esigenza di elevare la soglia di protezione di soggetti i quali, come anticipato, a cagione dell'incompletezza del loro sviluppo psico-fisico, risultano più vulnerabili e, dunque, più sensibili ed esposti ai riverberi negativi degli agiti aggressivi che siano realizzati in loro presenza.

Del resto, è indubbio il maggior disvalore della condotta criminosa posta in essere da un soggetto nei confronti di un altro in presenza di un minore, costretto ad essere suo malgrado spettatore delle manifestazioni di violenza, fisica o morale:

- da un punto di vista oggettivo, l'azione aggressiva viene ad avere uno spettro più ampio, là dove va ad attingere una pluralità di soggetti anziché il solo partner, e realizza un'offesa di più grave intensità al bene tutelato dalla norma (la famiglia), comportando inevitabili ripercussioni negative nei processi di crescita morale e sociale della prole interessata;

- dal punto di vista dell'elemento soggettivo, manifesta una deliberata e consapevole trascuratezza dell'agente verso gli elementari bisogni affettivi ed esistenziali dei figli.

Neonato e minori in tenera età

D'altronde, costituisce approdo ormai consolidato della scienza psicologica che anche bambini molto piccoli, persino i feti ancora nel grembo materno, siano in grado di percepire quanto avvenga nell'ambiente in cui si sviluppano e, dunque, di comprendere e di assorbire gli avvenimenti violenti che avvengano intorno a sé, in particolare le violenze subite dalla madre, con ferite psicologiche indelebili ed inevitabili riverberi negativi per lo sviluppo della loro personalità.

La lettura ermeneutica proposta è conforme all'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in relazione ad altre ipotesi delittuose. In particolare, in materia di diffamazione, si è ritenuto integrato il requisito della comunicazione con più persone anche quando le frasi offensive siano pronunciate alla presenza di un adulto e di minori in tenera età (nella specie di due e quattro anni) qualora questi, pur non essendo in grado di cogliere lo specifico significato delle parole usate, ne abbiano colto la generica portata lesiva, tanto da esserne

rimasti turbati e diventino potenziali strumenti di propagazione dei contenuti diffamatori¹⁰⁶.

8.3.3 *Il rapporto con la circostanza aggravante della crudeltà*

Per la giurisprudenza, la circostanza aggravante della violenza assistita è compatibile con quella dell'essere il “*fatto commesso con sevizie o crudeltà*”¹⁰⁷ per la quale l'ordinamento prevede la pena dell'ergastolo.

Tra i due elementi circostanziali non si configura un concorso apparente di norme con applicazione del principio di specialità e applicazione di quest'ultima disposizione, in luogo della prima.

I nuclei di lesività sono divergenti: mentre la circostanza di cui all'articolo 61, primo comma, n. 11-*quinquies* del codice penale richiede la sola commissione dei fatti alla presenza dei minori, quella di cui all'articolo 61, primo comma, n. 4, stesso codice, da cui discende la pena dell'ergastolo per il delitto di omicidio, postula che il fatto stesso sia commesso con sevizie o crudeltà.

Beni giuridici tutelati

Gli aspetti di tutela penale sono distinti.

Il primo elemento circostanziale protegge l'integrità e la serenità del minore, inasprendo la pena nei casi previsti dall'articolo 61, primo comma, n. 11-*quinquies* del codice penale e allorquando la condotta delittuosa sia posta in essere semplicemente alla presenza di costui.

Il secondo elemento di aggravamento, al contrario, prevede che la pena sia incrementata (o che scatti l'ergastolo) se la condotta, è posta in essere con crudeltà.

Non è, dunque, la sola commissione alla presenza del minore ad esaurire la considerazione normativa del disvalore del fatto-storico, ma un aspetto che connota specificamente l'azione e che rivela l'interiorità dell'agente esternando malvagità e disumanità. Là dove, allora, la condotta sia stata posta in essere al cospetto di minori e sia crudele si apre l'ipotesi del concorso circostanziale e non quello dell'assorbimento.

Ciò posto, dal punto di vista della sussistenza della circostanza aggravante dell'aver agito con crudeltà verso le persone, si deve annotare che essa ha carattere subiettivo e fonda l'inasprimento della pena, poiché la condotta risulta rivelatrice di un'indole particolarmente malvagia, priva di una minima umana *pietas*.

In essa rientrano tutte quelle manifestazioni che sono funzionali ad appagare l'impulso

¹⁰⁶ Cass. pen., sez. V, 23 febbraio 2017, n. 16108.

¹⁰⁷ Cass. pen., sez. I, 20 dicembre 2017, n. 20185.

delittuoso con le anzidette caratteristiche, manifestazioni che si possono estrarre anche nei confronti di persona diversa dalla vittima, secondo il disposto normativo che prevede espressamente, nella descrizione dell'elemento circostanziale, l'aver agito "con crudeltà" verso le persone¹⁰⁸.

2.9 LE TUTELE ECONOMICHE

2.9.1 *L'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti*

L'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in attuazione della direttiva 2004/80/CE, riconosce, in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, il diritto ad un indennizzo.

Va premesso che, mentre il risarcimento si riferisce alla violazione di specifici diritti soggettivi determinata da una condotta illecita, l'indennizzo si configura esclusivamente quale contributo di solidarietà per alleviare le conseguenze dell'azione illecita, facendo così venire in rilievo il danno nella sua unica dimensione oggettiva.

Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, la norma riconosce il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona; in caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo spetta agli aventi diritto e, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

Nel caso di concorso di aventi diritto, l'indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del codice civile in tema di successioni legittime.

¹⁰⁸ In questi termini Cass. pen., sez. I, 20 dicembre 2017, n. 20185, che ha ritenuto integrare un caso scolastico di azione delittuosa crudele l'azione di omicidio in danno di una donna con modalità commissive enucleate e posta in essere sotto gli occhi dei due figli minori, rivelando un particolare livello di disaffezione dell'agente e la spinta malvagia al delitto che ne ha caratterizzato la fase commissiva, con modalità direttamente non necessarie alla sua commissione: "La donna agonizzante, sotto gli occhi del bimbo di appena sei anni, aveva avuto la forza di rispondere, per l'ultima volta, al piccolo, che le manifestava i suoi sentimenti, replicando, appunto, che anch'ella gli voleva bene, immediatamente prima di spegnersi. Nel caso di specie, l'uomo aveva colpito la moglie, con quindici fendenti attendendola fuori dalla porta della sua abitazione, incidendo con la lama del coltello fino all'osso, sfigurandole il viso e il corpo e agendo in presenza dei figli minori di età. L'imputato aveva, in sostanza, ammesso d'aver posto in essere quella condotta. Pochi giorni prima dei fatti gli era stata, tra l'altro, revocata la misura degli arresti domiciliari, applicatigli per la violazione del divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli. L'uomo era rimasto in vigile attesa per alcune ore, a partire dalle 16:30, nei pressi dell'abitazione della donna. Aveva atteso che i bambini facessero rientro a casa della madre, accompagnati dal nonno materno. Aveva, peraltro, portato con sé un coltello da guerra e una roncola, con cui, affermava, avrebbe avuto solo intenzione di spaventare il suocero, per sottrargli i ragazzi. Sopraggiunta la moglie le si era scagliato contro, senza tentare di prendere i figli e aveva sferrato i fendenti, nell'anzidetto numero, provocandone la morte".

L'indennizzo non viene corrisposto in modo automatico ma occorre presentare una domanda entro termini perentori¹⁰⁹.

L'articolo 13 della legge n. 122 del 2016 prevede che, ai fini dell'indennizzo alle vittime di reati violenti, la domanda deve essere presentata dall'interessato o dagli aventi diritto, e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata alternativamente dei seguenti atti e documenti:

- copia della sentenza di condanna per uno dei reati per cui è riconosciuto l'indennizzo ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato¹¹⁰;

- documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui sia rimasto ignoto l'autore oppure quest'ultimo sia ricorso al patrocinio a spese dello Stato;

¹⁰⁹ Valentina Belvisi, orfana di femminicidio e ambasciatrice dell'associazione «Edela», nel corso dell'audizione nella seduta n. 61 del 18 novembre 2024, ha raccontato “Quando noi ragazzi o bambini rimaniamo soli per questo motivo, cioè orfani di femminicidio, quando «si risolve il caso» è come se calasse il sipario, ma noi rimaniamo completamente soli. Quando mi hanno dissequestrato l'appartamento dove vivevano i miei genitori, che era in affitto, io mi sono ritrovata a dover pulire il sangue di mia madre, quello che c'era, tutto quello che ho trovato nell'appartamento. Io sapevo benissimo che non avrei trovato l'appartamento come l'avevo lasciato io, tutto bello ordinato prima che mia madre tornasse dalle vacanze a Pantelleria, ma non mi aspettavo di trovarlo in quelle condizioni e di dover essere io, in prima persona, a fare una cosa del genere che comunque è stata molto forte, anche perché poi praticamente senza leggere l'autopsia ho capito come quel giorno è morta mia madre. Questa penso che sia una cosa importante da dover rivedere per fare in modo che non accada più a un figlio, un fratello, una mamma o a qualunque familiare perda qualcuno per questo motivo. L'altra è stata quando io ho fatto la domanda per accedere al Fondo per gli orfani di femminicidio. Questa domanda mi è stata rigettata perché mi è stato detto che l'ho fatta troppo tardi. Però, bisogna anche mettersi nei panni nostri. Quando la nostra vita cambia radicalmente, in pochissime ore e prima che ritorniamo alle nostre vite ci vuole veramente tantissimo tempo, e anche il dopo comunque rimane difficile per andare avanti, abbiamo comunque bisogno che sia lo Stato o qualche referente importante che venga da noi a dirci che ci sono questi sostegni, questi aiuti che possono dare una mano. Sollevo questo punto per far sì che non succeda a qualcun altro. Io non ho avuto aiuti dallo Stato o da qualcun altro, ma tutti aiuti esterni, come i colleghi dell'INPS della mia mamma, che hanno fatto tantissimo per me. Però, noi rimaniamo completamente soli e nessuno si preoccupa di noi. Nessuno dice: «questi ragazzi stanno studiando, hanno bisogno di andare a scuola, hanno bisogno di mangiare, dove vivono, cosa fanno, cosa non fanno». Diventiamo invisibili. Io sono riuscita a costruire la mia vita da capo, con il tempo, con tanti sacrifici, però è qualcosa che richiede tanto tempo e non è da tutti”.

¹¹⁰ È opportuno osservare come l'obbligo di allegare copia della sentenza di condanna ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio contro ignoti sembra escludere la possibilità di ottenere il ristoro in altre frequenti situazioni processuali, per le quali la vittima di reato non può vedere soddisfatto il proprio diritto all'indennizzo dei danni derivati dal reato. In particolare, un caso è rappresentato dalle varie ipotesi di improcedibilità originaria (mancanza o vizi delle condizioni di procedibilità o punibilità) o sopravvenuta (intervento di cause di non punibilità che non incidano sull'accertamento di merito relativo ai fatti oggetto dell'imputazione) per le quali il procedimento o il processo si concludano con provvedimento che ha accertato il non doversi procedere nei confronti dell'indagato o dell'imputato. Può essere ricondotta a tale ipotesi il non infrequente caso del procedimento o del processo annullato per vizi procedurali con la conseguente maturazione del termine di prescrizione del reato.

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sull'assenza delle condizioni ostaive all'ottenimento dell'indennizzo nonché sulla qualità di avente diritto;
- certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.

La legge n. 168 del 2023

Per agevolare gli orfani di crimini domestici, la legge 24 novembre 2023, n. 168, ha previsto che, a corredo della domanda per l'ottenimento dell'indennizzo, non deve essere più allegata la documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato quando quest'ultimo abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza¹¹¹.

Quanto ai termini, la domanda deve essere presentata nel termine di centoventi giorni in luogo dei sessanta giorni originariamente previsti:

- 1) dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato;
- 2) dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita;
- 3) dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.

2.9.2 *Le novità apportate dal disegno di legge A.S. n. 1433, approvato al Senato*

L'articolo 4, recante disposizioni in materia di tutela degli orfani di femminicidio in caso di relazione affettiva, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, modifica la legge n. 122 del 2016 al fine di assicurare una maggiore tutela agli orfani di femminicidio.

In particolare, la lettera *a*) del comma 1, riscrive la lett. *b*) del comma 1 dell'articolo 12

¹¹¹ Patrizia Schiarizza, *presidente dell'associazione «Il Giardino Segreto»*, nel corso dell'audizione svolta nella seduta n. 84 del 7 maggio 2025, ha segnalato una criticità a proposito dell'erogazione dell'indennizzo: “Abbiamo avuto moltissimi casi di famiglie che, nel momento in cui hanno ricevuto quella erogazione, hanno poi avuto delle decurtazioni. Ad esempio, ci è capitato che, nel momento in cui è stato riconosciuto l'importo dei 60 mila euro, sono state decurtate altre somme che le famiglie avevano ricevuto dal comune di residenza. Giustamente, molti nonni affidatari ci hanno fatto presente che, in realtà, quelle somme che hanno ricevuto sono state necessarie a crescere i bambini. Voi immaginate che cosa possa significare. Molti di questi bambini e bambine vengono affidati a nonni, prevalentemente a nonni materni, che sono persone che vivono con pensioni contenute, e non tutto si svolge all'interno di città come Roma o Milano. Gran parte dei femminicidi – ce lo dicono i dati – si svolgono in paesi in cui la povertà educativa fa i conti anche con la povertà economica. Quindi, se ci sono degli aiuti economici per gli orfani in ragione del fatto che vengono affidati ai nonni, non è pensabile che, dopo aver riconosciuto loro l'indennizzo dei 60 mila euro, andiamo a decurtare quelle somme, perché le hanno già spese, e le hanno spese perché ne avevano bisogno”.

della legge n. 122 del 2016, ampliando l'ambito di applicazione delle deroghe alle condizioni richieste per la concessione dell'indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti.

Fra le condizioni alle quali l'articolo 12 della legge n. 122/2016 subordina la concessione dell'indennizzo si prevede che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale. Tale condizione – precisa la disposizione – non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza.

In seguito alle modifiche proposte dal disegno di legge si prevede che la condizione in esame non si applichi quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e nei casi di condanna per il reato di femminicidio (art. 577-bis del codice penale), nonché nel caso in cui l'autore del reato è condannato per il delitto tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, o di femminicidio e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti.

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 4 apporta analoghe modifiche all'articolo 13 della legge n. 122 del 2016 citata, nella parte in cui indica gli atti e i documenti che devono corredare la domanda di indennizzo¹¹².

¹¹² Cfr. Dossier del Servizio Studi, op. cit., pp. 82 e ss.

2.10 LA PROVVISIONALE A TITOLO DI RISTORO ANTICIPATO A FAVORE DELLE VITTIME O DEGLI AVENTI DIRITTO

2.10.1 *I beneficiari*

Come anticipato, la legge 24 novembre 2023, n. 168 ha novellato la legge 7 luglio 2016, n. 122 prevedendo una provvisionale in favore della vittima (o degli aventi causa in caso di sua morte) dei delitti di:

- omicidio;
- violenza sessuale;
- lesione personale gravissima, ai sensi dell'art. 583, secondo comma, codice penale (ossia in caso di una malattia certamente o probabilmente insanabile, di perdita di un senso o di un arto o di una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero di perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero di una permanente e grave difficoltà della parola);
- deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all'art. 583-*quinquies* codice penale (ovvero una lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso).

La disposizione trova applicazione solo quando i suddetti delitti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

2.10.2 *Il procedimento*

La provvisionale *ex lege* n. 168 del 2023 è corrisposta su richiesta della vittima o degli aventi diritto che vengano a trovarsi in stato di bisogno ed imputata nella liquidazione definitiva dell'indennizzo a seguito di pronuncia di una sentenza di condanna¹¹³ o di patteggiamento anche non irrevocabile ovvero di emissione di decreto penale di condanna anche non esecutivo (negli altri casi).

Presupposti

Per ottenere la provvisionale sono previste le seguenti condizioni:

- la vittima non deve aver concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi;

¹¹³ L'unica ipotizzabile, considerato il regime sanzionatorio, nel caso dell'omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza.

- la vittima non deve essere stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non deve essere sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lett. *a*), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

- la vittima non deve aver percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quelle dovute in base alla legge.

Istanza

L'istanza per la provvisionale deve essere presentata al prefetto della provincia di residenza o della provincia ove è stato commesso il fatto; a pena di inammissibilità, deve essere corredata dalla copia della sentenza di condanna o di patteggiamento ovvero il decreto penale di condanna.

Allegati

All'istanza deve essere altresì corredata da dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà attestante l'assenza delle condizioni ostative, nonché sulla qualità di avente diritto, la situazione economica dell'istante e delle persone di cui all'articolo 433 del codice civile (ossia il coniuge; i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali). È possibile produrre, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva, il certificato attestante la situazione economica dell'istante o degli altri soggetti richiamati¹¹⁴.

Comitato di solidarietà

Sull'istanza relativa alla provvisionale, provvede, entro centoventi giorni dalla presentazione della medesima istanza, acquisiti gli esiti dell'istruttoria dal prefetto¹¹⁵, il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti¹¹⁶.

¹¹⁴ Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, il prefetto verifica la sussistenza dei requisiti, avvalendosi anche degli organi di polizia.

¹¹⁵ È lo stesso Comitato che delibera circa la corresponsione delle somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 512 del 1999 (recante la disciplina concernente il Fondo medesimo, così rinominato dall'articolo 11, quarto comma, legge 11 gennaio 2018, n. 4).

¹¹⁶ Presieduto dal Commissario è composto, ai sensi dell'articolo 3 della legge 512/1999, da un rappresentante del Ministero dell'Interno, da due rappresentanti del Ministero della giustizia, da un rappresentante del ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché da un rappresentante, senza

2.10.3 *L'importo della provvisionale*

La provvisionale può essere assegnata in misura non superiore a un terzo dell'importo dell'indennizzo determinato con decreto ministeriale.

L'articolo 11, terzo comma, della legge n. 122 del 2016, infatti, ha demandato la determinazione degli indennizzi ad un decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio e, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, comunque nel limite delle risorse stanziate con tali finalità.

In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il Decreto Ministeriale 31 agosto 2017, sostituito, successivamente, dal Decreto Ministeriale 22 novembre 2019 che, all'articolo 1, determina gli importi dell'indennizzo nella seguente misura:

- a) per il delitto di omicidio, nell'importo fisso di euro 50.000;
- b) per il delitto di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nell'importo fisso di euro 60.000 esclusivamente in favore dei figli della vittima;
- c) per il delitto di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza attenuante del caso di minore gravità prevista dall'articolo 609-bis, terzo comma, del codice penale, nell'importo fisso di euro 25.000;
- d) per il delitto di lesioni personali gravissime di cui all'articolo 583, comma 2, del codice penale, e per il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale nell'importo fisso di euro 25.000.

Per i delitti appena indicati, l'importo fisso dell'indennizzo è incrementato di una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di euro 10.000. Per i delitti diversi, l'indennizzo è erogato solo per la rifusione delle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di euro 15.000.

diritto di voto, della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP), a cui è affidata la gestione economica del Fondo. Il Commissario e il Comitato restano in carica quattro anni e il loro incarico è rinnovabile per una sola volta.

2.10.4 *La decadenza*

Il Comitato dichiara la decadenza dalla provvisionale e dispone la ripetizione di quanto erogato in caso di:

- mancata richiesta di indennizzo nei termini previsti, ovvero quando la richiesta di indennizzo sia respinta o dichiarata inammissibile;
- mancanza delle condizioni per la presentazione della domanda di indennizzo se, decorso il termine di due anni dalla concessione della provvisionale e con cadenza biennale per gli anni successivi, non viene prodotta autocertificazione sulla non definitività della sentenza penale o della procedura esecutiva o sulla percezione di somme in connessione al reato.

2.11 IL DIRITTO ALLA QUOTA DI RISERVA (ART. 6, LEGGE N. 4 DEL 2018)

2.11.1 *La disciplina*

L'articolo 18, secondo comma, della legge 12 marzo 1999, n. 68, attribuisce in favore di una serie di soggetti (quali, ad esempio, gli orfani o i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio) una quota di riserva¹¹⁷, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti.

Misura

La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti¹¹⁸.

L'articolo 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, ha attribuito la quota di riserva anche ai figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1)¹¹⁹, ovvero secondo comma¹²⁰,

¹¹⁷ Pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

¹¹⁸ Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.

¹¹⁹ Tale comma prevede l'applicazione della pena dell'ergastolo se il fatto omicidiario è commesso: 1) contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva.

¹²⁰ Tale comma prevede la pena della reclusione da ventiquattro a trenta anni se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal

del codice penale.

2.12 LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ (ART. 7, LEGGE N. 4 DEL 2018)

2.12.1 *La disciplina*

Tra le ulteriori provvidenze economiche, a disposizione degli orfani a causa di crimini domestici, si segnala la pensione di reversibilità.

L'art. 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125 esclude i familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta. La norma, più precisamente, stabilisce che non hanno diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità *una tantum* i familiari superstiti che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i delitti, in danno dell'iscritto o del pensionato, di:

- 1) omicidio (articolo 575 codice penale);
- 2) omicidio preterintenzionale (articolo 584 codice penale);
- 3) morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (articolo 586 codice penale).

Ambito di applicazione

Per effetto della legge 11 gennaio 2018, n. 4, sono altresì sospesi dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità *una tantum* il coniuge, anche legalmente separato, separato con addebito o divorziato, quando sia titolare di assegno di mantenimento o divorzile, nonché la parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, quando la parte stessa sia titolare di assegno, per i quali sia stato richiesto il rinvio a giudizio per l'omicidio volontario nei confronti dell'altro coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, fino alla sentenza definitiva.

In caso di passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento, sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione del diritto, ad eccezione dei figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti.

Questi ultimi sono destinatari, senza obbligo di restituzione e per il solo periodo della sospensione, sino a quando sussistono i requisiti di legge per la titolarità in capo a loro del diritto allo stesso tipo di prestazione economica, della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità *una tantum* del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio

titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore.

Comunicazione

Con la richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio immediato per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, o contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero comunica senza ritardo all'istituto di previdenza l'imputazione, ai fini della sospensione dell'erogazione o del subentro dei figli nella titolarità della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità *una tantum*.

Condanna

Quando pronuncia sentenza di condanna per il delitto di omicidio, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale, il giudice condanna al pagamento, in favore dei figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, di una somma di denaro pari a quanto percepito dal condannato, a titolo di indennità *una tantum* ovvero a titolo di pensione di reversibilità o indiretta, sino alla data della sospensione.

2.13 L'ACCESSO AI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ORFANI PER CRIMINI DOMESTICI (ART. 8, LEGGE N. 4 DEL 2018)

2.13.1 *La direttiva europea*

L'art. 8 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 – che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI – sancisce il diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime.

Obblighi degli Stati membri

Gli Stati membri devono provvedere affinché la vittima, in funzione delle sue esigenze, abbia accesso a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale.

Ai familiari deve essere garantito l'accesso ai servizi di assistenza alle vittime in conformità delle loro esigenze e dell'entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima.

In particolare, è fatto obbligo agli Stati membri di:

- agevolare l'indirizzamento delle vittime da parte dell'autorità competente che ha ricevuto

la denuncia e delle altre entità pertinenti verso gli specifici servizi di assistenza;

- adottare misure per istituire servizi di assistenza specialistica gratuiti e riservati in aggiunta a, o come parte integrante di, servizi generali di assistenza alle vittime, o per consentire alle organizzazioni di assistenza alle vittime di avvalersi di entità specializzate già in attività che forniscono siffatta assistenza specialistica.

In funzione delle sue esigenze specifiche, la vittima deve avere accesso a siffatti servizi e i familiari in funzione delle loro esigenze specifiche e dell'entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima.

I servizi di assistenza alle vittime e gli eventuali servizi di assistenza specialistica possono essere istituiti come organizzazioni pubbliche o non governative e organizzati su base professionale o volontaria.

Altro aspetto importante: gli Stati membri devono garantire che l'accesso a qualsiasi servizio di assistenza alle vittime non sia subordinato alla presentazione da parte della vittima di formale denuncia relativa a un reato all'autorità competente.

Servizi di assistenza

L'articolo 9 della medesima direttiva, rubricato *“assistenza prestata dai servizi di assistenza alle vittime”*, prevede che i servizi di assistenza alle vittime forniscano almeno:

- a) informazioni, consigli e assistenza in materia di diritti delle vittime, fra cui le possibilità di accesso ai sistemi nazionali di risarcimento delle vittime di reato, e in relazione al loro ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo;
- b) informazioni su eventuali pertinenti servizi specialistici di assistenza in attività o il rinvio diretto a tali servizi;
- c) sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico;
- d) consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici derivanti dal reato;
- e) salvo ove diversamente disposto da altri servizi pubblici o privati, consigli relativi al rischio e alla prevenzione di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni.

Esigenze delle vittime

Gli Stati membri incoraggiano i servizi di assistenza alle vittime a prestare particolare attenzione alle specifiche esigenze delle vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato.

Salvo ove diversamente disposto da altri servizi pubblici o privati, i servizi di assistenza specialistica sviluppano e forniscono almeno:

- a) alloggi o altra eventuale sistemazione temporanea a vittime bisognose di un luogo sicuro

a causa di un imminente rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni;

b) assistenza integrata e mirata a vittime con esigenze specifiche, come vittime di violenza sessuale, vittime di violenza di genere e vittime di violenza nelle relazioni strette, compresi il sostegno per il trauma subito e la relativa consulenza.

Legge n. 4/2018

Ciò premesso, l'art. 8 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, dando attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, ha previsto che lo Stato, le regioni e le autonomie locali, secondo le rispettive attribuzioni:

a) possono promuovere e sviluppare presidi e servizi pubblici e gratuiti di informazione e orientamento in materia di diritti e di servizi organizzati in favore delle vittime di reati, nonché di assistenza, consulenza e sostegno in favore della vittima in funzione delle sue specifiche necessità e dell'entità del danno subito, tenendo conto della sua eventuale condizione di particolare vulnerabilità, anche affidandone la gestione alle associazioni riconosciute operanti nel settore;

b) favoriscono l'attività delle organizzazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici;

c) favoriscono sistemi assicurativi adeguati in favore degli orfani per crimini domestici;

d) predispongono misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per gli orfani per crimini domestici;

e) acquisiscono dati e monitorano l'applicazione delle norme a protezione delle vittime vulnerabili e dei loro familiari, relativamente alle necessità delle vittime stesse e alla frequenza dei crimini nei riguardi dei gruppi più deboli, al fine di programmare interventi adeguati nel settore anche mediante inchieste e ricerche atte a prevenire i crimini stessi.

2.14 L'ASSISTENZA MEDICO-PSICOLOGICA (ART. 9, LEGGE N. 4 DEL 2018)

In base all'art. 9 della legge n. 4 del 2018, in favore dei figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti di vittime del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale è assicurata un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico¹²¹, a cura del Servizio sanitario

¹²¹ Misura tanto più importante se si considera che, come riportato a pagina 28 del Dossier della associazione «Edela» già citato, «il trauma è legato allo shock, sia rispetto a quello che possono aver visto, se testimoni oculari dell'omicidio, sia per il lutto violento. Da un punto di vista psicologico non esistono regole standard. Questi bambini sono individui diversi e come tali cambiano anche le loro reazioni. Non avere più i genitori è un lutto

nazionale, per tutto il tempo occorrente al pieno recupero del loro equilibrio psicologico, con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica.

2.15 L'AFFIDAMENTO DEI MINORI ORFANI PER CRIMINI DOMESTICI (ART. 10, LEGGE N. 4 DEL 2018)

La legge n. 4 del 2018 ha novellato la legge 4 maggio 1983, n. 184, che riconosce il diritto del minore ad una famiglia e che disciplina l'istituto dell'affidamento dei minori.

2.15.1 Il procedimento

Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Ove sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto, secondo l'art. 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Assenso

Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano le disposizioni sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Contenuto

Nel provvedimento di affidamento familiare devono esserne indicate specificatamente le motivazioni, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve, altresì, essere indicato il servizio sociale locale cui

enorme e bisogna tener conto delle variabili: l'età del bambino, il contesto familiare al quale è affidato e che dovrebbe riuscire, nella maniera più serena, ad affrontare l'evento lutto garantendo stabilità. Ma soprattutto è importante capire cosa accade attorno a questi orfani. Il contesto sociale che li circonda è fondamentale ... Spesso si tratta di familiari che hanno subito il lutto essi stessi e convivono con un dolore che ogni giorno va ricacciato indietro, nascosto, ingoiato di fronte alle esigenze, alle richieste, alle necessità dei bambini. Sono bambini problematici ed aver assistito all'assassinio della mamma, ha lasciato loro segni indelebili".

è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni a seconda che si tratti di provvedimento emesso con o senza l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore.

Il servizio sociale locale, cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso con o senza l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

Periodo

Nel provvedimento deve, inoltre, essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine.

Durata massima

Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile dal tribunale per i minorenni¹²², qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

Cessazione

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Valutazione

Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile e qualora, sussistendo i requisiti, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento.

¹²² La proroga può essere disposta anche dalla autorità giudiziaria che ha previsto l'affidamento al servizio ai sensi dell'articolo 5-bis della legge n. 184 del 1983.

Ascolto del minore

Il giudice, ai fini delle decisioni, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento.

2.15.2 Il minore orfano di femmuccia privo di un ambiente familiare

La legge 11 gennaio 2018, n. 4, all'articolo 10, ha previsto che, nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidate tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado.

Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.

Sostegno psicologico

Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori orfani a causa di crimini domestici un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa.

A sostegno delle famiglie affidatarie di orfani minorenni dal 1° gennaio 2019 è previsto un contributo al mantenimento di ogni minore affidato.

L'importo del contributo è di 300 euro mensili a decorrere dalla data del provvedimento giudiziario di affidamento del minore.

Il contributo cessa al raggiungimento della maggiore età del minore affidato.

A questo contributo si aggiungono i benefici previsti all'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184, per le famiglie affidatarie.

Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di

permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche.

2.16 IL FONDO DI ROTAZIONE E L'EROGAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO AGLI ORFANI DI CRIMINI DOMESTICI E DI REATI DI GENERE E ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE

La legge 26 febbraio 2011, n. 10, all'art. 1, comma 6-sexies, ha unificato nel Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura il preesistente:

- Fondo di solidarietà alle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, istituito con d.P.R. n. 455 del 1999, con cui è stata attuata l'unificazione dei preesistenti Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, disciplinati rispettivamente dalle leggi n. 108 del 1996 e n. 44 del 1999;
- Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, istituito con legge n. 512 del 1999¹²³.

L'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, ha destinato il Fondo anche all'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti e, per questo motivo, per effetto dell'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, ha assunto la denominazione di «*Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici*»¹²⁴.

¹²³ Chiunque abbia subito un danno patrimoniale e/o non patrimoniale, riconosciuto con sentenza emessa a carico di soggetti imputati dei reati di cui all'art. 416-bis del codice penale, può fare richiesta di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e conseguire con delibera del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, in presenza dei presupposti e dei requisiti di legge, il risarcimento dei danni liquidati in sentenza. Lo stesso beneficio è riconosciuto agli eredi della vittima deceduta.

¹²⁴ Fedele Salvatore, responsabile del «Progetto respiro», sulla condizione degli orfani di femminicidio e delle famiglie affidatarie, nel corso della audizione avvenuta nella seduta n. 56 del 17 ottobre 2024, ha affermato che “Se lei legge il regolamento del Fondo di rotazione, trova scritto che ci sono dei sussidi per attività educative eccetera, e sanitarie. Allora uno pensa di poter usufruire di opportunità sanitarie; apre il modulo da compilare e scopre che si può usufruire solo di specifici aiuti economici per percorsi legati alla psicoterapia o addirittura alla psichiatria. Ma se devo fare – come dicono sempre i nostri nonni – un apparecchio ai denti o degli occhiali non posso usufruire. Poi, siccome nessuno ne aveva fatto richiesta, è stato tolto quel pezzo di Fondo, perché al commissariato dicono che non sono arrivate le domande”.

2.16.1 *Il decreto ministeriale 21 maggio 2020, n. 71*

Con decreto 21 maggio 2020, n. 71, il Ministero dell'economia e delle finanze ha adottato il regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie¹²⁵.

Regolamento

Il regolamento disciplina:

a) i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e successivamente dall'articolo 1, comma 492, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinate all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, lettera *a*), e secondo comma, della legge 11 gennaio 2018, n. 4;

b) i criteri di equità per l'erogazione delle misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 492, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 11 gennaio 2018, n. 4;

c) i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate alle finalità di cui al primo comma, lettera *a*), nonché alle spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui agli articoli 575 e 576, primo comma, n. 5.1., del codice penale, ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del codice penale, ai sensi dell'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Beneficiari

Ai sensi del regolamento si intendono per

a) «Beneficiari»:

1) orfani di crimini domestici, figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti, della vittima di un omicidio commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dall'altra persona dell'unione civile, anche se l'unione è cessata, ovvero dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, da dichiararsi secondo le modalità di cui all'articolo 13, primo comma, lettera *b*), del d.P.R. 30 maggio 1989,

¹²⁵ Per i modelli di domanda per ottenere le borse di studio, il rimborso delle spese mediche e assistenziali e il contributo in favore delle famiglie affidatarie si veda <https://www.interno.gov.it/it/orfani-crimini-domestici-e-violenza-genere>. Per ogni informazione si può contattare il numero verde 800.191.000.

n. 223, anche in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76;

2) orfani, figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti, di madre vittima di omicidio, ai sensi dell'articolo 576, primo comma, n. 5.1, del codice penale;

3) orfani, figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti, di madre vittima di omicidio, a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del codice penale;

b) «Fondo»: il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dall'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60;

c) «Comitato»: il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

d) «Commissario»: il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, che presiede il Comitato;

e) «Concessionario»: CONSAP «Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.», che gestisce il Fondo per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512.

2.16.2 Il sostegno al diritto allo studio

Nei limiti delle risorse stanziate annualmente¹²⁶ è riconosciuto uno dei seguenti benefici:

a) borse di studio;

b) gratuità o semigratuità della frequenza presso convitti, educandati o istituzioni educative in generale, anche sulla base di apposite convenzioni, a tal fine stipulate dal Commissario.

Questi sono rivolti a studenti degli istituti scolastici ed educativi del sistema nazionale di

¹²⁶ Sono destinate le seguenti somme, come di seguito indicate: a) anno 2017 euro 2.000.000; b) anno 2018 euro 4.000.000; c) anno 2019 euro 5.960.256; d) anno 2020 euro 3.500.000; e) anno 2021 euro 2.000.000; f) a decorrere dall'anno 2022 euro 1.500.000.

istruzione, degli istituti di istruzione e formazione professionale, delle Università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli Istituti tecnici superiori (ITS).

Ripartizione

Le somme destinate alle finalità di cui alle lettere *a*) e *b*) sono ripartite nella misura di due terzi per i benefici di cui alla lettera *a*) e un terzo per l'erogazione dei benefici di cui alla lettera *b*).

Le risorse non impegnate per taluna delle finalità di cui alla lettera *a*) o *b*), sono destinate al soddisfacimento delle domande nell'ambito dell'altra lettera.

Il possesso dei requisiti per l'ammissione ai benefici è verificato sulla base degli atti del procedimento penale che non siano coperti da segreto ovvero del decreto che dispone il giudizio ovvero di sentenza anche non passata in giudicato o di decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile o di sentenza di patteggiamento. In ogni caso i benefici decorrono dalla data dell'evento. Le risorse sono attribuite nei limiti degli stanziamenti del Fondo. In caso di disponibilità finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, è previsto l'accesso al Fondo in quota proporzionale.

Modalità

Quanto alle modalità di accesso ai benefici, con delibera annuale il Comitato, sulla base dei dati forniti dall'Ufficio di supporto del Commissario inerenti al numero di orfani, alle classi di età e alla condizione scolastica, nell'ambito delle risorse attribuite, individua il numero delle borse di studio assegnabili ed il loro importo.

Gli interessati presentano istanza alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano, la quale la trasmette al Commissario. Gli studenti degli istituti di grado primario e secondario producono certificato di frequenza degli studi¹²⁷.

Gli istanti universitari devono aver sostenuto almeno un terzo degli esami prescritti annualmente dal corso di studio universitario, con esito positivo¹²⁸.

Istanza

L'istanza nonché la dichiarazione relativa alla frequenza degli studi sono sottoscritte, in caso di soggetti minorenni, dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, se non dichiarato decaduto ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, ovvero dal tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ovvero da enti di assistenza nominati dal giudice tutelare ai sensi dell'articolo 354 del codice civile. Essa deve contenere la dichiarazione, resa ai sensi del

¹²⁷ Di tale circostanza è resa dichiarazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

¹²⁸ Di tale circostanza è resa dichiarazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che il richiedente l'elargizione è orfano per crimini domestici.

Sull'istanza provvede il Commissario, previa delibera del Comitato.

2.16.3 Le iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento nell'attività lavorativa

Nei limiti e a valere sulle risorse stanziate sul Fondo¹²⁹, a decorrere dal primo gennaio 2020, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, gli orfani in possesso dei requisiti indicati, è riconosciuto un incentivo, per ogni assunzione effettuata, fino al 50 per cento dei contributi dovuti, per un periodo massimo di 36 mesi¹³⁰.

Domande

Le domande devono essere presentate dal datore di lavoro all'INPS ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano, che le trasmette al Commissario. Sulle domande presentate delibera il Comitato.

Ambito di applicazione

L'incentivo è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto.

Monitoraggio

L'INPS effettua un monitoraggio del beneficio ai fini del rispetto dei limiti di spesa programmati e, qualora da tale monitoraggio emerga lo scostamento dai predetti limiti di spesa programmati, non acquisisce ulteriori domande per l'accesso al beneficio. Raggiunto il limite annuale di spesa, l'INPS ne dà notizia al Commissario, il quale a sua volta informa il Comitato.

2.16.4 Fruizione degli incentivi

Nell'ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato

¹²⁹ Nei limiti degli stanziamenti del Fondo previsti per legge, alle iniziative di orientamento e formazione sono destinate le risorse di seguito indicate, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome: *a)* anno 2020 euro 2.000.000; *b)* a decorrere dall' anno 2021 euro 1.000.000. Il riparto delle risorse tra le Regioni e Province autonome è effettuato nel seguente modo: il primo anno, sulla base della popolazione residente; a partire dal secondo anno, sulla base del numero degli eventi delittuosi riscontrati nel corso dell'anno precedente in ciascuna Regione e Provincia autonoma.

¹³⁰ Secondo la seguente quantificazione: *a)* anno 2020 euro 500.000; *b)* anno 2021 euro 1.000.000; *c)* a decorrere dall'anno 2022 euro 1.500.000.

parzialmente fruito l'incentivo, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, l'incentivo è riconosciuto ai medesimi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla piena fruizione.

Segnalazione

Il datore di lavoro invia segnalazione all'INPS ed alla Prefettura di residenza dell'orfano, che a sua volta provvede all'inoltro al Commissario, dell'interruzione del rapporto di lavoro.

2.16.5 *La revoca degli incentivi*

Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, del lavoratore assunto avvalendosi dell'incentivo effettuato nei 24 mesi successivi alla predetta assunzione comporta la revoca dell'incentivo e il recupero delle somme corrispondenti del beneficio già fruito.

2.17 LE SPESE MEDICHE ED ASSISTENZIALI

Gli orfani dei crimini domestici e gli orfani di madri vittime dei delitti di cui all'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono presentare domanda di accesso al Fondo¹³¹.

Domande

Le domande sono presentate alla Prefettura di residenza dell'orfano, che le trasmette al Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di stampo mafioso e dei reati intenzionali violenti¹³².

Tabelle

Le domande sono presentate a ristoro delle spese documentate, sostenute a titolo di compartecipazione alla spesa per le prestazioni mediche e di assistenza materiale e psicologica, indicate nella tabella A) dell'allegato I del regolamento, nonché a ristoro delle spese documentate, sostenute per le prestazioni non rientranti nei livelli essenziali di

¹³¹ Nei limiti delle risorse stanziate sul Fondo dal legislatore, per tale finalità sono assegnate risorse pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

¹³² L'istanza è sottoscritta, in caso di soggetti minorenni, dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, se non dichiarato decaduto ai sensi dell'articolo 330 del codice civile ovvero dal tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile ovvero da enti di assistenza nominati dal giudice tutelare ai sensi dell'articolo 354 del codice civile. Essa deve contenere la dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che il richiedente l'elargizione è orfano per crimini domestici.

assistenza di cui alla tabella *B*) del medesimo allegato¹³³.

Risorse

Qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti per tutti gli aventi diritto, l'importo dei singoli benefici è ridotto proporzionalmente nella misura occorrente al soddisfacimento di coloro che abbiano prodotto istanza¹³⁴.

¹³³ Allegato I

Tabella *A*) Prestazioni sanitarie e assistenziali rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza, ordinariamente soggette al regime di compartecipazione della spesa:

| Codice | Prestazione |
|--------|-------------|
|--------|-------------|

| | |
|------|-----------------------------|
| 89.7 | Visita Generale (1° visita) |
|------|-----------------------------|

| | |
|---------|--|
| 94.12.1 | Visita Psichiatrica/Neuropsichiatrica di controllo |
|---------|--|

| | |
|-------|-------------------------------|
| 94.09 | Colloquio psicologico clinico |
|-------|-------------------------------|

| | |
|---------|---|
| 94.08.3 | Somministrazione di test proiettivi e della personalità |
|---------|---|

| | |
|-------|--------------------------|
| 94.03 | Psicoterapia individuale |
|-------|--------------------------|

| | |
|-------|------------------------|
| 94.44 | Psicoterapia di gruppo |
|-------|------------------------|

| | |
|--|-----------------------|
| | Terapia farmacologica |
|--|-----------------------|

Tabella *B*) Prestazioni sanitarie e assistenziali escluse dai Livelli Essenziali di Assistenza:

| Prestazione |
|-------------|
|-------------|

| |
|--|
| prestazioni professionali di tipo psicologico, anche domiciliari |
|--|

| |
|---|
| valutazione diagnostica multidisciplinare |
|---|

| |
|--|
| interventi psicoeducativi e di supporto alle autonomie e alle attività della vita quotidiana |
|--|

| |
|---|
| interventi psicoeducativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale sociale e lavorativa |
|---|

¹³⁴ Cecilia Gradassi, consulente legale dell'associazione «Il giardino segreto», nel corso dell'audizione svolta nella seduta n. 84 del 7 maggio 2025, intervenendo sulla tematica del rimborso delle spese relative alle cure sia psicologiche, alle terapie, sia farmacologiche alle quali gli orfani hanno necessità di sottoporsi, ha affermato che «C'è una necessità di rendicontazione: essendo un rimborso, devono essere allegati necessariamente i documenti che dimostrano l'erogazione del servizio. È prevista anche un'esenzione dal ticket. Ad esempio, uno zio affidatario mi faceva presente che per un'orfana - questo caso è in Toscana - ci sarebbe la necessità di

Competenza

Sulle domande presentate provvede il Commissario previa delibera del Comitato.

2.18 LE FAMIGLIE AFFIDATARIE

Ai sensi dell'articolo 1, comma 492, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 11, primo comma, lettera *b*), della legge 11 gennaio 2018, n. 4, come modificato dall'articolo 8 della legge 19 luglio 2019, n. 69, si intendono misure di sostegno e di aiuto economico quelle volte a garantire il mantenimento, la crescita e lo sviluppo dei minori affidati ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, fatti salvi i benefici concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 492, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2018 n. 145, dell'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 e dell'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Beneficiari

Sono soggetti beneficiari le famiglie affidatarie ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'articolo 11, primo comma, lettera *b*), della legge 11 gennaio 2018, n. 4 e dell'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Famiglie parentali

Sono considerate famiglie affidatarie anche le famiglie parentali.

2.18.1 I requisiti di accesso ai benefici

Il sostegno e l'aiuto economico sono corrisposti alle seguenti condizioni¹³⁵:

un'esenzione in generale, non solamente perché questa ragazzina è affetta da una patologia cronica, per cui deve accedere al servizio e non ha l'esenzione per quel tipo di terapia. Io non voglio parlare di un privilegio, però magari prevedere un'esenzione più estesa delle prestazioni sanitarie sarebbe cosa buona e giusta, perché le famiglie a volte si trovano ad affrontare problematiche economiche importanti, per cui anche un piccolo aiuto dal punto di vista di accesso al servizio sanitario sarebbe una cosa buona”.

¹³⁵ Come rilevato da Roberta Beolchi, *presidente della Associazione «Edela»*, nel corso dell'audizione svolta nella seduta n. 56 del 17 ottobre 2024, “il nostro è stato il primo Paese a redigere una legge su questo, mi riferisco alla legge n. 4 del 2018. L'Italia è la prima in un quadro europeo ad occuparsi e preoccuparsi con una legge. Bisogna, però, migliorarla, perché c'è molta burocrazia e le famiglie si sentono ad oggi molto sole, perché la burocrazia le blocca e quindi abbandonano, non ottengono. Noi vogliamo in questo momento suggerire di far accedere loro a dei fondi diretti. I denari e i rimborsi che loro ottengono sono comunque vincolati a una documentazione molto complessa di rendicontazione, addirittura scontrini con nomi e cognomi. Le famiglie affidatarie devono poi preoccuparsi fondamentalmente di crescere questi bambini, di ricreare un'affettività, di far metabolizzare un lutto e soprattutto di ridonare una fiducia. Non lasciamo sole le famiglie affidatarie perché in questa complessità loro si perdono e non hanno una figura. [...] Il fatto di poter intervenire, anche a livello di

- a) che la famiglia sia riconosciuta affidataria ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- b) che l'orfano non abbia compiuto la maggiore età alla data del 1° gennaio 2020.

Possesso dei requisiti

Il possesso dei requisiti per l'ammissione ai benefici è verificato sulla base degli atti del procedimento penale che non siano coperti da segreto ovvero del decreto che dispone il giudizio ovvero di sentenza anche non passata in giudicato o di decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, recanti comunque l'accertamento dei presupposti di cui all'articolo 2, primo comma, lettera a).

Decorrenza

Il beneficio in favore delle famiglie affidatarie decorre dalla data del provvedimento giudiziario di affidamento del minore.

2.18.2 Le modalità di accesso ai benefici

La domanda di sostegno ed aiuto economico è presentata dalle famiglie interessate, da uno dei componenti o a mezzo di procuratore speciale, alle Prefetture di residenza delle famiglie affidatarie, per l'inoltro al Commissario ed è corredata dei seguenti atti e documenti:

- a) copia del provvedimento giudiziario di affidamento del minore;

burocrazia, significa poter lasciare sia i bambini che le famiglie in un ambito più sereno. Se riuscissimo noi a fornire una figura istituzionale o come facciamo noi delle associazioni, che nel momento in cui muore una donna e ci chiedono aiuto, veicoliamo tutte le compilazioni di dati burocratici e i moduli per l'accesso al fondo, sicuramente riuscirebbero ad essere più sereni, perché loro non sono, ovviamente, come tutti noi, preparati né al lutto né alle conseguenze". Nel corso della medesima seduta, Giuseppe Delmonte, ha sostenuto la necessità di essere "presenti nel momento del femminicidio, immediatamente. Non bisogna lasciare sole le famiglie affidatarie di questo orfano, perché vivono anche loro un lutto. Spesso sono nonni, sono zii, sono nonne che mi raccontano, perché ho contatti con queste caregiver, che non possono piangere le loro figlie accolte per perché non possono farlo davanti ai loro nipoti. Sono famiglie che non possiamo far finta che non esistano. Bisogna sicuramente intervenire. Lo si può fare, lo si può fare solo integrando tutta una serie di forze e di professioni che se ne occupano, ma che molte volte non dialogano". Osserva, invece, Patrizia Schiarizza, *presidente della associazione «Il giardino segreto»*, nel corso dell'audizione svolta nella seduta n. 84 del 7 maggio 2025, "Io non sono d'accordo quando, ad esempio, si dice che non bisogna chiedere la rendicontazione di queste spese, perché credo invece che si debba creare un'alleanza tra lo Stato e le famiglie anche su questo tema. È vero che la legge n. 4 dal punto di vista burocratico può essere snellita, può esserne agevolato l'accesso da parte delle famiglie, però è anche vero che ci deve essere una responsabilizzazione da parte delle famiglie nella misura in cui si accede a fondi dello Stato nell'interesse dei minori e delle minori. Noi questo lo dobbiamo dire, nell'interesse dei bambini, perché quei soldi, quei fondi lo Stato li mette a disposizione nell'interesse dei bambini. In questi dieci anni abbiamo avuto moltissimi casi di famiglie che hanno percepito quelle somme e poi abbiamo scoperto che ne è stato fatto un uso diverso".

b) copia del provvedimento o degli atti del procedimento penale.

Sulle istanze presentate provvede il Commissario previa delibera del Comitato.

2.18.3 La ripartizione delle risorse

Nei limiti degli stanziamenti del Fondo, le risorse sono attribuite alle famiglie istanti, nella misura di euro 300 mensili per ogni minore affidato.

Risorse

In caso di disponibilità finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, è previsto l'accesso al Fondo in quota proporzionale.

2.18.4 La cessazione dei benefici

I benefici cessano al raggiungimento della maggiore età del beneficiario.

2.19 LE DISPOSIZIONI FINALI DELLA LEGGE N.4 DEL 2018

Ai minori di età è riservato almeno il 70% per cento delle risorse disponibili per i benefici previsti per il sostegno allo studio, per iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento nell'attività lavorativa e per le spese mediche ed assistenziali.

Quote

La quota restante è destinata, ove ne ricorrono i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni di età economicamente non autosufficienti.

L'istanza di accesso al Fondo per i benefici esaminati è presentata per ciascun anno di durata del sostegno economico.

Cumulo

I benefici sono cumulabili fra di loro.

La gestione delle risorse ed il monitoraggio della spesa sono effettuati dall'Ufficio del Commissario, anche per il tramite del Concessionario indicato nel provvedimento di attribuzione del beneficio.

Cessazione

Gli aiuti economici, qualora venga meno il presupposto per la loro erogazione, sono revocati dal Commissario, su proposta del Comitato, con efficacia dal momento in cui è venuto meno il presupposto stesso.

Irripetibilità

In caso di accertamento della insussistenza delle condizioni di legge, a seguito di sentenza penale definitiva che accerti la non ricorrenza di un crimine domestico o di violenza di genere, l'aiuto economico non è soggetto a ripetizione.

2.20 I DATI

Il Viceprefetto Alessia Caruso, Dirigente per il coordinamento e Affari generali, Vicario del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, nel corso della sua audizione (seduta 3 luglio 2025, n. 97) ha indicato i dati, spiegando che il Comitato di solidarietà, anche quest'anno, ha voluto dedicare una giornata esclusivamente ai reati di genere.

La seduta si è tenuta il 7 marzo scorso e in quell'occasione sono stati erogati numerosi indennizzi per le vittime di femminicidio, per le vittime di violenza sessuale e sono stati determinati anche gli importi delle borse di studio per l'anno scolastico 2025-2026. Attualmente, quindi, le borse di studio sono state implementate nella misura di euro 1.000 per la scuola primaria, di euro 1.300 per la scuola secondaria di primo grado, di 2 mila euro per la scuola secondaria di secondo grado e di 2.800 euro per gli studi universitari.

Queste disposizioni sono rese pubbliche non solo attraverso comunicati stampa e l'inserimento sul sito web del Ministero dell'interno (v. Figura n. 1), con specifico riferimento al sito del Commissario, ma sono state diffuse con apposita circolare – come viene fatto annualmente – anche alle Prefetture, affinché vengano diffuse territorialmente tramite gli enti locali e le associazioni di categoria.

I beneficiari sono gli studenti che frequentano scuole del sistema nazionale di istruzione, scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado, istituti universitari, studi universitari, scuole di specializzazione e scuole di alta formazione artistico-musicale.

Il Regolamento prevede, poi, le iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento nell'attività lavorativa, e qui possono esserci due interventi che lo Stato garantisce in favore degli orfani. È possibile accedere a corsi di formazione delle regioni e chiedere un rimborso – la regione o, come è capitato, direttamente gli interessati – al Comitato per la formazione professionale in taluni settori, così come è possibile, come già richiamato, che i datori di lavoro richiedano il rimborso del 50 per cento dei contributi versati per l'assunzione di un orfano di crimine domestico o violenza di genere, per la stipula di un contratto a tempo indeterminato per la durata di 36 mesi.

Per quanto riguarda le spese mediche, la dottoressa Caruso ha chiarito che la normativa di riferimento ha previsto la possibilità di ricevere il rimborso di spese documentate medico-assistenziali e, come tali, si riporta all'allegato del Regolamento (Cfr. *supra* par. 2.17; v. Figura n. 3).

Queste spese medico-assistenziali sono sostanzialmente spese per terapie psicologiche e psicoterapeutiche, che tendono a reinserire nel contesto di vita ordinaria gli orfani che hanno subito questi traumi così ingenti e gravissimi. Le spese sono state finanziate per l'anno 2018, 2019 e 2020. Non c'è un termine di scadenza per richiedere il rimborso delle spese mediche, purché la spesa rientri in quel triennio.

È stato, poi, introdotto nel 2018 l'assegno mensile, pari a 300 euro, per le famiglie affidatarie, con lo scopo di dare un sostegno alle famiglie, anche parentali, che, sia con un provvedimento di affido d'urgenza sia con un provvedimento di più stabile durata, vengano a prendersi cura, ad accudire, a crescere, a mantenere e a curare lo sviluppo degli orfani dei crimini domestici fino al raggiungimento della maggiore età (v. Figura n. 2).

Come precisato dalla dottoressa Caruso, i benefici, ad eccezione di quello delle famiglie affidatarie, si applicano anche agli orfani maggiorenni. Non c'è un limite di età, purché l'interessato abbia una condizione di bisogno economico.

Su questa condizione, che non è stata specificata dal legislatore, ha assunto un orientamento interpretativo il Comitato di solidarietà: si è ritenuto di applicare la stessa normativa che prevede l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, come deliberato dal Ministero della giustizia, in una visione non statica, ma con possibilità che venga rideterminato a seconda di come viene rideterminato l'accesso al patrocinio da quel dicastero.

Per quanto riguarda i dati, che sono stati resi e sono a disposizione, nella relazione annuale del Commissario, si rendono alla Commissione i dati aggiornati al 30 giugno 2025.

Le domande pervenute sono più o meno stabili rispetto a quelle ricevute nello scorso anno: sono pervenute domande di 77 orfani; nel 2024, nello stesso periodo di riferimento, erano pervenute 76 domande. Quindi, si è registrato un orientamento pressoché uniforme. Nell'ambito di queste domande, 63 avevano già proposto istanze per borse di studio per anni scolastici precedenti o avevano avuto accesso al Fondo per l'assegno alle famiglie affidatarie, quindi solo 14 nuovi orfani hanno prodotto istanza d'accesso al Fondo.

Dall'entrata in vigore del Regolamento n. 71 del 202, l'Ufficio del Commissario ha ricevuto 345 istanze di orfani, che sono state deliberate quasi in maniera assoluta. Risultano pendenti, ad oggi, solo 27 istanze, in quanto carenti degli elementi istruttori, come l'autocertificazione sul reddito, sugli esami sostenuti o altre documentazioni.

Nel primo semestre del 2025 sono stati deliberati complessivamente 322.430 euro, di cui 85.800 euro per borse di studio, 236 mila euro per le famiglie affidatarie, nulla per le spese mediche, perché il più delle volte sono riferite ad annualità non rifinanziate dalla legge, e nulla per l'inserimento al lavoro, perché non sono pervenute istanze. Nel 2024, invece, era pervenuta soltanto un'istanza e sono stati deliberati 500 euro per l'inserimento lavorativo nello stesso periodo e 4.132 euro per le spese mediche.

Il Fondo dispone per l'anno 2025 di 10.288.000 euro di cui erogati agli eredi e quindi anche agli orfani delle vittime di femminicidio dall'inizio dell'anno 884.212 euro, che si sommano quindi con quanto è stato erogato.

Il Fondo risulta capiente sia per il beneficio previsto in maniera specifica per gli orfani sia per l'indennizzo previsto dalla legge n. 122 del 2016.

Come appena richiamato, la legge n. 122 del 2016 prevede un indennizzo e, al tempo stesso, prevede la possibilità di una refusione di spese mediche, però con una limitazione fino a 10 mila euro. L'unica differenza sulle due normative è che la legge n. 122/2016 recava un termine molto stretto per la presentazione delle istanze, che è stato elevato a 120 giorni dalla legge n. 168 del 2023, a decorrere dalla definitività del giudizio penale, quindi dalla sentenza definitiva oppure dal decreto che definisce il giudizio con un decreto di archiviazione. Si ricorda che è possibile richiedere anche una provvisionale nella misura di un terzo grazie alla riforma della legge n. 168 del 2023.

2.20.1. La stratificazione dei fondi

I fondi a disposizione per gli orfani di crimini domestici si sono stratificati e sono confluiti nel Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, racket, usura, reati intenzionali violenti e orfani di crimini domestici.

Tuttavia, all'interno del Fondo, i capitoli non sono confusi, ma hanno una gestione separata in base alla finalità.

Per quanto riguarda la conoscibilità del Fondo la normativa prevede che l'Ufficio del Commissario agisca affinché sia diffusa la conoscenza in merito all'intervento dello Stato a sostegno delle vittime, innanzitutto quelle di mafia e anche per la migliore conoscenza dei procedimenti esistenti e previsti per la tutela delle altre categorie di beneficiari.

Questa conoscenza viene promossa attraverso una costante comunicazione sia dall'Amministrazione centrale che attraverso le Prefetture. Nel 2023, è stata, ad esempio, rilanciata una campagna sulle reti Rai, già realizzata in passato, che è diffusa periodicamente.

Sono stati siglati patti a livello territoriale, l'ultimo dei quali è stato stipulato dal Commissario *pro tempore*, con la città di Milano. Questi patti vedono coinvolte non solo varie amministrazioni statali, ma anche le associazioni a tutela degli orfani, i consigli degli ordini, i medici, gli avvocati e così via. Sono stati diffusi in maniera periodica anche opuscoli e brochure, a livello territoriale, attraverso le Prefetture per gli enti locali, le associazioni e anche i consigli degli ordini.

Sono stati proposti anche dei vademecum, sul sito del Commissario sono a disposizione i modelli di domanda, in modo che possano essere stampati in maniera molto semplificata (cfr. Figure 2 e 3). È prevista anche l'attivazione di un numero verde dedicato.

Come spiegato dalla dottoressa Caruso, il Fondo si attiva ad impulso di parte e non d'ufficio. Quindi, l'immediatezza dell'intervento si ha soltanto ed esclusivamente nel momento in cui viene proposta l'istanza.

Dal punto di vista burocratico, ad un primo esame e a una prima statistica di quello che si è potuto sperimentare in cinque anni di efficienza e di applicazione della normativa, non risultano particolari appesantimenti dal momento che l'istanza viene proposta dove l'orfano ha la sua residenza. Viene facilitata la produzione dell'istanza e dalla Prefettura immediatamente trasmessa con la documentazione. Non sussistono pratiche in giacenza e non c'è una tempistica nel sottoporre l'istanza con la documentazione all'esame del Fondo. Comunque l'Ufficio si attiva per la massima collaborazione, attivandosi con gli avvocati, mantenendo i contatti con le vittime, interagendo con le prefetture, il tutto a sostegno degli orfani di femminicidio.

La tempistica risulta molto breve per quanto riguarda l'accesso alle borse di studio e all'inserimento nella formazione e lavoro.

È molto breve anche per l'assegno alle famiglie affidatarie.

È leggermente più lunga per gli incentivi ai sensi della legge n. 122 del 2016, anche perché, mentre la borsa di studio è individuale, in questo caso bisogna ricostruire il quadro familiare in quanto l'indennizzo, viene diviso tra i figli di uno stesso nucleo familiare.

Se il figlio è unico, riceve 60.000 euro; se i figli sono quattro, ciascuno riceve 15.000 euro.

Risulta costituito, proprio di recente, un tavolo di lavoro che vede coinvolto il Ministero dell'economia e il Ministero della giustizia, per rideterminare gli importi dell'indennizzo, che attualmente risulta sproporzionato rispetto alla gravità dei fatti sottesi.

Per quanto riguarda il supporto psicologico, è finanziato, limitatamente agli anni 2018, 2019 e 2020, ai sensi della normativa sugli orfani. Pertanto, se pervengono delle istanze per supporto psicologico per gli anni dal 2021 in poi devono essere respinte, e comunque per

importi non superiori ai 10.000 euro ai sensi della legge n. 122 del 2016. Anche questo budget sarà oggetto di revisione nell'ambito del citato tavolo di lavoro.

Sicuramente gli orfani richiedono, e questo emerge dal contenuto delle loro istanze, un accompagnamento per tutta una serie di difficoltà e lo Stato è presente nel supportare economicamente innanzitutto la famiglia affidataria. Sarà oggetto di studio e di revisione anche l'assegno attualmente corrisposto nella misura di 300 euro.

Come riferito dalla dottoressa Caruso, in sede di tavolo di lavoro per la rideterminazione degli indennizzi si terranno presenti le istanze e le esigenze che sono state manifestate dai consigli degli ordini, dagli avvocati o dagli stessi interessati. Si valuteranno le proposte nell'ottica del migliore aiuto possibile e tenendo presente la gravità delle varie situazioni cercando di offrire il migliore supporto e il migliore aiuto.

Figura n. 1

Governo Italiano

**MINISTERO
DELL'INTERNO**

Contatti La redazione

Seguici su:

cerca nel sito...

[Home](#) / [Orfani di crimini domestici e violenza di genere](#)

Orfani di crimini domestici e violenza di genere

Presupposti, requisiti e modalità per l'accesso al fondo. Riferimenti normativi



Gli orfani di madri uccise in ambito domestico, o a seguito di violenze sessuali o di stalking, possono ottenere dallo Stato un contributo, che consiste in un assegno alle famiglie affidatarie, in borse di studio e contributi per l'inserimento al lavoro.

Se sei il tutore o l'affidatario di un minore orfano di tali crimini, o se sei orfano maggiorenne appartenente a queste categorie, presenta la domanda alla prefettura di residenza:

- allega i documenti di iscrizione all'anno scolastico, il provvedimento di affido e la sentenza penale o la documentazione penale di cui sei in possesso.

Per proporre istanza, per le borse di studio, controlla la data di scadenza sull'avviso pubblico presso la prefettura.

Inoltra la tua istanza tramite la prefettura di residenza dell'orfanotrofio.

La prefettura inoltrerà la documentazione al Comitato di solidarietà che valuterà se ricorrono i requisiti.

Se la documentazione è sufficiente sarà contattato dalla prefettura e riceverà un versamento sul conto corrente indicato nell'istanza.

Per inoltrare la domanda puoi utilizzare i moduli che troverai in questo sito.

Per ogni informazione puoi contattare il [numero verde 800.191.000](#)

COMMISSARI

Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti

VEDI ANCHE

[Vittime dei reati di tipo mafioso](#)

[Vittime dei reati intenzionali violenti](#)

LINK ESTERNI

[Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art.1 c.279-280 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020](#)

[Legge 11 gennaio 2018, n. 4 - Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici](#)

[Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021](#)

[Legge 19 luglio 2019 n. 69 - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere](#)

[Decreto 21 maggio 2020, n. 71 - Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie](#)

ALLEGATI

| Allegato | Dimensione |
|-------------------------------------|------------|
| Borse di studio anni 2025-2026 | 314.1 KB |
| Borse di studio anni 2024-2025 | 314.12 KB |
| Borse di studio anni 2023-2024 | 655.7 KB |
| Borse di studio anni 2022-2023 | 654.38 KB |
| Borse di studio anni 2020-2021 | 339.8 KB |
| Borse di studio anni 2017-2018-2019 | 31.92 KB |

MODULISTICA

| Allegato | Dimensione |
|--|------------|
| Modello di domanda rimborso spese medico-assistenziali | 31.61 KB |
| Modello di domanda contributo famiglie affidatarie | 31.52 KB |

Figura n. 2

Modello di istanza Regolamento orfani crimini domestici e violenza di genere 21 maggio 2020, n. 71-
Famiglie affidatarie.

Al Prefetto di.....

Il/La sottoscritta.....(cognome e nome), codice fiscale....., nato a, il,
residente a..... in

CHIEDE

L'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive,
dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, per la corresponsione del
sostegno economico previsto dagli artt. 18 e segg. del Decreto 21 maggio 2020, n. 71 in favore delle famiglie
affidatarie di orfani per crimini domestici e violenza di genere.

In particolare, rappresenta(sintetica descrizione del fatto e della situazione familiare).

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dagli artt. 46 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara:

- Di essere componente (o procuratore speciale) di famiglia affidataria ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- Che con provvedimento del Giudice Tutelare del..... risulta affidato alla famiglia il minore(cognome e nome) e del minore(cognome e nome);
- Che il minore affidato risulta essere orfano per crimini domestici ai sensi dell'art. 2 del Regolamento;
- Che l'orfano affidato non ha compiuto la maggiore età alla data del 1 gennaio 2020;

A tal fine allega:

- Copia del provvedimento o degli atti del procedimento penale;
- Copia del provvedimento giudiziario di affidamento del minore;

Data.....

(firma.....)*

Figura n. 3

Modello di istanza Regolamento orfani crimini domestici e violenza di genere 21 maggio 2020, n. 71

Al Prefetto di.....

Il/La sottoscritta.....(cognome e nome), codice fiscale....., nato a, il,
residente a....., in

CHIEDE

L'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, per la corresponsione delle **spese mediche ed assistenziali** di cui all'Allegato 1 del Regolamento, sostenute in relazione all'omicidio del proprio genitore ed in particolare(sintetica descrizione del fatto)

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 46 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara:

- di essere orfano per crimini domestici ai sensi dell'art. 2 del Regolamento;
- (in caso di minori di età) di esercitare la responsabilità genitoriale sul minore..... e di non essere decaduto ai sensi dell'art. 330 c.c.;
- Di aver sostenuto in relazione all'omicidio del proprio genitore una o più delle spese mediche indicate nell'Allegato 1 del Regolamento;
- (in caso di orfano maggiorenne) di essere orfano non economicamente autosufficiente;

A tal fine allega:

- La sentenza e/o ogni atto processuale inerente il delitto;
- Disposizione di nomina del giudice Tutelare in caso di tutore o ente di assistenza.
- Le fatture o ricevute di pagamento per le prestazioni medico/assistenziali ricevute.

Data.....

(firma.....)*

*La domanda deve essere sottoscritta dal genitore esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore o dal tutore o dall'ente di assistenza nominato dal giudice tutelare.

2.21. LA DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PER GLI AUTORI DI DELITTI DI VIOLENZA DOMESTICA

L'articolo 12 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, prevede che, in caso di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 564, 572, 575, 578, 582, 583, 584, 605, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quinquies*, 609-*sexies* e 609-*octies* del codice penale, commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio, da unione civile o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto della coabitazione, anche in passato, con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione.

In tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto.

Si tratta di una innovazione importante considerato che consente il definitivo allontanamento del soggetto pericoloso dal nucleo familiare senza, tuttavia, pregiudicare gli altri familiari.

2.22 IL MUTAMENTO DEL COGNOME DEGLI ORFANI (ART.13, LEGGE N.4 DEL 2018)

2.22.1 *La funzione identificativa e identitaria del cognome*

Il cognome, insieme con il prenome, rappresenta il nucleo dell'identità giuridica e sociale della persona: le conferisce identificabilità, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la rappresentazione sintetica della personalità individuale, che nel tempo si arricchisce progressivamente di significati¹³⁶.

Nella sua funzione identificativa, il nome – che è composto dal cognome e dal prenome ed è «per legge attribuito» (articolo 6 codice civile) – è sottratto alla piena disponibilità del titolare, il cui consenso può essere solo il presupposto di eventuali modifiche, disposte o per

¹³⁶ Così si è espressa, da ultimo, la Corte Costituzionale (sent. 18 aprile 2025, n. 53) che ha ribadito quanto già affermato con la sentenza n. 131 del 2022, nel solco di una giurisprudenza ultraventennale: sentenze n. 286 del 2016, n. 268 del 2002, n. 120 del 2001, n. 297 del 1996 e n. 13 del 1994; nello stesso senso, sentenza n. 135 del 2023. La duplice funzione identificativa e identitaria del cognome, intorno al quale, unitamente al prenome, si stratifica nel tempo il diritto all'identità personale.

provvedimento giudiziale o per provvedimento del prefetto¹³⁷.

Nella sua funzione identitaria, il cognome, unitamente al prenome, configura un segno distintivo che, a partire dal momento in cui viene attribuito, determina un meccanismo di progressiva stratificazione e di consolidamento dell'identità personale, sicché proprio in tale diritto «si radicano le ragioni della tutela del cognome»¹³⁸.

Di riflesso, se, per un verso, il cognome originariamente si incardina nello *status filiationis*¹³⁹, per un altro verso, a mano a mano che l'identità personale si costruisce intorno a quel segno, è lo stesso diritto all'identità personale a rendere il cognome capace di resistere, di norma, ai mutamenti di *status*.

2.22.2 *La modifica del cognome per indegnità del genitore*

I figli della vittima del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale possono chiedere la modifica del proprio cognome, ove coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva¹⁴⁰.

Domanda

A tal fine, la domanda di modifica del cognome per indegnità del genitore è presentata, a norma dell'articolo 89 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, personalmente dal figlio maggiorenne o, previa autorizzazione del giudice tutelare, dal tutore del figlio minorenne.

Interdetto

Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio di questi diritti sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal

¹³⁷ Art. 89 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127».

¹³⁸ Corte Cost. n. 135 del 2023.

¹³⁹ Corte Cost. n. 131 del 2022 che ha messo in evidenza la duplice funzione identificativa e identitaria del cognome, intorno al quale, unitamente al prenome, si stratifica nel tempo il diritto all'identità personale.

¹⁴⁰ Di tale facoltà si è avvalsa la figlia di Salvatore Parolisi, condannato in via definitiva per l'uccisione della moglie Melania Rea. La stessa scelta è stata fatta dai figli di Carmine D'Aponte, reo dell'omicidio della moglie Stefania Formicola e da Valentina Belvisi, audita dalla Commissione nella seduta del 18 novembre 2024, che non ha voluto più portare il cognome del padre Luigi Messina, assassino della moglie Rosanna Belvisi.

beneficiario, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire.

Regolamento

Il procedimento è disciplinato dall'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante il Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, dodicesimo comma, della legge 15 maggio 1997, n. 127, a mente del quale, salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta¹⁴¹.

Contenuto

Nella domanda si deve indicare la modifica che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere.

Limite

In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

Procedimento

Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all'albo pretorio del

¹⁴¹ Patrizia Schiarizza, presidente della associazione «*Il giardino segreto*», nel corso dell'audizione svolta nella seduta n. 84 del 7 maggio 2025, ha ricordato che «La legge n. 4/2018 prevede la possibilità di cambiare il nome, aspetto per noi fondamentale perché gli orfani e le orfane ci dicono: «Ci considerate figli di una donna vittima di femminicidio, ma noi siamo anche figli di un assassino». Questo, quindi, ha a che fare con lo stigma sociale, ma, per quanto possa sembrare singolare, il cambio del nome a volte ha anche una valenza terapeutica. A proposito di dati acquisiti con l'esperienza, voglio portare a questa Commissione il caso di una giovane donna, Francesca, che abbiamo seguito in Sicilia, nella Prefettura di Ragusa, per il cambio del cognome: in quel caso, ad esempio, il cambio del cognome non è stato dato ai sensi della legge n. 4/2018, ma con il richiamo all'articolo 89 del d.P.R. n. 396, il regolamento per la revisione dello stato civile, come se il cognome di Francesca fosse un cognome ridicolo e non, dunque, riconosciuta come orfana di femminicidio ... Quello che ci siamo sentiti dire, giustamente, da Francesca è: «Ancora una volta lo Stato non mi ha visto». Questo tema dell'invisibilità è importante e lo voglio portare all'attenzione della Commissione, perché evidentemente su questo ancora dobbiamo lavorare. Se esiste la legge n. 4 che prevede il cambio del cognome, una procedura agevolata e accadono ancora fenomeni di questo tipo, evidentemente c'è un lavoro da fare».

comune di nascita e di attuale residenza del medesimo richiedente un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all'avviso.

Decreto

Il decreto di autorizzazione della pubblicazione può stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda.

Opposizione

Chiunque ne abbia interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione ovvero dalla data dell'ultima notificazione alle persone interessate. L'opposizione si propone con atto notificato al prefetto.

Affissione

Trascorso il menzionato termine di trenta giorni, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata nonché la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte.

Provvedimento

Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto. Il decreto di concessione, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opposenti.

Annotazione

I decreti che autorizzano il cambiamento o la modifica del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome.

Avviso

L'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all'ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione. Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalità appena indicate. Per i membri di una stessa famiglia si può provvedere con unico decreto¹⁴².

¹⁴² In deroga agli articoli 90, 91 e 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il prefetto, ricevuta la domanda, autorizza il richiedente a far affiggere all'albo pretorio del comune di nascita o di sua attuale residenza un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di dieci giorni consecutivi, trascorsi i quali il prefetto provvede sulla domanda con decreto di autorizzazione alla modifica del cognome. Alla modifica del cognome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

2.23 IL DIRITTO ALLA DEINDICIZZAZIONE

2.23.1 *Il diritto di cronaca*

Nel corso delle audizioni è stata posta la delicata questione del riconoscimento, in favore degli orfani per causa di crimini domestici, del diritto alla deindicizzazione, ossia a non veder associato il proprio nome, nelle ricerche *on line*, ad una vicenda drammatica ove ancora fonte di dolore o turbamento.

Si tratta di una tematica di particolare rilevanza per gli orfani sia in ragione del più volte menzionato stigma sociale derivante da questi crimini sia dalla straordinaria rilevanza mediatica assunta dagli episodi di femminicidio che, sovente, vengono riproposti, con dovizia di particolari, anche a distanza di molti anni cavalcando istanze di revisione proposte dai condannati in via definitiva¹⁴³.

Ogni volta che torna alla ribalta della cronaca un caso di omicidio di un genitore inevitabilmente ne risultano coinvolti i familiari – alle quali, spesso, sono stati affidati gli orfani – e i figli che, direttamente o indirettamente, ne patiscono gli effetti.

Certamente, il diritto di cronaca è un diritto fondamentale sancito dall'art. 21 Cost. che consacra il principio della libera manifestazione del pensiero e della libertà di stampa.

Limite

Tale diritto non è, tuttavia, senza limiti dovendo sussistere tre condizioni, costituite dall'utilità sociale dell'informazione, della verità oggettiva o anche solo putativa dei fatti e della forma civile dell'esposizione, che deve essere sempre rispettosa della dignità della persona.

Bilanciamento

I limiti al corretto esercizio del diritto di cronaca sono stati fissati con una sentenza del 1984, con la quale la Corte di Cassazione ha individuato tre principi base sui quali si fonda il cosiddetto decalogo del giornalista. L'obiettivo era quello di realizzare un ragionevole

¹⁴³ Marinella Giannina Terragni, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza*, nel corso della seduta del 18 febbraio 2025, ha inviato a riflettere sul tema del cosiddetto «diritto all'oblio», «di cui, per esempio, si è discusso molto nel caso di chi è sopravvissuto a gravi malattie. Su questo posso solamente ascoltare chi è passato attraverso una catastrofe, chiedendomi se sia le vittime sia le famiglie affidatarie coinvolte non desiderino rapidamente passare oltre, il prima possibile e per quanto possibile, cioè se su questo scarso accesso alle opportunità configurate dalla legge non incida anche il desiderio di ritrovare in tempi ragionevoli qualche forma di normalità, evitando qualunque passaggio che possa apparire come – scusatemi per il termine che uso impropriamente – un'istituzionalizzazione, come un fermo immagine di quella scena terribile che ha sconvolto l'esistenza della bambina o del bambino, quindi un consolidamento della propria posizione di vittima».

bilanciamento tra i diritti all'onore e alla reputazione, da un lato, e la libertà di opinione e manifestazione del pensiero¹⁴⁴.

La libertà di espressione impone di tener conto, nella valutazione della condotta del giornalista, della insostituibile funzione informativa esercitata dalla categoria di appartenenza.

CEDU

La stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, del resto, ha affermato che, ai fini del rispetto dell'art. 10 della Convenzione relativo alla libertà di espressione, devono ricorrere circostanze eccezionali per l'irrogazione, in caso di diffamazione a mezzo stampa, della sanzione detentiva. Altrimenti non sarebbe assicurato il ruolo di «cane da guardia» dei giornalisti, il cui compito è di comunicare informazioni su questioni di interesse generale e di conseguenza di assicurare il diritto del pubblico di riceverle¹⁴⁵.

Cronaca giudiziaria

La cronaca giudiziaria, da qualche anno, deve fare i conti con il cosiddetto diritto all'oblio, cioè il diritto di un individuo a essere dimenticato, o meglio a non essere più ricordato per fatti che in passato furono oggetto di cronaca.

Nel disegno personalistico – lo Stato è a servizio della persona, non viceversa – e pluralista prefigurato dalla Costituzione, l'art. 21 non può che essere interpretato come una norma di apertura, fonte e catalogo di una “Costituzione culturale”; ad essa vanno, pertanto, ricondotti una serie di diritti della persona, sia che essi siano previsti da norme di legge ordinaria, sia che debbano enuclearsi dal sistema, come per i diritti all'identità personale e all'oblio.

¹⁴⁴ I tre presupposti del diritto di cronaca, inteso come il diritto di raccontare attraverso i mezzi di comunicazione di massa, fatti reali che interessano la collettività, sono: 1) verità: oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un lavoro serio e diligente di ricerca e di controllo del giornalista non solo sulla fonte ma anche sulla verità sostanziale delle notizie. Una condizione che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano stati taciti in modo doloso o anche colposo altri fatti che siano ricollegabili ai primi al punto da mutarne il significato o quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi, tali da creare nella mente del lettore o dell'ascoltatore false rappresentazioni della realtà oggettiva; 2) continenza: vale a dire il rispetto di requisiti minimi di forma, che devono caratterizzare la cronaca e anche la critica, come ad esempio l'assenza di termini insultanti; 3) interesse pubblico: attuale, in ragione del diritto all'oblio, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione o ad altri caratteri del servizio giornalistico. Gli stessi limiti operano, in maniera meno rigorosa, nell'esercizio del diritto di critica, in considerazione della soggettività della narrazione e del giudizio che essa tende a esprimere. Mentre il diritto di cronaca, in quanto rivolto a trasmettere informazioni relative a fatti di pubblico interesse è ancorato alla più rigorosa obiettività, il diritto di critica, quale manifestazione della propria opinione, non può essere del tutto obiettivo e può manifestarsi anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente.

¹⁴⁵ Cedu 24 settembre 2013, Belpietro vs Italia.

2.23.2 *Gli strumenti di tutela: la deindicizzazione (c.d. delisting)*

Una immediata tutela è assicurata dal decreto legislativo n.196 del 2003, come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante adeguamento della normativa nazionale al Regolamento europeo in materia di trattamento dei dati personali (RGDP) e ciò anche dopo la morte del titolare potendo essere esercitato da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione (art. 2-terdecies).

Deindicizzazione

Per «deindicizzazione» (c.d. *delisting*) si intende un'operazione sostanzialmente differente dalla rimozione o cancellazione di un contenuto: la deindicizzazione non lo elimina, ma lo rende non direttamente accessibile tramite motori di ricerca esterni all'archivio in cui quel contenuto si trova.

Con il diritto alla deindicizzazione, dunque, si riconosce e garantisce la pretesa dell'interessato all'oscuramento di determinati risultati di ricerca associati al proprio nome dalle *search engine technologies*, soddisfacendo la pretesa del singolo a non essere trovato facilmente. Emersa negli anni novanta, come esigenza tecnica avvertita dai siti-sorgente al fine di un efficiente funzionamento, oggi la deindicizzazione risponde al bisogno di assicurare all'individuo una tutela dei suoi diritti fondamentali adeguata alle potenzialità invasive tipiche dell'attività dei motori di ricerca¹⁴⁶.

Il diritto alla deindicizzazione corrisponde all'interesse dell'individuo al ridimensionamento della propria visibilità telematica¹⁴⁷, utile a contenere l'alimentazione di quella sorta di memoria *online* che costituisce il cosiddetto inconscio digitale.

Tale rimedio, non eliminando il dato in sé, ma limitandosi a oscurare dall'elenco di ricerca il *link* che vi conduce, è in grado di contemperare la necessità di tutelare la reputazione individuale e la libera informazione.

Dignità

La dignità presuppone invero, innegabilmente, il rispetto, da parte delle formazioni sociali (prima fra tutte lo Stato), della sfera personale riservata della persona, del diritto di ciascuno ad essere lasciato solo, a non essere menzionato in pubblico, ad essere dimenticato.

In tal senso lo strumento della “deindicizzazione” è divenuto, nella prassi giurisprudenziale – oggi espressamente avallata dalla previsione del “diritto alla cancellazione”, denominato nel titolo anche “diritto all’oblio”, previsto dall’art. 17 del Regolamento UE 2016/679 –, lo

¹⁴⁶ Più che un “right to be forgotten” un “right not to be found easily”.

¹⁴⁷ Riconducibile al nucleo originario del concetto di *privacy* come diritto del soggetto di essere lasciato solo.

strumento applicabile ogni qualvolta l’interesse all’indiscriminata reperibilità della notizia mediante motore di ricerca sia recessivo rispetto all’esigenza di tutela dell’identità personale, nel senso dinamico suindicato.

L’art. 17 del Regolamento n. 679 del 2016 enumera i casi in cui l’interessato “*ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano*”, prevedendo che, in tali ipotesi, il titolare “*adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali*”.

Nella sua originaria accezione, che presuppone una doppia pubblicazione, a distanza di tempo, della stessa notizia, il diritto all’oblio rappresenta un’ulteriore frontiera di tutela dei “tradizionali” diritti della personalità (riservatezza, identità personale, onore, reputazione), attivabile quando il disvalore connesso alla divulgazione di un’informazione risieda nello iato temporale che la separa dal momento dell’originaria diffusione.

Un presidio, dunque, a tutela della “*identità dinamica*” del soggetto, per come venutasi a conformare nel corso del tempo.

L’idea di fondo è che, in considerazione del passare del tempo, possa venir meno l’attualità di una notizia che, in origine, era stata legittimamente pubblicata, in quanto provvista dei requisiti della verità, pertinenza e continenza.

Quando intercorra un intervallo di tempo di una certa consistenza tra la narrazione e il fatto che ne costituisce l’oggetto, la libertà di manifestazione del pensiero è controbilanciata dalla pretesa del soggetto di essere dimenticato, o meglio di non essere ricordato in relazione a quel fatto, che pure legittimamente era stato oggetto di cronaca in passato.

Nella sua accezione di *privacy* informatica, il diritto all’oblio non suppone una cesura temporale tra due successive divulgazioni della notizia, perché quest’ultima permane continuativamente a disposizione dell’utente della rete, a prescindere da una specifica “*riproposizione*”.

Vengono allora in rilievo le modalità con cui i dati personali vengono archiviati e diffusi, tipiche delle nuove tecnologie (segnatamente, internet e le banche dati), di modo che, più che con la riproposizione di una notizia a distanza di tempo, si ha a che fare con la persistente accessibilità della stessa da parte di un numero potenzialmente illimitato di persone.

Nella rete, il diritto all’oblio assume una dimensione particolare: a rilevare è, non la ripubblicazione di una notizia, in passato legittimamente divulgata, ma la sua permanenza, senza soluzione di continuità, nel momento in cui la notizia fotografa una realtà non più corrispondente.

Dunque, più che la richiesta di “cancellazione” di determinati URL dal risultato dei motori di ricerca, oggi, sempre più frequentemente, si fa ricorso a quella di “deindicizzazione” che impedisce che, digitando una parola chiave, affiorino dal motore di ricerca i dati da questo attinti dai “siti sorgente”, che possono pregiudicare il diritto dell’interessato a non vedersi attribuite certe qualità deteriori.

2.24 LA LEGISLAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE

Negli ultimi anni, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono intervenute con misure di sostegno di tipo economico e psicologico per permettere, in particolare ai minori, un graduale recupero post trauma.

Di seguito, si riportano, in ordine cronologico, le principali e più recenti disposizioni intervenute in materia.

- la *legge della Regione Campania del 29 dicembre 2022, n. 18* (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2023), al fine di favorire la crescita e l'autonomia degli orfani di femminicidio, istituisce un apposito Fondo pari ad euro 150.000,00, finalizzato all'erogazione di un contributo mensile, anche per il tramite del tutore, fino al compimento del ventiquattresimo anno di età o all'impiego lavorativo se precedente, allo scopo di garantire un sostegno economico costante, cumulabile con altri sostegni erogati dalla Regione o dallo Stato aventi medesimi oggetto e finalità;

- la *legge della Regione Campania del 26 ottobre 2021, n. 17* (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne), fatto salvo quanto stabilito dalla legge regionale 1° dicembre 2017, n. 34 (Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza) e nel rispetto della normativa nazionale, al fine di promuovere il reinserimento lavorativo delle donne, riconosce alle imprese che assumono orfani di vittime di femminicidio, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato contributi fino ad un importo pari al 100% dell'aliquota IRAP e una premialità, nella forma di punteggio aggiuntivo, ai fini della valutazione dei progetti presentati nell'ambito di avvisi e bandi regionali nonché un microcredito agli orfani di vittime di femminicidio che svolgono lavoro autonomo;

- la *legge regionale Friuli-Venezia Giulia del 6 agosto 2021, n. 12* (Interventi per la tutela

delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori), in coerenza con la legge 11 gennaio 2018, n. 4, promuove e sostiene misure a favore degli orfani per crimini domestici e delle relative famiglie affidatarie, al fine di contribuire ad alleviare gli orfani dalle conseguenze e dai disagi derivanti dalla perdita del genitore;

- la *legge regionale Lazio del 5 agosto 2020, n. 7* (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia) riconosce agli orfani di femminicidio la priorità nell'accesso ai servizi educativi a offerta pubblica;

- la *legge regionale Sicilia del 7 luglio 2020, n. 14* (Norme di contrasto al fenomeno della violenza di genere e misure di solidarietà agli orfani per crimini domestici) prevede l'erogazione di misure di sostegno agli orfani per crimini domestici sostenendoli anche con apposite riserve dei fondi destinati alle politiche attive del lavoro in favore degli stessi;

- la *legge regionale Lazio 19 marzo 2014, n. 4* (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna), a seguito della modifica apportata dalla legge regionale Lazio del 14 aprile 2025, n. 4, prevede, al fine di favorire la crescita e l'autonomia degli orfani di femminicidio residenti nel Lazio, l'istituzione di un apposito Fondo finalizzato all'erogazione di un contributo cumulabile con altri sostegni erogati dalla Regione o dallo Stato aventi medesimi oggetto e finalità;

- la *legge regionale Lombardia 3 luglio 2012, n. 11* (Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza), dopo le modifiche apportate dalla legge regionale Lombardia del 30 dicembre 2019, n. 23, prevede politiche di sostegno a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici e dei figli minori vittime di violenza assistita, intendendo, per orfani per femminicidio gli orfani di donne vittime di omicidio doloso o preterintenzionale per motivi basati sul genere, e per orfani per crimini domestici gli orfani nel significato di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 4. La legge promuove, per finalità di sostegno, interventi anche di carattere finanziario a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici di età non superiore a ventisei anni e dei figli minori vittime di violenza assistita – con contributi cumulabili con quelli previsti da altre norme statali, regionali o dell'Unione europea, salvo che sia da queste diversamente stabilito – e favorisce e promuove politiche di prevenzione, protezione, sostegno, tutela, inserimento e reinserimento a favore delle donne vittime di violenza, anche al fine di consentire percorsi di recupero dell'autonomia materiale e psicologica, nonché politiche di sostegno a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici

e dei figli minori vittime di violenza assistita ai sensi della presente legge;

- la *legge regionale Sicilia del 3 gennaio 2012, n. 3* (Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere), a seguito delle modifiche apportate dalla legge regionale Sicilia 31 gennaio 2024, n. 3, prevede la concessione di contributi per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza nonché per il sostegno agli orfani di crimini domestici.

2.24.1 La legislazione delle Province autonome di Trento e Bolzano

La *legge provinciale Trento 9 marzo 2010, n. 6* (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime), a seguito delle modifiche apportate dalla legge provinciale Trento 18 settembre 2024, n. 10, prevede un sostegno agli orfani di femminicidio e di crimini domestici per agevolare l'accesso ad opportunità educative e lavorative, nonché a percorsi medico-assistenziali e di supporto psicologico, cumulabile con altre agevolazioni concesse in base a disposizioni provinciali o statali.

2.25 LA DISCIPLINA SOVRANAZIONALE

2.25.1 La Spagna: la legge organica n. 3 del 2019

Nel panorama europeo, oltre all'Italia, solo la Spagna ha dettato una disciplina organica a tutela degli orfani di violenza di genere.

Con la *Ley 3/2019, del 1º marzo*, è stato previsto che, in caso di decesso, hanno diritto all'assegno di orfano le figlie e i figli della persona deceduta a causa di violenza contro la donna, nei termini definiti dalla legge o dagli strumenti internazionali ratificati dalla Spagna, purché si trovino in condizioni assimilabili a un'orfanità assoluta, nei termini stabiliti dalla normativa, e non soddisfino i requisiti necessari per ottenere una pensione di orfano.

La legge ha previsto il diritto alla indennità di orfano, in regime di uguaglianza, in favore di ciascun figlio e figlia della persona deceduta, indipendentemente dalla natura della filiazione, quando il decesso sia avvenuto a causa di violenza contro la donna, nei termini definiti dalla legge o dagli strumenti internazionali ratificati dalla Spagna, purché si trovino in circostanze assimilabili a un'orfanità assoluta e non soddisfino i requisiti necessari per ottenere una pensione di orfano. Potrà essere beneficiario della pensione di orfano o dell'assegno di orfano, il figlio del defunto, a condizione che alla data del decesso non abbia compiuto venticinque anni, che non svolga un'attività lucrativa per conto proprio o altrui, oppure, qualora la svolga, che consegua un reddito annuo inferiore all'importo vigente per il

salario minimo interprofessionale annuale. Qualora l'orfano stia frequentando un corso di studi e compia i venticinque anni durante l'anno scolastico, la pensione e l'assegno di orfano saranno garantiti fino al primo giorno del mese immediatamente successivo all'inizio del nuovo anno accademico.

La pensione di orfano e l'assegno di orfano saranno corrisposte a colui che abbia in carico i beneficiari. Alle pensioni di orfano si applicano le disposizioni previste relativamente alle pensioni di reversibilità, salvo nei casi in cui il decesso sia avvenuto per violenza contro la donna nei termini definiti dalla legge o dagli strumenti internazionali ratificati dalla Spagna, nel qual caso sarà compatibile con il riconoscimento di un'altra pensione di orfano in qualunque regime di sicurezza sociale.

Le figlie e i figli che hanno diritto alla pensione di orfano a causa di vittima di violenza contro le donne, nei termini definiti dalla legge o dagli strumenti internazionali ratificati dalla Spagna, hanno diritto all'incremento previsto dalla normativa per i casi di orfanilità assoluta.

2.25.1.1 Il potenziamento delle misure con la legge organica n. 2 del 2022

La *Ley Orgánica 2/2022 del 21 marzo* ha potenziato le misure di protezione degli orfani delle vittime di violenza di genere, estendendo e implementando le misure di assistenza e protezione e introducendo nuovi benefici.

In Spagna, dal 2013, più di 300 minori sono rimasti orfani a causa di reati connessi alla violenza di genere. 26 solo nel 2020. Il numero potrebbe essere superiore se si considerassero anche gli orfani adulti, per i quali, al momento, non esistono statistiche ufficiali.

A seguito delle modifiche apportate alla legge organica 1/2004 sulle misure di protezione contro la violenza di genere e alla legge organica 8/2015 sul sistema di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza, i figli delle vittime di violenza di genere sono riconosciuti come vittime dirette di tale violenza.

In conformità con il Patto di Stato contro la violenza di genere del 2017, sono state introdotte misure specifiche per rafforzare l'assistenza e la protezione dei minori. Tali interventi includono nuove prescrizioni per gli orfani di violenza di genere, la revisione delle disposizioni civili sulla custodia, la promozione della specializzazione dei centri di incontro familiare per casi connessi alla violenza di genere e interventi di rafforzamento nell'ambito educativo.

Per garantire a questi orfani una vita piena, in condizioni di libertà e uguaglianza, la Spagna ha ritenuto fondamentale superare la vulnerabilità causata dalla violenza subita e dalla perdita

delle madri. Facilitare l'accesso ai risarcimenti civili e accelerare le pratiche successorie sono passi essenziali per permettere loro di accedere ai beni e soddisfare i loro diritti ereditari.

La riforma legislativa del 2022 mira proprio a ridurre gli ostacoli normativi, alleviando la loro situazione di estrema vulnerabilità e creando le condizioni per una vita dignitosa e serena.

2.25.1.2 Il regime patrimoniale

Nei casi in cui la madre vittima di violenza di genere è in regime di comunione dei beni, è fondamentale procedere alla liquidazione di tale regime affinché gli orfani possano accedere alla loro eredità. In mancanza di accordo, la conciliazione non può essere effettuata in via stragiudiziale, davanti a un notaio.

La Legge 1/2000 (Procedura Civile) disciplina la liquidazione dei regimi patrimoniali nel Titolo II, Capitolo II, Libro IV.

Tuttavia, nei casi di violenza di genere che portano alla morte di uno dei coniugi, esiste una causa di incapacità ereditaria (per indegnità ai sensi degli artt. 852, 855.4 e 756.1 c.c.) per il coniuge superstite condannato con sentenza passata in giudicato che perde qualsiasi diritto su beni comuni con conseguente liquidazione in favore degli eredi.

Inoltre, nel caso in cui vi siano beni che potrebbero spettare al coniuge superstite nell'ambito della liquidazione della comunione dei beni, questi dovranno essere messi a disposizione dell'autorità giudiziaria al fine di garantire le eventuali indennità derivanti dal reato. In pendenza di procedimento, i beni sono soggetti alle misure cautelari a garanzia del risarcimento civile.

Al fine di dare un indirizzo comune eliminando le incertezze applicative, si è resa necessaria una riforma del regime previsto dagli articoli 807 e seguenti della Legge 1/2000, del 7 gennaio, di Procedura Civile, disciplinando espressamente la *“legittimazione degli eredi della vittima deceduta a promuovere la liquidazione del regime patrimoniale”*.

La modifica esaminata ha imposto l'aggiornamento dell'articolo 87-ter della legge organica sull'ordinamento giudiziario. In particolare, si è ritenuto opportuno attribuire ai tribunali contro la violenza sulle donne la competenza sui procedimenti di liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi avviati dagli eredi dei defunti per reati di violenza di genere.

Sino ad allora, la competenza era attribuita al tribunale presso il quale era stato incardinato il procedimento di separazione, divorzio o scioglimento del regime patrimoniale.

Tuttavia, nei casi di violenza di genere, la giurisdizione esclusiva spetta ai tribunali contro la violenza sulle donne, che già trattano il procedimento penale correlato. Per questo si è

ritenuto opportuno attribuire a tali tribunali anche la trattazione dei procedimenti per la liquidazione del regime patrimoniale quando richiesta dagli eredi per conto della vittima.

L'intervento normativo ha eliminato l'incertezza giuridica e garantito una gestione più efficace e uniforme dei diritti degli orfani nei casi di violenza di genere.

2.25.1.3 Il risarcimento del danno: l'esenzione fiscale

In relazione ai risarcimenti spettanti in virtù della responsabilità civile derivante dal reato, così come ai beni e ai diritti dell'eredità delle loro madri, è importante evidenziare che la percezione di tali benefici, assolutamente indispensabili per queste orfane e orfani quale elemento di riparazione, almeno parziale, del danno subito e strumento per affrontare, nelle migliori condizioni possibili, la condizione di profonda vulnerabilità derivante dalla perdita delle loro madri, può risultare estremamente complessa o addirittura impossibile, a seconda delle modalità con cui si procederà alla loro attribuzione.

Se il risarcimento è effettuato in denaro, esso sarà esente da imposte indirette.

Nella maggior parte dei casi, i genitori condannati non dispongono di denaro sufficiente per adempiere alla propria responsabilità, motivo per cui, generalmente, il pagamento delle indennità viene effettuato mediante l'assegnazione di altri beni, su e per volontà del genitore oppure nell'ambito di una esecuzione forzata (con asta giudiziaria). Ciò determina il sorgere dell'obbligazione tributaria e, di conseguenza, l'obbligo di pagamento da parte delle orfane e degli orfani acquirenti, il che rappresenta un onere economico significativo per questi ultimi, tale da poter impedire, in alcuni casi, la liquidazione dell'indennità, qualora non sia possibile procedere con tale modalità.

Per questo motivo, in Spagna è stato introdotto un nuovo beneficio fiscale: un'esenzione dalle imposte per i trasferimenti di beni o diritti in favore di figli, minori o persone con disabilità sotto tutela o con misure di sostegno, che derivano da donne decedute a causa di violenza di genere.

Allo stesso modo, il trasferimento di beni ereditari della madre deceduta, come l'abitazione familiare, potrebbe far scattare l'imposta sull'incremento del valore dei terreni urbani, un ulteriore onere finanziario per gli orfani. Per prevenire tale situazione, è stata introdotta una nuova ipotesi di esenzione fiscale.

2.25.1.4 La pensione di reversibilità

La legge organica n. 3 del 1° marzo 2019 ha segnato un progresso significativo nella protezione degli orfani di vittime di violenza di genere, introducendo prestazioni specifiche per i casi in cui la madre deceduta non fosse iscritta o non avesse maturato contributi sufficienti per maturare una pensione.

Tuttavia, dai dati raccolti è emerso che i benefici introdotti non hanno raggiunto tutti i potenziali destinatari, soprattutto quelli in condizioni di maggiore vulnerabilità economica. Per questo motivo sono stati rivisti i criteri per garantire l'accesso a queste prestazioni a un numero maggiore di orfani, in particolare a quelli più bisognosi.

Sono state modificate le regole sull'adozione, sospendendo le pensioni per gli orfani adottati quando il reddito della famiglia adottiva superi un limite prefissato. In questo modo, si tutela l'accesso ai benefici per i bambini provenienti da contesti svantaggiati.

Inoltre, se l'autore della violenza non è il genitore dei figli orfani ma ha la responsabilità genitoriale, si è deciso di permettere al minore di percepire la pensione finché il reddito del genitore superstite non superi un determinato limite. Questo approccio considera le possibili condizioni di vulnerabilità economica del genitore superstite.

Infine, la legge ha introdotto una presunzione di abbandono della responsabilità familiare in determinati casi particolari.

2.25.2 *La Francia: la legge n. 233 del 2024*

Anche se non è intervenuta in modo organico, la Francia ha introdotto una serie di disposizioni specifiche volte a proteggere i bambini orfani in conseguenza di femminicidio, riconoscendo la loro condizione di vittime a pieno titolo e prevedendo strumenti giuridici e sociali dedicati.

La *Loi n. 2024-233 du 18 mars 2024*¹⁴⁸, relativa alla protezione e all'accompagnamento dei minori, vittime e co-vittime di violenze intrafamiliari, ha stabilito una serie di misure fondamentali:

- riconoscimento della qualità di vittima per i minori che assistono a fatti di violenza commessi su un genitore;
- sospensione automatica dell'autorità genitoriale dell'autore del femminicidio, al fine di garantire la protezione immediata dei minori coinvolti;

¹⁴⁸ Completata dalla circolare emessa dal Ministero della giustizia francese, il 22 agosto 2024, che si rivolge esplicitamente ai magistrati, in particolare alle procure generali, ai magistrati di tribunale e ad altri professionisti del settore giudiziario coinvolti nei procedimenti relativi ai minori, offrendo indicazioni operative e raccomandazioni su come applicare le nuove disposizioni introdotte dalla *Loi n. 2024-233 du 18 mars 2024*.

- attribuzione preferenziale della tutela ai familiari materni o ad altri adulti di riferimento designati dal giudice, con una forte attenzione alla stabilità affettiva del minore;
- semplificazione dell'accesso all'indennizzo delle vittime attraverso il *Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions* (FGTI).

È stato inoltre previsto l'accompagnamento psicologico e sociale per i minori orfani tramite un percorso di accompagnamento pluridisciplinare che comprende il supporto psicologico, il sostegno educativo e aiuti materiali e finanziari.

La normativa si inserisce nell'ambito delle politiche globali di prevenzione e protezione sviluppate dal Governo francese a partire dal *Grenelle contre les violences conjugales* (2019) che aveva già posto l'accento sull'impatto delle violenze domestiche sui minori e sulla necessità di adottare misure specifiche.

La nuova disciplina si coordina inoltre con le disposizioni esistenti del:

- *Code civil*, artt. 375 e ss. in materia di tutela dei minori;
- *Code pénal*, art. 222-14-3, che considera anche la violenza psicologica come forma aggravata di maltrattamento;
- *Code de procédure pénale*, per quanto concerne l'azione civile dei minori, vittime o co-vittime¹⁴⁹.

¹⁴⁹ In questi termini si è espresso Gianluca Scarchillo, Professore associato di sistemi giuridici comparati e di diritto privato comparato presso l'Università degli Studi «La Sapienza» di Roma, nel corso della sua audizione (seduta del 9 aprile 2025).

CAPITOLO III

LE CONCLUSIONI E GLI OBIETTIVI

3.1 LE CONCLUSIONI

Un'attenta analisi della legge 11 gennaio 2018, n. 4 e del Decreto Ministeriale 21 maggio 2020, n. 71 – con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha adottato il regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie –, alla luce delle esperienze raccontate dai beneficiari delle misure e dai rappresentanti delle associazioni nonché del complesso delle attività della Commissione consente di sviluppare alcune considerazioni finali di ordine sistematico.

Impianto normativo

Il nostro Paese dispone di un valido impianto normativo.

Le tutele processuali ed economiche predisposte a tutela degli orfani a causa di crimini domestici costituiscono un *unicum* anche se confrontate con quelle degli altri Paesi Europei.

Problematicità

L'attività conoscitiva posta in essere dalla Commissione, tuttavia, ha consentito di far emergere alcune problematicità:

1) dal punto di vista burocratico, si è da più parti lamentata la mancanza di adeguata informazione sui diritti ed i benefici previsti dalla legge a supporto degli organi, tanto più necessaria considerata la complessità delle procedure previste per ottenere i benefici di legge e gli obblighi imposti a livello sovranazionale dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI) che, all'articolo 9, rubricato “*assistenza prestata dai servizi di assistenza alle vittime*”, prevede espressamente che i servizi di assistenza alle vittime forniscano almeno: informazioni, consigli e assistenza in materia di diritti delle vittime, fra cui le possibilità di accesso ai sistemi nazionali di risarcimento delle vittime di reato, e in relazione al loro ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo;

2) dal punto di vista economico, è emersa la inadeguatezza dell'indennizzo c.d. *una tantum*, ex legge n. 122 del 2016, pari a 60.000€ in presenza di una pluralità di orfani dello stesso nucleo familiare posto che, in questo caso, tutt'altro che infrequente, esso deve essere ripartito tra tutti;

3) dal punto di vista normativo, è emersa una lacuna nella raccolta dei dati – non esistendo

una anagrafe o un registro nazionale degli orfani a causa di crimini domestici che consenta di avere esatta contezza della portata del fenomeno così da orientare il legislatore nello stanziamento e nella distribuzione delle risorse economiche necessarie per farvi fronte e nella disciplina della sospensione dalla successione del coniuge (che non contempla, tra i destinatari, il genitore non coniugato o divorziato, il convivente di fatto, non unito civilmente e, il soggetto, comunque, designato a succedere dal *de cuius*, responsabile dell'uccisione del genitore e, tra i reati che legittimano la sospensione della successione, la morte, quale conseguenza del delitto di maltrattamenti in famiglia e l'omicidio preterintenzionale).

Altro punto dolente, è rappresentato dall'assenza di una disciplina specifica che assicuri il diritto alla deindicizzazione per gli orfani di femminicidio che, anche indirettamente, si trovano a rivivere dolorosamente, *on line*, il lutto che li ha colpiti spesso in tenerissima età.

3.2 GLI OBIETTIVI

La presente Relazione intende recare i seguenti elementi di proposta.

REGISTRO NAZIONALE

Istituzione di un registro nazionale/banca dati/anagrafe degli orfani a causa di crimini domestici che consenta di analizzare le dimensioni del fenomeno, gli aspetti quali-quantitativi, i fattori di rischio, la raccolta delle esperienze e degli interventi messi in atto a scopo di ricerca e di studio, della loro replicabilità, qualità, impatto ed efficacia. Nel Registro – da gestire interamente con modalità telematiche – dovranno essere iscritte tutte le associazioni che svolgono, senza fine di lucro, attività di assistenza legale e psicologica gratuita agli orfani a causa di crimini domestici e a coloro che se ne prendono cura o, più in generale, a realizzare interventi integrati e multidisciplinari in grado di prendere in carico tempestivamente e individualmente gli orfani e le loro nuove famiglie.

NUMERO DI PUBBLICA UTILITÀ

Offrire una azione di sostegno con un numero di pubblica utilità dedicato, che fornisca informazioni utili e un orientamento verso i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti sul territorio nazionale, anche tramite una mail di orientamento legale.

INFORMAZIONI ALLA PERSONA OFFESA

Integrazione dell'articolo 90-bis del codice di procedura penale, rubricato “*Informazioni alla persona offesa*”, prevedendo che, sin dal primo contatto con l'autorità procedente,

vengano forniti, agli orfani a causa di crimini domestici e alle famiglie affidatarie, specifiche informazioni in merito alle tutele previste dalla legge 11 gennaio 2018, n. 4 e ai presupposti e alle modalità per conseguire l'erogazione di misure di sostegno previste in loro favore.

DIFENSORE DI UFFICIO

Prevedere la figura del difensore d'ufficio degli orfani a causa di crimini domestici, da scegliere tra quelli iscritti nelle liste del patrocinio a spese dello Stato, muniti di formazione specifica, che assicuri, in assenza della nomina di un difensore di fiducia, consulenza legale in relazione alle modalità di esercizio dei diritti riconosciuti dalla legge 11 gennaio 2018, n. 4 e alla eventuale costituzione di parte civile nel giudizio a carico dell'omicida del genitore.

ESTENSIONE SOSPENSIONE DELLA SUCCESSIONE

Estensione dell'ambito di applicazione dell'articolo 463-*bis* del codice civile, sotto il profilo soggettivo, così da ricoprendere anche il genitore che abbia riconosciuto il figlio o la figlia nell'ambito del rapporto coniugale o fuori dal matrimonio o a seguito di dichiarazione giudiziale, nonché il convivente di fatto, non unito civilmente e, il soggetto, comunque, designato a succedere dal *de cuius*, indagato quale autore dell'omicidio e, sotto il profilo oggettivo, ricoprendendo la morte, quale conseguenza del reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e l'omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.).

COLLOCAZIONE MINORI PRESSO NUCLEI FAMILIARI CONOSCIUTI

Valutare e attivare tempestivamente, in attuazione dell'articolo 10 della legge n.4 del 2018, l'affidamento presso nonni, zii, fratelli maggiorenni, ovvero persone che il minore già conosce e che rappresentano per lui una figura affettivamente significativa e rassicurante, escludendo, salvo comprovata impossibilità o pericolo, il ricorso immediato a comunità educative o case famiglia come soluzione primaria, considerando queste ultime solo come misura eccezionale e temporanea. Porre al centro della valutazione l'interesse del minore per come emerge anche dal suo ascolto, predisponendo prassi operative a livello nazionale che coinvolgano gli operatori e le forze dell'ordine. Rendere, dunque, obbligatoria per legge, la valutazione prioritaria del collocamento presso un familiare conosciuto, integrandola nei protocolli interistituzionali e nei provvedimenti giudiziari immediatamente successivi al femminicidio.

SUPPORTO PSICOLOGICO SPECIALIZZATO E LINEE GUIDA

Affidare l'intervento psicologico per gli orfani di femminicidio, con la massima tempestività, a psicologi-psicoterapeuti formati specificamente sul trauma infantile complesso, sull'elaborazione del lutto traumatico e sulla violenza assistita che seguano linee guida cliniche nazionali per l'assistenza psicologica post-traumatica nei casi di femminicidio.

ESTENSIONE SUPPORTO PSICOLOGICO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE

Estendere il supporto psicologico anche alle famiglie affidatarie, per consentire loro di affrontare il proprio lutto, gestire le difficoltà educative, comprendere i comportamenti del minore e sostenere l'intero processo di ricostruzione affettiva.

PERMESSI LAVORATIVI

Istituzione di permessi lavorativi specifici o riduzione orarie per i genitori affidatari così da garantire la loro presenza nelle attività del minore e nelle fasi processuali.

FINALITÀ DEL FONDO

Ampliare le finalità del Fondo istituito per gli orfani di femminicidio, ex articolo 11 della legge n. 4 del 2018, prevedendo, oltre al sostegno educativo, anche altre esigenze meritevoli di tutela (spese per lo sport, per la partecipazione a gite scolastiche, per la partecipazione ad eventi culturali).

FORMAZIONE SPECIFICA

Progettare la formazione specifica, mirata e continua, sul trauma, sul suo impatto, sui percorsi di recupero, sul riconoscimento dei segnali precoci di disagio e sui rischi di vittimizzazione secondaria per gli operatori dei servizi socio-sanitari, per le forze dell'ordine, per il personale dei tribunali, ordinari e per i minorenni, per i magistrati, per gli insegnanti, per i volontari delle associazioni, per gli avvocati, gli assistenti sociali, gli psicologi, anche coinvolgendo gli ordini professionali, nonché per i giornalisti.

SOSTEGNI ECONOMICI

Adeguare i sostegni economici verificando che le provvidenze economiche, come l'indennizzo (*una tantum*) previsto in generale dalla legge n. 122 del 2016, in favore delle

vittime di reati intenzionali violenti, e in attuazione della direttiva 2004/80/CE, venga corrisposto in favore di ogni singolo orfano nella misura di 60.000 euro e non, come avviene adesso, nella misura complessiva di 60.000 euro da ripartire tra tutti gli orfani del medesimo nucleo familiare. Destinare una parte delle risorse del Fondo di rotazione già stanziate e non destinate (residue) in favore degli orfani per crimini domestici anche per la copertura delle spese mediche (psicologiche e psicoterapeutiche), verificando, inoltre, l'uniformità territoriale nell'accesso ai fondi. Non calcolare ai fini ISEE, per la famiglia affidataria, i beni ereditati dagli orfani prevedendo, altresì, una tassazione agevolata per gli stessi.

SEMPLIFICAZIONE *ITER* BUROCRATICO

Semplificare l'*iter* burocratico per l'accesso degli orfani di crimini domestici a fondi e indennizzi, tramite l'adozione di misure orientate alla maggiore accessibilità, chiarezza delle informazioni, con riduzione dei tempi dalla presa in carico tempestiva della richiesta che non deve essere assoggettata a termini decadenziali stringenti.

AUDIZIONE ORFANI PROCESSO PENALE

Intervenire sulle modalità di ascolto degli orfani di femminicidio nel processo penale da sentire sempre con modalità protette e in sede di incidente probatorio.

DIRITTO ALLA DEINDICIZZAZIONE

Valutare un ridimensionare della visibilità telematica degli orfani a causa di crimini domestici che ne facciano richiesta, riconoscendo loro la possibilità di ottenere la deindicizzazione delle notizie relative all'omicidio del genitore, ove fonte di dolore o turbamento.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



190230157790